

## Parte 2: parte speciale riguardante gli obblighi specifici dei Protocolli

Attenzione: alle domande della parte speciale devono rispondere solamente le Parti contraenti che hanno aderito ai rispettivi Protocolli in base al diritto internazionale. L'ordine in cui vengono poste le domande sui singoli Protocolli è dato dalla successione dei singoli settori nell'art. 2, comma 2 della CA.

### *A Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della Pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile (Protocollo del 20.12.1994)*

#### Art. 4 Protocollo Pianificazione territoriale - Cooperazione internazionale

1. Viene favorita una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti nell'elaborazione di piani e/o programmi per la pianificazione territoriale e lo sviluppo sostenibile (ai sensi dell'art. 8 del Protocollo Pianificazione territoriale) a livello nazionale e regionale?			
Sì	X <sup>1</sup>	No	

2. Il vostro Paese promuove una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti nella definizione dei piani settoriali di interesse territoriale?			
Sì	X <sup>2</sup>	No	

3. La cooperazione nelle aree di confine mira a coordinare la pianificazione territoriale con lo sviluppo economico e le esigenze ambientali?			
Sì	X	No	

Se sì, come? Riportate degli esempi.

1. La **Valutazione Ambientale Strategica** (direttiva 2001/42/CE, recepita in Italia con DLGS 03 aprile 2006, n°152) prevede la consultazione con Paesi Terzi nel caso il piano o programma sottoposto a Valutazione possa avere significativi effetti transfrontalieri.
2. Uno degli obiettivi del **Comunità di Lavoro delle Regioni Alpine "Arge Alp"** è l'uso parsimonioso e responsabile del territorio in sede pianificatori.
3. Attraverso lo scambio di esperienze che avviene nell'ambito della Rete di Comuni "Alleanza nelle Alpi".

<sup>1</sup> In particolar modo attraverso lo sviluppo di progetti Interreg quali, ad esempio, quelli elencati in risposta al quesito n°3 e alle collaborazioni nell'ambito dell'Euroregioni.

<sup>2</sup> Ut sopra

4. Si citano alcuni esempi di **progetti Interreg** significativi:

- Interreg IIC- CADSES 1994-1999; Progetto “**Vision Planet**” finalizzato allo sviluppo di prospettive per una pianificazione territoriale integrata e coordinata per l’area Centro Europea, Danubiana ed Adriatica.
- Interreg IIIA CBC/ PHARE Italia – Slovenia 2000-2006; Progetto “**Pianificazione territoriale congiunta TRANS PLAN**”, il quale è volto ad analizzare le potenzialità e i possibili ruoli della pianificazione e della programmazione territoriale nell’ambito di uno sviluppo armonico e sostenibile di un’area transfrontaliera che comprende il territorio della Provincia di Gorizia e della Regione Goriška.
- Interreg IIIB Alpine Space 2000-2006; Progetto “**ClimChAlp**”, volto ad elaborare strategie pianificatorie di adattamento ai cambiamenti climatici, avendo cura anche dei settori economici coinvolti (WP7).
- Interreg IIIB Alpine Space 2000-2006; Progetto “**TUSEC – IP**” volto ad indirizzare la pianificazione verso una localizzazione sostenibile delle attività economiche e un minor consumo di suolo.
- Interreg IIIA ALCOTRA Italia – Francia 2000-2006; Progetto “**Schéma de développement durable de l’Espace Mont-Blanc**” (“Schema di sviluppo sostenibile dell’Espace Mont Blanc”), volto all’applicazione del modello di sviluppo sostenibile in quest’area transfrontaliera.
- Interreg IIIA ALCOTRA Italia – Francia 2000-2006; Progetto “**COGEVA VAHSA - COopération, GEstion et VALorisation des espaces protégés de la Vallée d’Aoste et de la Haute-Savoie**” (“Cooperazione, gestione e valorizzazione delle aree protette della Valle d’Aosta e dell’Alta Savoia”), volto ad uno sviluppo sostenibile nella gestione delle aree protette (con particolare attenzione alla tutela della biodiversità e agli equilibri dell’ecosistema) anche mediante la realizzazione di piani di gestione territoriale.

5. Euroregione Insubrica Ticino (CH) e le Provincie Varese, Como, Lecco, Verbano Cusio Ossola e Novara

- Euroregione Novo Raetia:

- Euroregione Eugregio Trentino-Alto Adige: Tirol, Südtirol, Trentino

- Euroregione Adria-Alpe-Pannonia: Veneto, Slovenia, Corinzia, Stiria, Burgenland, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Zala, Vas, Baranya, Tolna, Vojvodina

- Euroregione Alpi-Mediterraneo: Regione Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Rhône-Alpes e Provence-Alpes-Côte

6. Espace Mont Blanc e anche Alpe Adria Arge Alp è citata

7. Collaborazione nell’ambito dei Progetti traforo di base del Brennero e la Torino Lyone nell’ambito di una Società europea.

8. Implementazione della VIA trasfrontaliera.

4. Contrassegnate con una crocetta la/e forma/e che descrivono meglio la cooperazione.

Accordi bilaterali	X
Accordi multilaterali	X
Sostegno finanziario	X
Aggiornamento/Training	
Progetti comuni	X
Altro	X
Se avete scelto la voce “Altro”, riportate i dettagli della cooperazione.	
Consultazione di Paesi Terzi in sede di Valutazione Ambientale Strategica nel caso di piani o programmi aventi un presunto impatto transfrontaliero significativo e di progetti.	
Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.	
La forma di cooperazione che funziona meglio è rappresentata dai progetti comuni in quanto essi garantiscono omogeneità e applicazione uniforme dei criteri comuni e delle regole condivise. Inoltre essi consentono una più ampia partecipazione di attori istituzionali e stakeholders, garantendo allo stesso tempo un contatto stretto con il territorio.	

#### **Art. 6 Protocollo Pianificazione territoriale - Coordinamento delle politiche settoriali**

5. Esistono gli strumenti necessari per il coordinamento delle politiche settoriali al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile nel territorio alpino?			
Sì	X <sup>3</sup>	No	

6. Gli strumenti esistenti sono adeguati a prevenire i rischi connessi a usi unilaterali?			
Sì	X	No	
Se sì, riportate degli esempi.			
Ad esempio la pianificazione di bacino idrografico distrettuale (istituita con DLGS 152/2006) nasce appositamente per evitare usi unilaterali della risorsa acqua.			
I Piani Territoriali di Coordinamento (PTC) svolgono una funzione di programmazione generale che coordina i Piani Regolatori Generali dei comuni. I PTC, infatti, non sono piani essenzialmente urbanistici perché costituiscono degli strumenti di coordinamento di tutte le forme di attività (disciplinando quindi trasporti, comunicazioni, industrie, commerci, servizi			

<sup>3</sup> Si attraverso i Piani Territoriali di Coordinamento sia a livello Provinciale che Regionale (istituiti con DLGS 142/1990 ma originariamente introdotti con la legge 1150/1942 e ora disciplinati dalla legge 380/2001 “Testo unico dell’Urbanistica”)

pubblici, attività culturali, ecc.).

Per quanto riguarda l'area alpina in particolare esistono i Piani Urbanistici di Comunità Montana (istituiti con DLGS 1102/1972) che disciplinano urbanistica, territorio, ambiente, sviluppo e i Piani territoriali paesistici regionali.

### **Art. 8 Protocollo Pianificazione territoriale - Elaborazione di piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile**

7. Rispondete alle seguenti domande apponendo una crocetta sul "sì" o sul "no".	Si	No
Gli indirizzi di sviluppo sostenibile e pianificazione territoriale di aree continue vengono stabiliti mediante piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile?	X <sup>4</sup>	
I piani e/o programmi per la pianificazione territoriale e/o per lo sviluppo sostenibile vengono definiti per tutto il territorio alpino dagli enti territoriali competenti?	X <sup>5</sup>	
Gli enti territoriali confinanti vengono coinvolti nell'elaborazione dei piani e/o programmi all'occorrenza anche a livello transfrontaliero?	X <sup>6</sup>	
I piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile vengono coordinati tra i diversi livelli territoriali?	X <sup>7</sup>	
Prima dell'elaborazione ed attuazione dei piani e/o programmi vengono effettuati dei rilevamenti e degli studi preliminari per definire le particolari caratteristiche del territorio in questione?	X <sup>8</sup>	

<sup>4</sup> Piano Regolatore Generale Comunale; Piano Urbanistico delle Comunità Montane; Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; Piano Territoriale di Coordinamento Regionale; Piano Paesistico regionale; Piano del paesaggio regionale; Piano di Bacino Distrettuale. Piano di gestione Natura 2000, Piani per i Parchi Nazionali

<sup>5</sup> Gli organi competenti nella pianificazione sono (in ordine gerarchico decrescente): Autorità di Bacino, Regione, Provincia, Comunità Montana, Comune.

<sup>6</sup> Ad esempio la Valutazione Ambientale Strategica (direttiva 2001/42/CE, recepita in Italia con DLGS 03 aprile 2006, n°152) prevede la consultazione con Paesi Terzi nel caso il piano o programma sottoposto a Valutazione possa avere significativi effetti transfrontalieri.

<sup>7</sup> Ad esempio prima di adottare il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale si svolge una fase di concertazione fra l'amministrazione provinciale e le amministrazioni comunali.

<sup>8</sup> Ad esempio per l'elaborazione dei PRG è obbligatorio realizzare e presentare il Quadro di Riferimento Ambientale o Conoscitivo (PRG precedenti, vincoli paesistici, assetto geologico, idrogeologico e sismico, aree boscate, SIC e rete Natura 2000, carta dell'uso del suolo, infrastrutture primarie, infrastrutture viarie, programmazione sovraordinata). Per l'elaborazione del Piano Paesaggistico è necessaria la "ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni", ai sensi dell'articolo 143 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dal Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 63.

Per l'elaborazione e l'attuazione dei piani e/o programmi si tiene conto dei rilevamenti e degli studi preliminari per definire le particolari caratteristiche del territorio in questione?	X	
Viene effettuato un riesame periodico dei piani e/o dei programmi?	X	

8. Qualora venga effettuato un riesame periodico dei piani e programmi, con quale frequenza avviene e/o in quali occasioni?
I Piani programmatici regionali /provinciali hanno una durata di 10 anni I Piani Urbanistici di Comunità Montana hanno durata decennale.

### Art. 9 Protocollo Pianificazione territoriale - Contenuti dei piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile

9. I piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile comprendono, al livello territoriale più idoneo e tenuto conto delle condizioni territoriali specifiche, in particolare quanto segue per ognuno dei settori (sottolineati)?	Si	No
<u>Sviluppo economico regionale:</u>		
misure atte ad assicurare alla popolazione locale un'offerta di lavoro soddisfacente e la disponibilità di beni e servizi necessari allo sviluppo economico, sociale e culturale nonché a garantire loro pari opportunità	X <sup>9</sup>	
misure atte a favorire la diversificazione economica al fine di rimuovere le carenze strutturali e i rischi di usi unilaterali	X <sup>10</sup>	
misure finalizzate a rafforzare la cooperazione tra turismo, economia agricola e forestale nonché artigianato, in particolare attraverso la combinazione di attività creatrici d'impiego	X <sup>11</sup>	
<u>Aree rurali:</u>		
riserva dei terreni adatti all'agricoltura, all'economia forestale e alla pastorizia	X <sup>12</sup>	

<sup>9</sup> Principalmente nei Piani Territoriali di Coordinamento (Livello Regioni e Province Autonome). Le Indicazioni strategiche mirano al miglioramento delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole, al recupero del patrimonio edilizio rurale. Vengono erogati contributi agli agricoltori di montagna, volti anche a favorire l'avvicinamento dei giovani all'agricoltura di montagna. Prevedono inoltre un piano per gli insediamenti industriali, le zone artigianali e indicazioni strategici per lo sviluppo economico.

<sup>10</sup> Ut sopra

<sup>11</sup> Nei PTC, nei Piani di Sviluppo Rurale (Il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) è un documento di programmazione redatto dalle Regioni, nell'ambito del nuovo quadro di riferimento a livello Europeo nell'ambito della PAC,) e nei Piani Urbanistici delle Comunità Montane.

definizione di misure per il mantenimento e lo sviluppo dell'economia agricola e forestale di montagna	X <sup>13</sup>	
conservazione e risanamento di territori di gran valore ecologico e culturale	X <sup>14</sup>	
determinazione delle aree e degli impianti necessari alle attività del tempo libero nel rispetto degli altri usi del suolo	X <sup>15</sup>	
determinazione delle zone esposte a rischi naturali, dove va evitata il più possibile la realizzazione di costruzioni ed impianti	X <sup>16</sup>	
<u>Aree urbanizzate:</u>		
delimitazione adeguata e contenuta delle aree urbanizzabili, nonché misure volte ad assicurare che le superfici così delimitate vengano effettivamente edificate	X <sup>17</sup>	
riserva di terreni necessari alle attività economiche e culturali, ai servizi di approvvigionamento e alle attività del tempo libero	X <sup>18</sup>	
determinazione delle zone esposte a rischi naturali in cui va evitata il più possibile la realizzazione di costruzioni ed impianti	X <sup>19</sup>	
conservazione e realizzazione di spazi verdi nei centri abitati e di aree suburbane per il tempo libero	X <sup>20</sup>	
limitazione delle seconde abitazioni	X <sup>21</sup>	
urbanizzazione indirizzata e concentrata agli assi serviti dalle infrastrutture di trasporto e/o in continuità con le costruzioni esistenti	X <sup>22</sup>	
conservazione dei siti urbani caratteristici	X <sup>23</sup>	

<sup>12</sup> Ad esempio attraverso i piani di settore riguardanti le aree agricole e montane (es. Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia), soprattutto attraverso dei PRG e piani paesistici comunali, attraverso viene fatto la zonizzazione (zone edificabili, zone agricole) e le leggi forestali e piani di assestamento forestali.

<sup>13</sup> La normativa nazionale e quella regionale considerano l'agricoltura di montagna come un elemento determinante per la tutela del territorio e, remunerando gli agricoltori per l'opera di manutenzione, ne incentivano la presenza sul territorio e l'impiego di forme di produzioni ecocompatibili.

<sup>14</sup> Soprattutto con gli strumenti del Piano Paesistico regionale/provinciale e comunali, aree protette (Parchi nazionali, Parchi/riserve regionali/provinciali, riserve) dei vincoli dei beni culturali, e della Carta della Natura.

<sup>15</sup> Soprattutto ai livelli di PRG e di PTC.

<sup>16</sup> Indicazioni contenute nelle carte di rischio idrogeologico e nei piani paesistici. Vedi nota 8.

<sup>17</sup> Indicazioni contenute nei PRG.

<sup>18</sup> Indicazioni contenute nei PRG e nei PTC.

<sup>19</sup> Vedi nota 15.

<sup>20</sup> Indicazioni contenute nei PRG.

<sup>21</sup> Le regioni hanno la possibilità se vogliono di fare delle scelte strategiche precisi per fare delle leggi appropriate soprattutto attraverso le indicazione per l'edilizia agevolata o convenzionata .In Provincia di Bolzano solo il 16 % dell'area edificabile è accessibile per il mercato libero. Per i restanti 84 % si deve adempiere a precisi criteri (residenza permanente, etc.)

<sup>22</sup> Indicazioni contenute nei PRG.

conservazione e recupero del patrimonio architettonico caratteristico	X <sup>24</sup>	
<u>Protezione della natura e del paesaggio:</u>		
delimitazione di aree di protezione della natura e del paesaggio, nonché per la tutela dei corsi d'acqua e di altre risorse naturali vitali	X	
delimitazione di zone di quiete e di altre aree in cui sono limitate o vietate la costruzione di edifici e infrastrutture, nonché altre attività dannose	X	
<u>Trasporti:</u>		
misure atte a migliorare i collegamenti regionali e sopraregionali	X <sup>25</sup>	
misure atte a favorire l'uso dei mezzi di trasporto compatibili con l'ambiente	X	
misure atte a rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra i diversi mezzi di trasporto	X	
misure di contenimento del traffico, ivi compresa, eventualmente, la limitazione del traffico motorizzato	X	
misure di miglioramento dell'offerta di trasporto pubblico per la popolazione locale e i turisti	X <sup>26</sup>	

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni sulla domanda 9:

#### **Art. 10 Protocollo Pianificazione territoriale - Compatibilità dei progetti**

10. Sono state realizzate le condizioni necessarie all'esame degli effetti diretti ed indiretti dei progetti, suscettibili di compromettere in misura rilevante e duratura la natura, il paesaggio, il patrimonio architettonico e il territorio?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
Attraverso la valutazione di piani e progetti effettuata dalle commissioni di VIA, VAS, IPPC (Valutazione ambientale integrata per progetti) e VI e attraverso la normativa urbanistica			

<sup>23</sup> Soprattutto attraverso PTC e Piani Paesistici. In varie regioni, per esempio nella Provincia Autonoma di Bolzano e in Piemonte esiste un Piano settoriale di Trasporto;

<sup>24</sup> I siti urbani caratteristici sono tutelati dai PTC e PRG e determinati edifici possono essere posti sotto il vincolo dei beni culturali.

Legge del 24 Dicembre 2003, n. 378, per dettagli sulla legge si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005 (pagina 126).

<sup>25</sup> Indicazioni contenute nei PTC.

<sup>26</sup> Per le domande riguardanti i trasporti si veda il questionario sul Protocollo Trasporti, sia nella sua parte generale che in quella speciale.

comunale.

11. In questo esame si tiene conto delle condizioni di vita della popolazione locale (in particolare dei suoi interessi nel campo dello sviluppo economico, sociale e culturale)?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, come?

Uno dei principi di base delle legislazioni VIA/VAS richiede come uno dei punti fondamentali di individuare, descrivere e valutare, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti ed indiretti dell'adozione di un piano o programma e della realizzazione di un progetto tra l'altro sull'uomo;

Attraverso i piani di sviluppo settoriale di regioni e province alpine.

Si veda la domanda n° 3 della Parte Generale su Popolazione e Cultura (pagina 24 del Rapporto italiano presentato nel 2005).

12. Il risultato dell'esame degli effetti diretti e indiretti dei progetti viene considerato nelle decisioni relative all'autorizzazione o alla realizzazione dei suddetti progetti?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, come?

Le commissioni di VIA, VAS e VI possono chiedere una revisione dei piani o dei progetti realizzati o anche esprimersi negativamente al riguardo.

13. Quando un progetto ha ripercussioni sulla pianificazione territoriale, sullo sviluppo sostenibile e sulle condizioni ambientali di una Parte contraente confinante, vengono informati tempestivamente gli organi competenti? (L'informazione è considerata tempestiva solamente se viene trasmessa in tempo utile per consentire alla Parte contraente interessata un esame e una presa di posizione integrati nel processo decisionale).

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, citate come esempio uno o più casi in cui l'informazione è avvenuta in tempo utile. Indicate anche se e in che modo è stata considerata una presa di posizione eventualmente inoltrata.

- Coordinamento internazionale come stabilito dall'UNECE con la **Espoo Convention**; Legge 3 novembre 1994 n. 640: per dettagli sulla legge si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005 (pagina 41).
- La **Valutazione Ambientale Strategica** (direttiva 2001/42/CE, recepita in Italia con DLGS 03 aprile



2006, n°152) prevede la consultazione con Paesi Terzi nel caso il piano o programma sottoposto a Valutazione possa avere significativi effetti transfrontalieri. Per ulteriori dettagli si rinvia anche alla risposta data alla domanda 3.

- Si analizza a titolo esemplificativo il caso della Galleria di Base del Brennero (galleria di 56 km a 4 binari per il trasporto merci): ai sensi della Legge Obiettivo 21 dicembre 2001, n.443, attuata con DLGS 20 agosto 2002, con Delibera di Giunta 16 giugno 2003, n.2075, la Provincia autonoma di Bolzano ha approvato il progetto preliminare che, a seguito dell'approvazione da parte del CIPE e dell'esito positivo della procedura VIA negli stati italiano ed austriaco, è stato approvato dalla Repubblica Italiana con Deliberazione 20 dicembre 2004, n.89. Tutto questo accompagnato da accordi fra Repubblica d'Austria e Repubblica Italiana, conclusisi a Vienna il 30 aprile 2004 e ratificati dall'Italia con Legge 6 Marzo 2006, n.115. Per ulteriori dettagli a questo proposito si rinvia alla parte concernente il Protocollo Trasporti, nota 11.

14. Il vostro Paese è stato informato in tempo utile dalle Parti contraenti confinanti, quando un progetto da esse realizzato ha avuto ripercussioni o potrebbe averne avute sulla pianificazione territoriale e sullo sviluppo sostenibile nonché sulle condizioni ambientali del vostro Paese? (L'informazione è considerata tempestiva solamente se viene trasmessa in tempo utile per consentire alla Parte contraente interessata un esame e una presa di posizione integrati nel processo decisionale).

Sì	X	Non sempre		No	
----	---	------------	--	----	--

Se sì, riportate un esempio. Se avete risposto con un "No" o "Non sempre", citate i casi in cui il vostro Paese non è stato informato, indicando la Parte contraente interessata e la data approssimativa nella quale è stato realizzato il progetto su cui non avevate ricevuto informazioni.

Vedasi Traforo di Base del Brennero. La Sia È stato fatto in comune accordo e le procedure sono state portate avanti in comune accordo con uno stretto scambio di informazione.

**Art. 11 Protocollo Pianificazione territoriale - Uso delle risorse, prestazioni di interesse generale, ostacoli naturali per la produzione e limitazioni dell'uso delle risorse**

15. E' stato valutato in che misura è possibile, in conformità con il rispettivo diritto nazionale, imputare agli utenti di risorse alpine prezzi di mercato che comprendono nel loro valore economico il costo della messa a disposizione di tali risorse?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, specificate qual è stato il risultato.

16. E' stato valutato come possano essere compensate, in conformità con il rispettivo diritto

nazionale, le prestazioni rese nell'interesse generale?			
Sì	X	No	
Se sì, specificate qual è stato il risultato.			
La VAS prevede la necessità di attuare misure di compensazione degli impatti del piano.			

17. E' stato valutato come si può provvedere, in conformità con il rispettivo diritto nazionale, ad un'equa compensazione per le attività economiche, soprattutto nel campo dell'economia agricola e forestale, svantaggiate a causa delle difficoltà naturali di produzione?			
Sì	X	No	
Se sì, specificate qual è stato il risultato.			
Attraverso i Piani di Sviluppo Rurale si prevedono sussidi all'agricoltura e alla silvicoltura di montagna.			
18. E' stato valutato come si può assicurare, in conformità con il rispettivo diritto nazionale, un'equa remunerazione, definita mediante norme giuridiche o contratti, di ulteriori consistenti limitazioni per ottenere uno sfruttamento economico compatibile con l'ambiente del potenziale territoriale naturale?			
Sì	X	No	
Se sì, specificate qual è stato il risultato.			
Ci sono i sussidi agricoli per un uso agricolo a favore della tutela paesistica: sono regolati attraverso i programmi rurali (Nell' ambito dell'applicazione della PAC).			

#### **Art. 12 Protocollo Pianificazione territoriale - Misure finanziarie ed economiche**

19. E' stato valutato come promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio alpino – obiettivo perseguito con il presente Protocollo - mediante misure di compensazione tra enti territoriali al livello più idoneo?			
Sì	X	No	
Se sì, specificate qual è stato il risultato.			
Le opportunità come promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio alpino sono state elencate nel Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013.			

20. E' stato valutato come promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio alpino – obiettivo perseguito con il presente Protocollo - mediante il riorientamento delle politiche per i settori			
--	--	--	--

tradizionali e l'impiego razionale degli incentivi esistenti?			
Si	X	No	
Se si, specificate qual è stato il risultato.			
Legge sulla montagna,			

21. E' stato valutato come promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio alpino – obiettivo perseguito con il presente Protocollo – mediante il sostegno di progetti transfrontalieri?			
Si	X	No	
Se si, specificate qual è stato il risultato.			
Ad esempio con il potenziamento della rete ferroviaria anziché di quella stradale (es. Galleria di Base del Brennero unitamente all'Austria) e con progetti Interreg o Alpine Space come: ClimChAlp, TRANS PLAN, ModelPlan, TUSEC-IP, Schéma de développement durable de l'Espace Mont-Blanc e altri (per una descrizione dei progetti si veda la domanda n°3). EUREGIO; Progetti nell'ambito di Arge Alp, Alpe Adria			

22. Viene o è già stato esaminato l'impatto, sull'ambiente e sul territorio, dei provvedimenti finanziari e politico-economici in atto e da adottare?			
Si		No	X
Se si, viene poi attribuita priorità a quelle misure che sono compatibili con la protezione dell'ambiente e con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile?			
Si		No	
Se si, riportate degli esempi			

### **Art. 13 Protocollo Pianificazione territoriale - Misure integrative**

23. Sono state adottate misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo?			
Si	X	No	
Se si, quali?			
Numerose sono le leggi che vanno nella direzione degli obiettivi del presente Protocollo (pur senza averlo ratificato) entrate in vigore successivamente alla firma dello stesso (20 dicembre 1994).			

## Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Pianificazione territoriale

24. Sono state o vengono riscontrate delle difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, quali?			
Il protocollo non è ancora stato ratificato dalla Repubblica Italiana.			

## Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

25. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:
--

Glossario:

PRG:Piano regolatore generale

PSR: Piano di sviluppo rurale

PTC:Piani Territoriali di Coordinamento

## ***B Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della difesa del suolo (Protocollo 16.10.1998)***

### **Art. 2 Protocollo Difesa del suolo - Impegni fondamentali**

1. Nell'ambito dei provvedimenti giuridici e amministrativi, se esiste il pericolo di compromissioni gravi e durature della funzionalità dei suoli, viene data priorità agli aspetti di protezione rispetto a quelli di utilizzo?			
Sì	X	No	
Se sì, come viene garantito tutto questo? Citate anche le relative disposizioni.			
Attraverso strumenti di prevenzione quali la VIA, la VAS e la VI (per aree facenti parte della rete "Natura 2000") <sup>27</sup> e secondo quanto disposto a livello nazionale dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n°152, in particolare all'art.65			

<sup>27</sup> Strumenti di valutazione degli impatti delle opere:

- VIA nazionale: legge 349, 8 luglio 1986, art.6, e successive modifiche;
- VIA regionale, DPR 146, 12 aprile 1996 da legge 146, 22 febbraio 1994, e successive modifiche
- Valutazione Ambientale Strategica (VAS), DLGS n° 152 del 3 aprile 2006
- Valutazione d'Incidenza (VI) (per aree classificate Natura 2000), DPR n° 357, 8 settembre 1997, art.5

2. E' stato valutato come promuovere le misure perseguite da questo Protocollo per la difesa del suolo mediante provvedimenti di natura fiscale e/o finanziaria?			
Si	X	No	
Se si, specificate qual è stato il risultato.			
Numerose sono le misure fiscali per promuovere la tutela o il ripristino del suolo e della sicurezza idrogeologica, come si vedrà nelle risposte alle successive domande			

3. Vengono particolarmente incentivate le iniziative coerenti con la difesa del suolo e con il suo uso parsimonioso e nel rispetto dell'ambiente?			
Si	X	No	
Se si, come?			
L'ordinamento nazionale prevede che l'attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati ad assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, deve avvenire avendo particolarmente cura del settore delle attività estrattive, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosioni ed abbassamento degli alvei e delle coste. ( L.18 maggio 1989, n.183)			
Nella Pianificazione territoriale e nello sviluppo economico viene tenuto in considerazione ciò che riguarda l'esigenza della difesa del suolo. Per ulteriori dettagli a questo proposito si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale (pagine 74, 75 e 77).			

#### **Art. 5 Protocollo Difesa del suolo - Cooperazione internazionale**

4. In quali dei seguenti settori viene sostenuta una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti?	
Realizzazione di catasti del suolo	
Monitoraggio del suolo	X
Individuazione e controllo delle aree con suoli protetti e di quelle con suoli compromessi	
Delimitazione e controllo di aree a rischio	X
Predisposizione e armonizzazione di basi di dati	X

---

Principi di "prevenzione", "precauzione" e "compensazione e risarcimento del danno ambientale" contenuti nel DLGS 3 aprile 2006, n° 152 e nel seguente DLGS 16 Gennaio 2008, n° 4

Coordinamento della ricerca per la difesa del suolo nel territorio alpino	X
Informazione reciproca	X

5. Contrassegnate con una crocetta le forme che meglio descrivono la cooperazione.	
Accordi bilaterali	
Accordi multilaterali	
Sostegno finanziario	
Aggiornamento/Training	
Progetti comuni	X <sup>28</sup>
Altro	X
Se avete scelto la voce “Altro”, riportate i dettagli della cooperazione.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Piattaforma Rischi Naturali della Convenzione delle Alpi – PLANALP</li> <li>- Commissione permanente “Assetto del territorio e tutela dell’ambiente” della Comunità di Lavoro Alpe-Adria (di cui fanno parte Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia)</li> <li>- Partecipazione di Regione Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano e Provincia Autonoma di Trento alla Comunità di Lavoro Arge-Alp</li> </ul>	
Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.	
La forma di cooperazione che funziona meglio è rappresentata dai progetti comuni in quanto essi garantiscono omogeneità e applicazione uniforme dei criteri comuni e delle regole condivise. Inoltre essi consentono una più ampia partecipazione di attori istituzionali e stakeholders, garantendo allo stesso tempo un contatto stretto con il territorio.	

### Art. 6 Protocollo Difesa del suolo - Delimitazione di aree

6. Nella individuazione di aree protette vengono inclusi anche i suoli meritevoli di protezione?			
Sì	X <sup>29</sup>	No	
Vengono conservate in questo contesto le formazioni di suoli e rocce che hanno caratteristiche tipiche o di particolare significato per la documentazione della storia della			

<sup>28</sup> Nota alle risposte 4 e 5. Ad esempio attraverso il progetto Interreg III B – Alpine Space “ClimChAlp” (<http://climchalp.org>), in particolare con i WP 5, 6 e 8, funzionale anche ai fini delle attività della Piattaforma Rischi Naturali della Convenzione delle Alpi - PLANALP

<sup>29</sup> Legge 6 dicembre 1991, n°394; legge quadro sulle aree protette

terra?			
Si	X	No	
Se si, riportate degli esempi.			
<p>È al vaglio dell'Unesco l'ipotesi dell'ingresso delle Dolomiti fra i "patrimoni dell'umanità"; sono gli aspetti geologico- geomorfologici ad avvalorare la richiesta di ingresso della catena dolomitica nella lista dei patrimoni dell'umanità Unesco. Alcuni complessi dolomitici fanno già parte di aree protette (Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, Parco Naturale Puez-Odle, Parco Naturale dello Sciliar- Catinaccio, Parco Naturale Fanes- Sennes- Braies, Parco Naturale Paneveggio- Pale di San Martino, e diversi altri).</p> <p>Ad esempio le Piramidi di Terra del Renon/Ritten (BZ) sono tutelate ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970 n°16, "Tutela del Paesaggio", che prevede che "i monumenti naturali, consistenti in elementi o parti limitate della natura, che abbiano un valore preminente dal punto di vista scientifico, estetico, etnologico o tradizionale, con le relative zone di rispetto [...]" debbano essere protetti.</p>			

#### **Art. 7 Protocollo Difesa del suolo - Uso parsimonioso e rispettoso dei suoli**

7. Nella predisposizione e attuazione dei piani e/o programmi si tiene conto delle esigenze della difesa del suolo e in particolare di un uso parsimonioso del terreno e del suolo?			
Si	X <sup>30</sup>	No	

8. Lo sviluppo degli insediamenti viene indirizzato di preferenza verso l'interno per limitarne la crescita verso l'esterno?			
Si	X	No	
Se si, citate le rispettive disposizioni/i rispettivi procedimenti.			
<p>In tutto il territorio alpino italiano viene posta attenzione ai processi che limitano l'impermeabilizzazione del suolo, privilegiando interventi di recupero di aree dimesse e degradate e tutelando le aree agricole e naturali, anche attraverso una revisione degli strumenti urbanistici e territoriali (In linea con gli obiettivi dell'Agenda 21).</p> <p>Per ulteriori dettagli a questo proposito si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005 (pagina 77).</p> <p>A titolo esemplificativo si cita la Legge Provinciale 21 Marzo 1983, n°11 (Approvazione del Programma di Sviluppo Provinciale per il triennio 1983- 1985) della Provincia Autonoma di</p>			

<sup>30</sup> Vd. Risposta a domanda 3

Trento, per sottolineare come già da alcuni decenni la riqualificazione ed il riuso dell'esistente sia a livello turistico che a livello edilizio sia considerata una priorità (si vedano i punti E.1.3 ed E.2.5)

9. Nella valutazione dell'impatto territoriale e ambientale di grandi progetti nel settore dell'industria, dell'edilizia e delle infrastrutture (in particolare progetti nel campo dei trasporti, dell'energia e del turismo) si tiene conto della difesa del suolo e della limitata disponibilità di superfici nel territorio alpino?

Si	X	No	
----	---	----	--

Se si, citate le rispettive disposizioni/i rispettivi procedimenti.

Ad esempio si veda il DLGS 3 aprile 2006, n°152, che istituisce la VIA e la VAS; tale decreto all'articolo 24 pone la difesa del suolo come una delle finalità della VIA.

10. Se le condizioni naturali lo permettono, i terreni non più utilizzati o compromessi, in particolare discariche di rifiuti e minerarie, infrastrutture, piste da sci, vengono rinaturalizzati o ricoltivati?

Si	X	No	
----	---	----	--

Se si, citate le rispettive disposizioni/i rispettivi procedimenti.

Si, come disposto dal Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n°471 "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni."

Si cita a titolo esemplificativo il caso virtuoso del comprensorio Monterosa Ski che ha dismesso 15 impianti di risalita ed ha avviato con le facoltà di Agraria e Botanica dell'Università di Torino uno studio riguardo la rinaturalizzazione spontanea sulle piste.

### **Art. 8 Protocollo Difesa del suolo - Uso parsimonioso delle risorse minerarie e delle attività estrattive rispettose del suolo**

11. Si provvede ad un uso parsimonioso delle risorse minerarie?

Si	X	No	
----	---	----	--

12. Allo scopo di usare con parsimonia le risorse minerarie, vengono utilizzate preferibilmente sostanze sostitutive idonee?



Sì	X <sup>31</sup>	No	
----	-----------------	----	--

13. Vengono sfruttate le possibilità di riciclaggio e viene favorito il loro sviluppo?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, segnalate i materiali che vengono riutilizzati/riciclati per favorire l'uso parsimonioso delle risorse minerarie.

L'ampio riciclaggio di materiali quali l'alluminio e il vetro permette di risparmiare appunto alluminio e silicio.

14. Viene limitato il più possibile l'impatto dell'estrazione, della lavorazione e dell'impiego di risorse minerarie sulle altre funzioni del suolo?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, come?

Per le cave e gli impianti di lavorazione dei materiali è prevista la Valutazione di Impatto Ambientale (DLGS 152/2006).

15. Nelle aree di particolare interesse per la difesa delle funzioni del suolo e in quelle individuate per il prelievo di acqua potabile, si rinuncia all'estrazione di risorse minerarie?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, come? Citate le relative disposizioni.

Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1995 (GU n. 007 del 10/01/1996), Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei piani di bacino.

Questo decreto disciplina anche l'attività estrattiva.

### Art. 9 Protocollo Difesa del suolo - Conservazione dei suoli in zone umide e torbiere

16. Viene garantita la conservazione delle torbiere alte e basse?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, come?

- Le torbiere alte e basse rientrano nei "tipi di habitat naturali di interesse comunitario"

<sup>31</sup> Ad esempio per limitare l'utilizzo di combustibili fossili si produce energia attraverso biomasse, pannelli fotovoltaici, ecc.

la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione”, come disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n°357, che attua la direttiva 92/43/CEE “Habitat”.

- Le torbiere sono tutelate anche ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n°448, per l’esecuzione della Convenzione relativa alle Zone Umide firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971.

17. Si estrae la torba?			
Si		No	X

18. Ci sono piani concreti per la completa sostituzione della torba?			
Si		No	X
Se sí, quali?			

19. Gli interventi di drenaggio dell'acqua nelle zone umide e nelle torbiere, salvo in casi eccezionali e giustificati, vengono limitati alla gestione delle reti esistenti?			
Si	X		
Se si, in quali casi eccezionali sono ancora permessi interventi di drenaggio nelle zone umide e nelle torbiere?			
Le zone umide e le torbiere sono aree protette. Si veda la risposta alla domanda 16.			

20. Si effettuano interventi di ripristino?			
Si	X <sup>32</sup>	No	

21. Vengono utilizzati i suoli di torbiera?			
Si		No	X <sup>33</sup>

<sup>32</sup> Sono numerosi gli esempi di ripristino di aree umide (Progetto LIFE+ MANUMONT in Piemonte, diversi progetti LIFE e LIFE+ in Lombardia, oppure ai sensi della Legge Regionale 30 Novembre 1983, n°86 della Regione Lombardia).

<sup>33</sup> Sono aree protette; vedi risposte alle domande 16 e 17.

Se si, come?

**Art. 10 e 11 Protocollo Difesa del suolo - Delimitazione e trattamento di aree a rischio e aree a rischio d'erosione**

22. Vengono cartografate e registrate in catasti le aree nelle Alpi che sono minacciate da rischi geologici, idrogeologici e idrologici, in particolare movimenti di masse (smottamenti di pendii, formazioni di frane e crolli di terreno), slavine e inondazioni?			
Sì	X <sup>34</sup>	No	
Vengono delimitate le zone a rischio laddove necessario?			
Sì	X <sup>35</sup>	No	
Si segnalano e/o si tiene conto anche dei rischi sismici?			
Sì	X	No	

23. Vengono cartografate e registrate in catasti le aree nelle Alpi interessate da erosioni estese, in base a criteri comparabili di quantificazione dei fenomeni erosivi del suolo?			
Sì	X	No	
Presso quali autorità/istituzioni si trovano le carte?			
Presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale (ISPRA, ex APAT).			

24. Si applicano, per quanto possibile, tecniche naturalistiche ingegneristiche nelle aree a rischio?			
Sì	X <sup>36</sup>	No	
25. Nelle aree a rischio vengono utilizzati materiali da costruzione locali e tradizionali, adatti alle condizioni paesaggistiche?			
Sì	X	No	

<sup>34</sup> Decreto Ministeriale 14 Febbraio 1997: Direttive tecniche per l'individuazione e la perimetrazione da parte delle regioni, delle aree a rischio idrogeologico

Sì, come previsto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n°152, che nella parte terza tratta la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione.

<sup>35</sup> Ut sopra

<sup>36</sup> Per esempio, nella Provincia Autonoma di Bolzano tecniche naturalistiche ingegneristiche nelle aree a rischio vengono applicate prioritariamente ove sono adatte

26. Nelle aree a rischio vengono eseguiti idonee misure silviculturali?			
Sì	X <sup>37</sup>	No	

27. Le superfici danneggiate dall'erosione e dagli smottamenti vengono risanate nella misura necessaria per la protezione dell'uomo e dei beni?			
Sì	X <sup>38</sup>	No	

28. Vengono adottate misure per arginare l'erosione dovuta alle acque e contenere i deflussi in superficie, preferibilmente impiegando delle tecniche naturalistiche di regimazione delle acque, di ingegneria delle costruzioni e di gestione forestale?			
Sì	X <sup>39</sup>	No	

#### **Art. 12 Protocollo Difesa del suolo - Agricoltura, pastorizia ed economia forestale**

29. Esistono basi giuridiche che prevedono pratiche di coltivazione, pastorizia ed economia forestale atte ad arginare l'erosione e i costipamenti dannosi del suolo?			
Sì	X <sup>40</sup>	No	

30. Sono stati elaborati e attuati dei criteri comuni con altre Parti contraenti per una buona pratica tecnica per quanto riguarda l'impiego di fertilizzanti e fitofarmaci nonché l'utilizzo di pratiche di coltivazione, pastorizia ed economia forestale?			
Sì	X	No	

<sup>37</sup> Il punto 5 del Decreto 16 giugno 2005: Linee guida di programmazione forestale – Ecologia – disciplina il ruolo delle foreste per il “mantenimento e adeguato sviluppo delle funzioni protettive nella gestione forestale (in particolare suolo e acqua)”.

<sup>38</sup> Ad esempio: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2006: Finanziamento di interventi urgenti da realizzare in attuazione degli «Indirizzi operativi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici ed idraulici», di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2005. (G.U. n. 81 del 6-4-2006) e Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Protezione Civile, del 20 gennaio 2000, n.3034. Per ulteriori dettagli sull' Ordinanza si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005 (pagina 71).

<sup>39</sup> Vedi nota alla domanda 26

<sup>40</sup> Per esempio la legislazione forestale nella Provincia Autonoma di Bolzano (Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 21 - Ordinamento forestale, Art. 3) che prevede la sottopostazione a vincolo permanente per scopi idrogeologico-forestali. O per esempio il Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 che prevede delle norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste

Se sì, riportate i dettagli.
<p>Sì, attraverso il Codice di Buona Pratica Agricola (Decreto Ministeriale 19 aprile 1999), previsto dalla Direttiva CEE 91/676, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.</p> <p>Il Decreto 13 dicembre 2004: Attuazione dell'articolo 5 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma politica agricola comune - Ecologia – stabilisce il recepimento di normative europee concernenti la protezione delle acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento (in particolar modo quello derivato da nitrati di origine agricola) e la protezione del suolo (in particolar modo riguardo: l'utilizzazione di fanghi di depurazione in agricoltura, l'erosione, i livelli di sostanza organica del suolo e la sua struttura e composizione).</p>

31. Viene incentivato l'impiego di macchine agricole leggere per impedire il costipamento del terreno?			
Sì		No	X

32. Quali dei seguenti materiali/sostanze vengono impiegati sui terreni alpini? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).			
Fertilizzanti minerali			X
Fitofarmaci sintetici			X
Fanghi di depurazione			X
Qualora siano stati impiegati tutti o alcuni dei materiali citati, il loro uso è stato ridotto nel periodo a cui si riferisce il presente rapporto?			
Sì	X <sup>41</sup>	No	

### Art. 13 Protocollo Difesa del suolo - Misure silvicolture e altre misure

<sup>41</sup> L'utilizzo di fanghi è stato disciplinato dal **Decreto legislativo 27 Dicembre 1992**: Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. Per ulteriori dettagli a questo proposito si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005 (pagina 72).

L'uso e la tipologia dei fertilizzanti è anche regolato dal **Decreto Legislativo 29 aprile 2006, n. 217** "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti".

A livello regionale si cita un esempio: **Regione Veneto, Legge Regionale 31 ottobre 1994, n° 62**, Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 16 aprile 1985, n° 33 e 23 aprile 1990, n° 28 in tema di tutela dell'ambiente.

Si rimanda inoltre alla risposta fornita alla domanda 30.

Data l'impossibilità di trovare dati quantitativi riguardo l'utilizzo delle sostanze in questione, si fornisce una risposta che citi le norme al riguardo.

Si nota poi come in Italia, dal 1998 al 2004 la superficie coltivata secondo i criteri di agricoltura biologica (senza quindi sfruttare i prodotti in questione) sia aumentata da quasi 800.000 a quasi 1.000.000 di ettari di terreno.

33. Vengono conservate in loco le foreste montane che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati ecc.?			
Sì	X <sup>42</sup>	No	

34. Viene attribuita priorità alla funzione protettiva delle foreste montane finalizzando alla stessa la gestione forestale?			
Sì	X <sup>43</sup>	No	

35. Le foreste vengono utilizzate e gestite in modo da evitare erosioni e costipamenti dannosi del suolo?			
Sì	X <sup>44</sup>	No	

36. Viene sostenuta una silvicoltura adatta al sito e i metodi naturali di rinnovazione forestale?			
Sì	X	No	

#### Art. 14 Protocollo Difesa del suolo - Effetti delle infrastrutture turistiche

37. Sono state concesse autorizzazioni per la costruzione di piste da sci in foreste aventi funzione di protezione?			
Sì		No	X <sup>45</sup>
Se sì, le autorizzazioni prevedevano l'attuazione di misure di compensazione?			
Sì		No	

<sup>42</sup> Si cita un esempio regionale: **Provincia Autonoma di Bolzano/ Bozen: Legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21:** Ordinamento forestale. Per ulteriori dettagli a proposito di questa legge si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005 (pagina74).

<sup>43</sup> Il punto 5 del Decreto 16 giugno 2005: Linee guida di programmazione forestale – Ecologia – disciplina il ruolo delle foreste per il “mantenimento e adeguato sviluppo delle funzioni protettive nella gestione forestale (in particolare suolo e acqua)”.

A livello regionale si cita un esempio: Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 12 febbraio 2003, Approvazione Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

<sup>44</sup> Si vedano le due note precedenti.

<sup>45</sup> Non è permesso realizzare piste non idrogeologicamente idonee, ai sensi del Regolamento regionale della Regione Lombardia 6 dicembre 2004, n°10, Capo IV, Sezione I, art.37

Se si, citate le autorizzazioni e le misure di compensazione previste.

38. Sono state concesse autorizzazioni per la costruzione di piste da sci su terreni instabili?			
Sì		No	X
Se si, quali?			
No, non è permesso realizzare piste non idrogeologicamente idonee, ad esempio nella Regione Lombardia ai sensi del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n°10, Capo IV, Sezione I, art.37			
39. Dopo l'entrata in vigore del Protocollo Difesa del suolo sono stati autorizzati additivi chimici e biologici per la preparazione delle piste?			
Sì		No	X <sup>46</sup>
È stata certificata la compatibilità con l'ambiente degli additivi chimici e biologici?			
Sì		No	
Se si, citate le istituzioni che hanno certificato la compatibilità con l'ambiente.			

40. Si sono constatati danni importanti al suolo e alla vegetazione nelle zone delle piste?			
Sì		No	
Se si, sono state adottate misure di ripristino?			
Sì		No	
Se si, citate i danni e le misure adottate.			

**Art. 15 e 16 Protocollo Difesa del suolo - Limitazione dell'apporto di inquinanti e minimizzazione di sostanze antisdrucciolo**

41. Quale iniziativa è stata intrapresa per ridurre per quanto possibile e preventivamente gli apporti di inquinanti nei suoli tramite l'aria, l'acqua, i rifiuti e altre sostanze dannose per
--

<sup>46</sup> Il Protocollo non è ancora entrato in vigore nella Repubblica italiana. In ogni caso questi additivi non sono utilizzati nella quotidiana preparazione delle piste ma solo (e non frequentemente) in casi del tutto eccezionali (es. manifestazioni sportive di livello internazionale).

l'ambiente?	
<p>Sì, attraverso il <b>Codice di Buona Pratica Agricola (Decreto Ministeriale 19 aprile 1999)</b>, previsto dalla Direttiva CEE 91/676, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.</p> <p>Il <b>Decreto 13 dicembre 2004</b>: Attuazione dell'articolo 5 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma politica agricola comune - Ecologia – stabilisce il recepimento di normative europee concernenti la protezione delle acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento (in particolar modo quello derivato da nitrati di origine agricola) e la protezione del suolo (in particolar modo riguardo: l'utilizzazione di fanghi di depurazione in agricoltura, l'erosione, i livelli di sostanza organica del suolo e la sua struttura e composizione).</p> <p>Secondo quanto previsto dal <b>Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36</b> (GU n. 059 Suppl.Ord. del 12/03/2003), <b>Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti</b>. Con il presente Decreto si stabiliscono “requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica”; il decreto disciplina anche i piani di ripristino ambientale per le discariche non più operative.</p> <p>Attraverso quanto previsto dal <b>Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n°152</b>, che nella parte terza tratta la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche mentre nella parte quarta disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati.</p>	

42. Per evitare la contaminazione dei suoli derivante dall'uso di sostanze dannose sono stati adottati regolamenti tecnici, sono previsti controlli e vengono attuati programmi di ricerca e azioni di informazione?			
Sì	X	No	
Se sí, quali?			
L'uso e la tipologia dei fertilizzanti è regolato, fra gli altri, dal <b>Decreto Legislativo 29 aprile 2006, n. 217</b> "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti".			
43. Dopo l'entrata in vigore del Protocollo è stato usato ancora il sale antigelo come sostanza antisdrucchiolo?			
Sì	X <sup>47</sup>	No	
Se si, è prevista la sua sostituzione con sostanze antisdrucchiolo spuntanti e meno contaminanti?			

<sup>47</sup> Il protocollo non è ancora stato ratificato dalla Repubblica Italiana, tuttavia si prende come riferimento la data di elaborazione del protocollo.



Sì		No	X
Riportate i dettagli.			

### Art. 17 Protocollo Difesa del suolo - Suoli contaminati, aree contaminate dismesse, gestione dei rifiuti

44. Sono state rilevate aree contaminate dismesse o aree sospette di essere contaminate?			
Sì	X <sup>48</sup>	No	
Se sì, sono state registrate e catalogate?			
Sì	X <sup>49</sup>	No	
Se sì, presso quali autorità/istituzioni sono tenuti i catasti delle aree contaminate dismesse?			
Presso le regioni; nello specifico è compito delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.).			
45. Qualora siano conosciute aree contaminate dismesse o aree sospette di essere contaminate, viene esaminato lo stato di queste aree e valutato il livello di rischio potenziale con metodi comparabili a quelli di altre Parti contraenti?			
Sì	X	No	
Se sì, citate i metodi indicandone la comparabilità.			
<p>Il <b>Decreto legislativo 03 Aprile 2006, n. 152</b>, alla Parte IV, Titolo V, “disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga".</p> <p>Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Decreto 25 Marzo 2002; Rettifiche al Decreto Ministeriale 13 Settembre 1999 riguardante l'approvazione dei metodi ufficiali di analisi chimica del suolo.</p>			

<sup>48</sup> Sì, come disposto dal **Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n°471** “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.” Secondo quanto disposto dall'Art.17 del presente regolamento le regioni, sulla base dei criteri definiti dall'A.N.P.A, devono predisporre l'Anagrafe dei siti da bonificare.

Il **Decreto legislativo 03 Aprile 2006, n. 152**, alla Parte IV, Titolo V, “disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga".

<sup>49</sup> Ut sopra

46. Sono stati definiti e realizzati dei sistemi di gestione dei rifiuti per evitare la contaminazione dei suoli, nonché per il trattamento preliminare, il trattamento e il deposito di rifiuti e di scorie?			
Sì	X	No	
Se sì, citate i sistemi.			
Secondo quanto previsto dal <b>Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36</b> (GU n. 059 Suppl.Ord. del 12/03/2003), <b>Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti</b> . Con il presente Decreto si stabiliscono “requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica”; il decreto disciplina anche i piani di ripristino ambientale per le discariche non più operative.			
La gestione dei rifiuti è ora disciplinata dal Decreto Legislativo 03 Aprile 2006, n.152, “Norma in materia ambientale” nella sua parte quarta.			

47. Sono state istituite aree di osservazione permanente per la costituzione di una rete alpina di aree di osservazione dello stato dei suoli?			
Sì	X <sup>50</sup>	No	

48. L'osservazione dei suoli a livello nazionale viene coordinata con altri sistemi di osservazione ambientale nei settori dell'aria, dell'acqua, della flora e della fauna?			
Sì		No	
Se sì, come?			

### Art. 18 Protocollo Difesa del suolo - Misure integrative

49. Sono state adottate misure integrative a quelle previste da questo Protocollo?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			
Numerose sono le leggi che vanno nella direzione degli obiettivi del presente Protocollo (pur senza averlo ratificato) entrate in vigore successivamente alla firma dello stesso (31 ottobre 2000).			

<sup>50</sup> ISPRA si occupa della gestione del Sistema Informativo Unico per la difesa del suolo.

### Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Difesa del suolo

50. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Si		No	
Se si, quali?			
Allo stato odierno il protocollo non è ancora stato ratificato dalla Repubblica italiana.			

### Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

51. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:
--

## ***C Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della protezione della natura e tutela del paesaggio (Protocollo del 20.12.1994)***

### **Art. 3 Protocollo Protezione della natura - Cooperazione internazionale**

1. In quali dei seguenti settori viene incentivata una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta).	
Rilevamento cartografico	x <sup>51</sup>
Istituzione, gestione e controllo delle aree protette e di altri elementi del paesaggio naturale e culturale meritevoli di protezione	x <sup>52</sup>
Interconnessione a rete dei biotopi	x <sup>53</sup>

<sup>51</sup> Il rilevamento cartografico non è uno dei principali settori in cui viene incentivata una maggiore cooperazione internazionale, tuttavia esistono casi in cui l'Italia ha promosso quest'ultima. Questo è avvenuto con la realizzazione del progetto "Sistema d'Informazione Geografica" (SIG) dell' Espace Mont Blanc nell'ambito del programma Interreg IIA Italia - Francia.

<sup>52</sup> La collaborazione tra il Parco Nazionale Mercantour e il Parco Naturale delle Alpi Marittime esiste sin dalla costituzione del Parco Naturale nel 1980. Successivamente, nel 1988, è stato siglato un accordo ufficiale di partenariato (charte de jumelage) e, da allora, tra le due aree protette, si verifica un'intensa collaborazione in tutti i campi, tra cui il progetto Interreg "Area protetta transfrontaliera Mercantour – Alpi Marittime" e le azioni comuni di monitoraggio, specialmente dello stambecco, del gipeto e del lupo.

<sup>53</sup> Attuazione in particolare della Convenzione sulla diversità biologica, della Rete ecologica pan-europea, della Strategia pan-europea sulla diversità biologica e paesaggistica e della Direttiva "Habitat" (92/43/CEE) per quanto riguarda la Rete europea dei siti Natura 2000.

Definizione di modelli, programmi/piani paesaggistici	
Prevenzione/riequilibrio di compromissioni della natura e del paesaggio	
Osservazione sistematica della natura e del paesaggio	X <sup>54</sup>
Ricerca	X <sup>55</sup>
Altre misure di protezione delle specie animali e vegetali selvatiche, della loro diversità e dei loro habitat, la definizione di criteri comparabili compresa	X <sup>56</sup>

2. Contrassegnate con una crocetta le forme che descrivono meglio la cooperazione.	
Accordi bilaterali	X <sup>57</sup>
Accordi multilaterali	X <sup>58</sup>
Sostegno finanziario	X <sup>59</sup>
Aggiornamento/Training	
Progetti comuni	X <sup>60</sup>
Altro	X

<sup>54</sup> L'osservazione sistematica della natura e del paesaggio è stata incentivata nella misura in cui l'Italia ha presieduto il Gruppo di lavoro Osservazione delle Alpi istituito per assicurare la piena operatività del SOIA con la deliberazione della Conferenza di Chambéry

<sup>55</sup> Studio elaborato dall'Accademia Europea di Bolzano in collaborazione con la Regione Valle d'Aosta "Creazione di nuove forme di cooperazione transfrontaliera a livello sub-statale per lo sviluppo sostenibile del territorio". Una sintesi dello studio insieme ad alcuni resoconti di esperienze di cooperazione transfrontaliera delle regioni italiane dell'arco alpino sono stati presentati a Roma in occasione del convegno "Strumenti giuridici della cooperazione per lo sviluppo sostenibile di un'area di montagna transfrontaliera", tenutosi presso la FAO il 1° giugno 2005.

<sup>56</sup> Protocollo di accordo internazionale per la gestione congiunta della popolazione di lupi sulle Alpi, firmato il 13 luglio 2006 dai rappresentanti dei Ministeri dell'Ambiente di Italia, Francia e Svizzera.

Progetto Life Coop che vedeva coinvolti Italia, Slovenia e Austria e che si è svolto dal 01/01/2004 al 31/12/2005 con lo scopo di valutare la possibile creazione di una metapopolazione alpina di orso bruno.

<sup>57</sup> Il Programma d'Iniziativa Comunitaria Interreg III A Alcotra è stato notificato dalle amministrazioni italiane e francesi alla Commissione Europea in data 4 dicembre 2000 e approvato ufficialmente in data 12 novembre 2001 con decisione (CE)01/2768. Alcotra fa parte della sezione A (cooperazione transfrontaliera) dei Programmi di iniziativa comunitaria Interreg ed è il terzo programma di cooperazione tra Italia e Francia che interessa i territori situati lungo il confine continentale tra i due Stati. Alcotra 2007-2013 è il quarto programma di cooperazione transfrontaliera lungo la frontiera continentale tra l'Italia e la Francia.

<sup>58</sup> Protocollo di accordo internazionale per la gestione congiunta della popolazione di lupi sulle Alpi, firmato il 13 luglio 2006 dai rappresentanti dei Ministeri dell'Ambiente di Italia, Francia e Svizzera.

Convenzione di Berna 16 settembre 1979 "Conservazione delle piante e degli animali selvatici europei e dei loro spazi vitali naturali", recepita in Italia con la legge n. 503 del 5 agosto 1981.

Convenzione Internazionale sul commercio delle specie in via di estinzione (CITES marzo 1973), recepita in Italia con la legge 19 dicembre 1975 n. 874.

Convenzione sulla diversità biologica 5 maggio 1992, recepita in Italia con la legge 14 Febbraio 1994, n. 124.

<sup>59</sup> Un esempio è rappresentato dal cofinanziamento nazionale del programma "Alpi" tra Italia e Francia. Per ulteriori dettagli a questo proposito si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005 (pagina 104).

<sup>60</sup> Progetti nell'ambito del programma comunitario INTERREG III A.

Progetto Life Coop fra Italia, Slovenia e Austria (cfr. nota 6).

Se avete scelto la voce “Altro”, riportate i dettagli della cooperazione.

- Comunità di Lavoro Regioni Alpine ARGE ALP, che intende trattare mediante una collaborazione transfrontaliera problemi e propositi comuni, in particolare quelli in campo ecologico, culturale, sociale ed economico, per promuovere la comprensione reciproca dei popoli dell’arco alpino e rafforzare il senso della comune responsabilità per lo spazio vitale delle Alpi.
- Costituzione della Rete Natura 2000 prevista dalla Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”, comunemente denominata Direttiva “Habitat”. Il recepimento della Direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 modificato ed integrato dal D. P. R. 12 marzo 2003 n. 120.

Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.

La forma di cooperazione che funziona meglio è rappresentata dai progetti comuni in quanto essi garantiscono omogeneità e applicazione uniforme dei criteri comuni e delle regole condivise. Inoltre essi consentono una più ampia partecipazione di attori istituzionali e stakeholders, garantendo allo stesso tempo un contatto stretto con il territorio.

3. Sono state create zone protette transfrontaliere?

Sì

x

No

Se sì, quali?

Attualmente nelle Alpi esistono diversi complessi di aree protette transfrontaliere. Fra i grandi complessi transfrontalieri vi sono:

- Parco Nazionale del Gran Paradiso (I) – Parco Nazionale della Vanoise (F) – Riserva Naturale della Bailletta (F), La Grande Sassiere (F), Plan de Tueda (F), Hauts de Villaroger (F), Tignes - Champagny (F) (272.541 ha)
  - Parco Naturale Vedrette di Ries - Aurina (I) – Parco Naturale della Zillertaler Hauptkamm (A) – Riserva Naturale Valsertal (A) – Parco Nazionale Hohe Tauern (A) – Riserve Naturali Kleinfragant (A), Wurten West (A), Bretterlich (A), Inneres Pöllatal (A), Paarseen – Schuhflicker – Heukareck (A), Zeller See (A), Sieben – Möser – Gerlosplatte (A), Rotmoos – Käfertal (A) – Riserva Naturale speciale del Piffkar (A)- Parco Nazionale Nockberge (A) (265.827 ha)
  - Parco Nazionale Svizzero (CH) – Parco Nazionale dello Stelvio (I) – Parco Naturale Adamello (I) – Parco Naturale Adamello Brenta (I) (264.720 ha)
- Parco Nazionale Mercantour (F) – Parco Naturale delle Alpi Marittime (I) – Parco Naturale Alta Valle Pesio e Tanaro (I) – Riserva Naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfré (I) (250.275 ha)
- Parco Naturale delle Prealpi Giulie (I) – Parco Nazionale e Riserva di biosfere Triglav (SI) (205.125 ha)
  - Parco Naturale Gruppo di Tessa (I) – Area di Quietè Ötztaler Alpen (A) – Area di Quietè Stubai Alpen (A) – Riserva di biosfere del Gurgler Kamm (A) – Area di Quietè di Kalkkögel (A) (117.390 ha)
  - Parco Naturale Regionale del Queyras (F) – Riserva Naturale della Fascia fluviale del Po (I) (68.110 ha)

4. Vengono concertate condizioni quadro con altre Parti contraenti per l'adozione di vincoli limitativi degli usi in funzione degli obiettivi del Protocollo?

Sì		No	x	Non rilevante	
Riportate i dettagli.					

--

**Art. 6 Protocollo Protezione della natura – Inventari**

**Attenzione: alla seguente domanda si deve rispondere solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di tre anni.**

5. È stato presentato lo stato di fatto della protezione della natura e della tutela del paesaggio in merito alle seguenti materie (conformi all'Allegato I, inclusi i sottopunti in esso riportati)? Citate il relativo inventario nonché la data della sua prima redazione e/o dell'ultimo aggiornamento.		
Materie secondo l'allegato I	Inventario	Data della sua redazione e/o del suo ultimo aggiornamento
“1. Stato della popolazione delle specie animali e vegetali selvatiche e dei loro biotopi”		
“2. Aree protette (superficie, percentuale sul territorio complessivo, scopo protettivo, funzioni protettive, usi,		

articolazione degli usi, proprietà)”		
“3. Organizzazione della protezione della natura e della tutela del paesaggio (struttura, competenze/attività, dotazione personale e finanziaria)”		
“4. Basi giuridiche (ai rispettivi livelli di competenza)”		
“5. Azioni di protezione della natura (quadro generale)”		
“6. Formazione e informazione pubblica (istituzioni/volontariato)”		
“7. Conclusioni, misure consigliate”		

**Art. 7 Protocollo Protezione della natura - Pianificazione paesaggistica**

**Attenzione: alle seguenti domande, relative all'art. 7, si deve rispondere solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di cinque anni.**

6. Esistono modelli, programmi e/o piani, con cui vengono definite le esigenze e le misure ai fini della realizzazione degli obiettivi della



protezione della natura e della tutela del paesaggio nel territorio alpino?			
Sì	x	No	
Riportate dettagli.			
<p><u>Normativa nazionale:</u></p> <p><b>Codice dei beni culturali e del paesaggio</b> (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42). Gli articoli sulla pianificazione paesaggistica contenuti nel Codice hanno avuto quali parametri di riferimento l'Accordo del 19 aprile 2001 tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio e gli innovativi principi contenuti nella Convenzione Europea del Paesaggio. Il Ministero ha il compito di individuare le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione (art. 145). Le regioni devono assicurare l'adeguata protezione e valorizzazione del paesaggio tramite l'approvazione di piani paesaggistici (o piani urbanistico – territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici) estesi a tutto il territorio regionale e non solo sulle aree tutelate ope legis e sulle località dichiarate di notevole interesse pubblico.</p> <p><u>Decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63</u> (GU 9 aprile 2008) - Ulteriori disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 42/04, in relazione al paesaggio. In particolare all'articolo 132 si afferma che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle Convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio.</p> <p><u>Normativa regionale:</u></p> <p><u>Piemonte:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legge Regionale 16 giugno 2008 n. 14: norme per la valorizzazione del paesaggio.</li> </ul> <p>Varie regioni hanno elaborato programmi e/o piani in cui vengono definite le esigenze e le misure ai fini della realizzazione degli obiettivi della protezione della natura e della tutela del paesaggio nel territorio alpino. A questo proposito si può fare riferimento al Piano Territoriale Paesistico della Regione Valle d'Aosta, al Piano Paesaggistico, i Piani di gestione Natura 2000 e le "Linee guida natura e paesaggio" della Provincia Autonoma di Bolzano, agli interventi finalizzati al mantenimento e miglioramento della componente paesaggistica promossi dalla Provincia Autonoma di Trento, al "Progetto di Rete Ecologica Comunale" della Regione Veneto e alla normativa della Regione Liguria in materia di aree protette. Per ulteriori dettagli a questo proposito si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005 (pagine 109, 118 e 120).</p>			

7. Se esistono o sono in preparazione modelli, programmi e/o piani, sono in questi presentati i seguenti elementi?

a) Stato di fatto della natura e del paesaggio e sua valutazione	x <sup>61</sup>
b) Stato da perseguire della natura e del paesaggio nonché le misure a ciò necessarie, in particolare:	x
- misure generali di protezione, gestione e sviluppo	x <sup>62</sup>
- misure per la protezione, la gestione e lo sviluppo di determinate parti della natura e del paesaggio	x <sup>63</sup>
- misure per la protezione e la gestione di fauna e flora selvatiche	x <sup>64</sup>

### Art. 8 Protocollo Protezione della natura - Pianificazione

8. Avviene un coordinamento della pianificazione paesaggistica e territoriale?	
Sì, in misura notevole	x
Sì, in misura ridotta	
No	
Qualora avvenga un coordinamento della pianificazione paesaggistica e territoriale, riportatene i dettagli.	
<p><u>Normativa nazionale:</u></p> <p><u>Decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63</u> (GU 9 aprile 2008) - Ulteriori disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 42/04, in relazione al paesaggio. In questo Decreto legislativo si prevede la sostituzione dell'articolo 133 (Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio), dove al comma 2 si afferma che il Ministero e le regioni cooperano per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di <b>pianificazione territoriale</b>, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la <b>conservazione</b>,</p>	

<sup>61</sup> La Regione Valle d'Aosta «assicura il continuo controllo e la permanente conoscenza del territorio e delle sue trasformazioni, attivando [...] sistemi conoscitivi continui [...]» (Piano Territoriale Paesistico art. 8 c. 1, allegato alla Legge regionale 10 aprile 1998 n. 13 “Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP).”)

<sup>62</sup> Fra le finalità del Piano Territoriale Paesistico della Valle d'Aosta vi è quella di assicurare uno sviluppo sostenibile che salvaguardi il diritto di tutti a fruire, con pari possibilità, delle risorse del territorio. Le prescrizioni e gli indirizzi aventi rilevanza paesistica perseguono altresì l'obiettivo di tutelare e valorizzare l'identità del paesaggio, di renderne evidenti e fruibili i valori e di assicurare la stabilità ecologica (Piano Territoriale Paesistico art. 1 c. 5, allegato alla Legge regionale 10 aprile 1998 n. 13).

<sup>63</sup> Il Piano Territoriale Paesistico della Valle d'Aosta per esempio adotta misure per la tutela del paesaggio sensibile (Piano Territoriale Paesistico art. 30 c. 1), allegato alla Legge regionale 10 aprile 1998 n. 13 “Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP).”)

<sup>64</sup> Per esempio il Piano Territoriale Paesistico della Valle d'Aosta prescrive per quanto riguarda la progettazione ed esecuzione delle strade e degli impianti a fune che vengano creati, ove del caso, attraversamenti protetti ad uso della fauna selvatica (Piano Territoriale Paesistico art. 21 c. 1h), allegato alla Legge regionale 10 aprile 1998 n. 13 “Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP).”)

**il recupero e la valorizzazione degli aspetti e dei caratteri del paesaggio**, i detti indirizzi e criteri considerano anche finalità di sviluppo territoriale sostenibile.

Normativa regionale:

Provincia Autonoma di Bolzano:

- L'amministrazione provinciale ha creato i presupposti di una collaborazione proficua e di reciproco vantaggio fra tutela del paesaggio e coordinamento territoriale, compattando i due settori all'interno di un unico dipartimento. (Dipartimento all'urbanistica, ambiente ed energia)

Valle d'Aosta:

- Legge regionale 10 aprile 1998 n. 13, art. 1 "Natura e finalità del piano territoriale paesistico (PTP) della Valle d'Aosta" c. 1 "Il Piano Territoriale Paesistico (PTP) è piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, ai sensi dell'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431; è quindi, ad un tempo, strumento di pianificazione urbanistica e di tutela e pianificazione paesaggistica.

Veneto:

Un esempio di coordinamento e pianificazione paesaggistica e territoriale è costituito dal "Progetto di Rete Ecologica Comunale", che rappresenta una tipologia innovativa della pianificazione sostenibile del territorio. Per ulteriori dettagli a questo proposito si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005 (pagina 120).

**Art. 9 Protocollo Protezione della natura - Interventi nella natura e nel paesaggio**

9. Sono stati creati i presupposti per valutare, nei casi di misure e progetti di carattere privato e pubblico, suscettibili di compromettere in modo rilevante o duraturo la natura e il paesaggio, gli effetti diretti e indiretti sull'equilibrio naturale e sul quadro paesaggistico?

Sì

x

No

Se sì, quali progetti devono essere sottoposti ad una valutazione?

Normativa nazionale:

Decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (GU 9 aprile 2008) - Ulteriori disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 42/04, in relazione al paesaggio

In particolare l'art. 143 riguarda il piano paesaggistico in cui si specifica, che l'elaborazione del piano paesaggistico comprende, tra le altre cose, l'analisi delle dinamiche di

trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo (art. 143, comma 1, par f)) e l'individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze di tutela (art. 143, comma 1, par. g)). Inoltre all'art. 146 si specifica che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Gli interventi che tali soggetti desiderano intraprendere devono essere sottoposti all'attenzione delle amministrazioni competenti e non possono essere effettuati senza autorizzazione.

Decreto legislativo 16 gennaio 2008 n. 4, Parte II Titolo I “Principi generali per le procedure di VIA, di VAS e per la Valutazione di Incidenza e l’Autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Art. 4 c. 1

*Le norme del presente decreto costituiscono recepimento ed attuazione:*

- a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;*
- b) della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la **valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati**, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003.*

Normativa regionale:

Provincia Autonoma di Bolzano:

- Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2001, n.63: Valutazione di incidenza per progetti e piani all'interno delle zone facenti parte della rete ecologica europea NATURA 2000, in attuazione della direttiva 92/43/CEE. Per ulteriori dettagli a questo proposito si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005 (pagina 46).
- Particolarmente esemplare è inoltre il servizio denominato Ecobrowser, voluto dall'Agenzia provinciale per l'ambiente e dalle Ripartizioni Natura, Paesaggio ed Informatica, che garantisce una partecipazione più allargata da parte della popolazione ai fenomeni di trasformazione del territorio. Per ulteriori dettagli a questo proposito si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005 (pagina 117).

10. Il risultato della valutazione di misure e progetti privati e pubblici, suscettibili di compromettere in modo rilevante e duraturo la natura e il paesaggio, ha avuto effetto sull'autorizzazione/realizzazione dei progetti?			
Sì	x <sup>65</sup>	No	

11. Ci è garanzia che non si verifichino compromissioni evitabili?			
Sì	x	No	
Se sì, come? Citate anche le relative disposizioni.			
<u>Normativa nazionale:</u>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) Parte sesta "Norme in materia di <b>tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente</b>"</li> </ul> <p>Art. 301 "Attuazione del <b>principio di precauzione</b>" c. 1 "<i>In applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione.</i>"</p> <p>Art. 304 "<b>Azione di prevenzione</b>" c. 1 "Quando un danno ambientale non si e' ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza."</p>			

12. Il diritto nazionale prevede compensazioni obbligatorie per le compromissioni inevitabili?			
--	--	--	--

<sup>65</sup> Commissione V.I.A.: il suo compito è quello di istruire i pareri relativi agli studi presentati e inoltre effettua verifiche e valutazioni su specifica richiesta del Ministro dell'Ambiente. L'istruttoria svolta dalla Commissione si conclude con un parere motivato da sottoporre al Ministro dell'Ambiente; questi, sentita la Regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, si pronuncia con proprio decreto sulla compatibilità ambientale "giudizio" obbligatorio e vincolante; esso può essere: positivo generalmente corredato da prescrizioni di carattere tecnico, interlocutorio negativo per carenza di documentazione presentata o negativo.

Decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (GU 9 aprile 2008) - Ulteriori disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 42/04, in relazione al paesaggio all'art. 146 si specifica che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Gli interventi che tali soggetti desiderano intraprendere devono essere sottoposti all'attenzione delle amministrazioni competenti e non possono essere effettuati senza autorizzazione.

Sì	x	No	
Se sì, quali? Citate anche le relative disposizioni.			
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) Parte sesta "Norme in materia di <b>tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente</b> "			
Gli artt. 305, 306, 308 affrontano il tema del ripristino ambientale e dei costi, dove si specifica che devono essere adottate tutte le iniziative per circoscrivere o eliminare qualsiasi fattore di danno e prendere tutte le misure di ripristino necessarie.			

13. Vengono ammesse compromissioni non compensabili?			
Sì		No	
Se sì, a quali condizioni? Citate anche le relative disposizioni.			

#### Art. 10 Protocollo Protezione della natura - Protezione di base

14. Vengono adottate misure atte a ridurre gli impatti e le compromissioni a danno della natura e del paesaggio?			
Sì	x	No	
Se sì, riportate i dettagli.			
<p>In Italia sono state adottate numerose leggi al fine di ridurre gli impatti e le compromissioni a danno della natura e del paesaggio. Fra queste vi sono misure atte a controllare le <b>emissioni inquinanti</b> (per ulteriori dettagli a questo proposito si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005, pagina 103), una legge diretta ad attuare la direttiva 97/3/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di <b>organismi nocivi</b> (per ulteriori dettagli a questo proposito si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005, pagina 105). Viene inoltre per esempio abolita per difendere l'ambiente naturale nella Regione Veneto la navigazione a motore sui laghi (per ulteriori dettagli a questo proposito si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005, pagina 115). A livello nazionale vi è una legge quadro in materia di <b>incendi boschivi</b> (per ulteriori dettagli a questo proposito si rinvia al</p>			

Rapporto italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005, pagina 104); a livello regionale vi è per esempio la Legge Regionale del Piemonte “Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi” n. 16 del 1994. Vi sono oltre a quest’ultima svariate altre misure che mirano alla prevenzione e alla lotta degli incendi boschivi, per esempio, come nel caso della Regione Liguria, attraverso un Piano regionale in materia (per ulteriori dettagli a questo proposito si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005, pagine da 121 a 123).

Anche per quanto riguarda la tutela del paesaggio, vengono adottate numerose misure sia a livello nazionale che regionale. A livello nazionale risulta particolarmente rilevante l’art. 135 “Pianificazione paesaggistica” del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42). Ai sensi del suddetto articolo *«1. Le regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato. A tal fine sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio, approvando piani paesaggistici ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale, entrambi di seguito denominati "piani paesaggistici". 2. Il piano paesaggistico definisce, con particolare riferimento ai beni di cui all'articolo 134, le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile.»*

A livello regionale si è dimostrata molto attiva in questo campo la Regione Piemonte che ha per esempio adottato la legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 “Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale”. Inoltre la Regione Piemonte ha realizzato interventi volti alla realizzazione di interventi di miglioramento dei pascoli montani di proprietà di enti pubblici (per ulteriori dettagli a questo proposito si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005, pagina 116). Anche la Provincia Autonoma di Bolzano mette in atto delle misure finalizzate a ridurre gli impatti e le compromissioni a danno della natura e del paesaggio e a questo proposito dal 1975 eroga contributi per il mantenimento e la valorizzazione del quadro paesaggistico tradizionale (per ulteriori dettagli a questo proposito si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005, pagine 119 e 120).

15. In che modo si tiene conto degli interessi della popolazione locale nelle misure atte a ridurre gli impatti e le compromissioni a danno della natura e del paesaggio?

La Conferenza Transfrontaliera Monte Bianco, con l’intento di coordinare il progetto "Milieux sensibles" con le dinamiche socio-economiche e di pianificazione territoriale,

ha considerato che le strategie immaginate per la tutela delle zone sensibili e dei paesaggi dovessero assolutamente **tener conto dei pareri e delle aspettative delle comunità locali.**

Normativa nazionale:

- Legge 6 dicembre 1991 n. 394 Legge Quadro sulle aree protette (G.U. n. 292 del 13.12.1991)

Per l'elaborazione di specifiche politiche di sviluppo delle aree parco che, attraverso il coinvolgimento delle popolazioni interessate, possano conciliare gli obiettivi di conservazione della natura con quelli di sviluppo socio-economico, la legge quadro introduce negli **art. 11, 12 e 14** (Regolamento del Parco - Piano per il parco - Iniziative per la promozione economica e sociale) gli strumenti di gestione adottati dall'Ente parco e dalla Comunità del parco.

- Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 modificato ed integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003. Entrambi recepiscono la Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla "*Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*", comunemente denominata Direttiva "Habitat": La conservazione della biodiversità europea viene realizzata tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali. In altre parole si vuole favorire l'integrazione della tutela di habitat e specie animali e vegetali con le attività economiche e con le esigenze sociali e culturali delle popolazioni che vivono all'interno delle aree che fanno parte della rete Natura 2000.

Anche a livello regionale si cerca di tenere conto degli interessi della popolazione locale nelle misure atte a ridurre gli impatti e le compromissioni a danno della natura e del paesaggio. A titolo esemplificativo si possono citare due leggi rispettivamente della Regione Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia. La prima ha l'obiettivo di promuovere il turismo naturalistico e culturale nelle aree protette, la seconda ha quale fine tra l'altro lo sviluppo delle popolazioni residenti nel territorio montano (per ulteriori dettagli a questo proposito si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005, pagine 114 e 108).

E' stato inoltre istituito nella Provincia Autonoma di Bolzano un servizio denominato "Landbrowser" con il fine di informare i cittadini sui piani paesaggistici dei loro comuni. (per ulteriori dettagli a questo proposito si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005, pagina 117).

16. Vengono adottate misure idonee a conservare e ripristinare particolari elementi strutturali, naturali e quasi naturali del paesaggio, biotopi, ecosistemi e paesaggi culturali



tradizionali?			
Sì	x	No	
Se sì, quali?			
<p>A livello nazionale vengono adottate numerose misure idonee a conservare e ripristinare particolari elementi del paesaggio. A questo proposito è prevista una legge per il ripristino ambientale dei siti inquinati, inoltre l'Italia, tramite attuazione della direttiva 92/43/CEE mira al mantenimento o al ripristino degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario (per ulteriori dettagli a questo proposito si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005, pagine 105 e 106).</p> <p>Anche le Regioni adottano misure simili: a titolo esemplificativo sia la Regione Piemonte che la Regione Valle d'Aosta hanno approvato delle leggi per la tutela delle piante monumentali (per ulteriori dettagli a questo proposito si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005, pagine 112 e 113).</p> <p>Anche la Regione Veneto si adopera a questo fine e ha per esempio adottato la Legge Regionale 13 Agosto 2004, n.16, "Contributo straordinario per l'interramento di linee elettriche aeree nel Parco Regionale dei Colli Euganei" (B.U.R. Veneto n. 30 del 21 luglio 2004). La presente Legge promuove, ai sensi dell'articolo 1, la tutela dell'ambiente naturale e paesaggistico e la salvaguardia di specifiche particolarità geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche. Vengono valorizzate e salvaguardate particolari zone di riconosciuto pregio ambientale che ricadono negli enti parco regionali e la Regione promuove interventi finalizzati ad integrare la rete elettrica nel contesto naturale ed ambientale attraverso l'interramento delle linee elettriche aeree con la cooperazione di tutti i soggetti interessati.</p>			

17. Esistono accordi con i proprietari o gestori dei terreni utilizzati a fini agricoli e/o forestali allo scopo di ottenere la protezione, la conservazione e la gestione di biotopi quasi naturali e meritevoli di protezione?			
Sì		No	
Se sì, riportate i dettagli.			

18. Quali strumenti di controllo mutuati dall'economia di mercato vengono utilizzati per ottenere uno sfruttamento agricolo e forestale adatto?
---

A livello regionale si può citare a livello esemplificativo la Regione Valle d'Aosta che, allo scopo di promuovere la diffusione del metodo biologico, ha adottato la legge Regionale del 16 novembre 1999, n. 36 "Disposizioni in materia di controlli e promozione per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici" (per ulteriori dettagli a questo proposito si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005, pagina 131).

19. Vengono impiegate le misure di incentivazione e di sostegno a favore dell'economia agricola e forestale (e di altri usi) per il raggiungimento degli obiettivi del Protocollo?

Sì

x

No

Se sì, riportate i dettagli.

In Italia, i programmi di incentivazione dell'agricoltura sono definiti a livello regionale. Ciascuna provincia stabilisce, mediante un piano di sviluppo agricolo, gli obiettivi delle misure contrattuali. I programmi agroambientali sono finanziati da Stato e Regioni.

Normativa nazionale:

Legge 11 febbraio 1992 n. 157

Ai sensi dell'art. 10 (Piani faunistico-venatori) c. 8g) i piani faunistico-venatori comprendono "*i criteri della corresponsione degli **incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali** [...] "*

Un'altra misura atta a sostenere l'economia agricola è il Comunicato del 3 gennaio 2002 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali relativo alla costituzione di un Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed eco-compatibile (per ulteriori dettagli a questo proposito si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005, pagina 127).

Normativa regionale:

Provincia Autonoma di Bolzano:

In Alto Adige, sin dal 1990, vengono versati contributi ecologici diretti. Per la tutela del paesaggio e le speciali forme di coltivazione, gli agricoltori operanti nelle aree protette ricevono aiuti finanziari in misura superiore del 50% rispetto ad altri che coltivano superfici non protette.

Inoltre in Provincia di Bolzano sono previste numerose **altre agevolazioni nell'agricoltura** fra cui anche una legge che prevede norme per l'agricoltura biologica (per ulteriori dettagli a questo proposito si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte

Generale presentato nel 2005 pagine 117 e 131).

Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 21 Ordinamento forestale (B.U. Trentino Alto Adige n. 050 S. ORD. N. 3 del 5.11.1996)

L' art. 2 c. 1d) prevede *“la consulenza ed assistenza gratuita per i proprietari dei beni silvo-pastorali e gli operatori forestali al fine di perseguire una più ottimale gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale.”*

Lombardia:

- Legge regionale 16 agosto 1993 n. 26 (GU n. 049 SERIE SPECIALE N. 3 del 11/12/1993 - BU Lombardia n. 033 S. ORD. N. 1 del 19/08/1993)  
Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria.

Ai sensi dell' art. 14 c. 3i) i piani faunistico - venatori provinciali hanno durata quinquennale e devono prevedere *“i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi agricoli, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali [...]”*

Ai sensi dell' art. 36 *“è istituito il fondo regionale per la concessione dei contributi previsti dall'art. 15, comma 1, della legge n. 157/92 ai proprietari o conduttori agricoli. [...]La Giunta regionale [...] determina i criteri per la concessione e la liquidazione dei contributi con riferimento, in via prioritaria, agli interventi di valorizzazione dell'ambiente [...]”*

Varie misure di incentivazione a favore dell'economia agricola e forestale per il raggiungimento degli obiettivi del Protocollo, e in particolare per incentivare l'agricoltura biologica, vengono impiegate in altre Regioni dell'arco alpino quali la Provincia Autonoma di Trento, la Liguria, la Valle d'Aosta, il Veneto e il Piemonte (per ulteriori dettagli a questo proposito si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005 pagine 113, 129, 131, 132 e 130).

### Art. 11 Protocollo Protezione della natura - Aree protette

20. Quali delle seguenti misure sono state adottate nel periodo di rapporto? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta).

Le aree protette esistenti vengono conservate e gestite in coerenza con la loro funzione protettiva.

x<sup>66</sup>

<sup>66</sup> Legge 6 dicembre 1991 n. 394 „Legge quadro sulle aree protette”.

Sono state istituite nuove aree protette.	x
Sono state ampliate le aree protette esistenti.	x
Qualora la situazione fosse cambiata, riportate i dettagli (nome dell'area protetta, categoria nazionale o IUCN dell'area protetta, direttiva FFH o uccelli, posizione geografica, dimensioni, zonazione, data di istituzione/ampliamento).	
<p>Nelle regioni italiane alpine sono state istituite e ampliate numerose aree protette. In Piemonte sono state istituite e/o ampliate la Riserva naturale orientata delle Baragge (3.980,27 ha), la Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa (1518,28 ha), il Parco naturale del Monte San Giorgio (387,84 ha), il Parco naturale del Monte Tre Denti – Freidou (821,43 ha), il Parco naturale di Conca Cialancia (974,52 ha), il Parco naturale del Colle del Lys (361,70 ha), la Riserva naturale speciale dello Stagno di Oulx (82,74 ha), la Zona di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero (4233,69 ha) e il Parco naturale Alta Valsesia (6511 ha) (per ulteriori dettagli a questo proposito si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005 pagina 111).</p> <p>In Valle d’Aosta è stato istituito il Parco Naturale del Mont Avic con legge regionale 19 ottobre 1989 n. 66 (GU n. 025 SERIE SPECIALE N. 3 del 30/06/1990 - BU Valle d'Aosta n. 047 del 31/10/1989) che è stato ampliato nel 2003.</p> <p>In Lombardia sono state istituite e/o ampliate il Parco Regionale della Grigna Settentrionale (5548 ha), il Parco naturale dell'Adda Nord (7400 ha), il Parco Naturale dell'Alto Garda Bresciano (32.269 ha), il Parco Naturale dell'Adamello (50.935 ha), il Parco Naturale del Monte Barro (665 ha) (per ulteriori dettagli a questo proposito si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005 pagina 110).</p>	

21. Quali misure sono state adottate per evitare compromissioni o distruzioni di aree protette nel territorio alpino (nel proprio Paese o in un altro)?
<p><u>Normativa nazionale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legge 6 dicembre 1991 n. 394: Legge quadro sulle aree protette (G.U. 13.12.1991 N. 292 Suppl. Ord.), art. 6 “Misure di Salvaguardia”</li> </ul> <p><u>Normativa nazionale:</u></p> <p>Anche a livello regionale vengono adottate numerose misure per evitare compromissioni o distruzioni di aree protette nel territorio alpino. Fra queste vi è la Regione Liguria, che fra l’altro tramite un’analisi ambientale individua le situazioni che presentano rischi di vulnerabilità, la Regione Valle d’Aosta che ha avviato un progetto volto alla tutela di alcune zone umide di particolare pregio naturalistico dal titolo</p>

“Monitoraggio e gestione delle zone umide inserite in Natura 2000”, la Regione Piemonte che fra l’altro ha istituito le “Guardie Ecologiche Volontarie” e infine la Regione Alto Adige nella quale ogni anno durante l’estate vengono impiegate 20 persone addette al servizio “protezione natura” al fine di garantire un’efficiente gestione delle aree protette (per ulteriori dettagli a questo proposito si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005 pagine 118, 119, 121, 122, 124 e 120).

22. È stata promossa l'istituzione o la gestione di parchi nazionali?	
Sì, in misura notevole	x
Sì, in misura ridotta	
No	
Riportate i dettagli.	
<p><u>Normativa nazionale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legge Quadro 6 dicembre 1991 n. 394</li> </ul> <p>Ai sensi dell’art. 1 c. 1 <i>“La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l’ istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.”</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Regio decreto-legge 3 dicembre 1922 n. 1584 convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473:</u> Istituzione del <b>Parco Nazionale del Gran Paradiso</b>.</li> <li>• <u>Legge del 24 aprile 1935 n. 740:</u> Istituzione del <b>Parco Nazionale dello Stelvio</b>.</li> <li>• <u>Decreto Ministeriale del 20 aprile 1990:</u> Istituzione del <b>Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi</b>.</li> <li>• <u>Decreto 02 marzo 1992:</u> <b>Parco Nazionale della Val Grande</b>.</li> </ul>	

23. Sono state istituite zone di rispetto e di quiete che garantiscono la priorità alle specie animali e vegetali selvatiche rispetto ad altri interessi?			
Sì	x	No	
Riportate i dettagli.			

Vari parchi naturali istituiscono zone di rispetto e di quiete. Ad esempio nelle Dolomiti, nel **Parco naturale Puez – Odle**, esistono zone di quiete in cui la circolazione è proibita, è vietato raccogliere piante e funghi ed è vietato raccogliere minerali e fossili.

Anche nel regolamento del **Parco Nazionale del Gran Paradiso**, si specifica all'articolo 12 - Disturbo della quiete e dell'ambiente naturale - che l'uso di apparecchi radio, televisivi e simili nonché l'impiego di strumenti produttivi di emissioni luminose devono avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale, alle persone e alla fauna.

24. Sono state esaminate le condizioni di compensazione delle particolari prestazioni rese dalla popolazione locale, in conformità con il diritto nazionale?

Sì

No

Se sì, specificate qual è stato il risultato e se in seguito sono state adottate misure adeguate.

#### Art. 12 Protocollo Protezione della natura - Rete ecologica

25. Sono state adottate misure idonee a creare una rete nazionale di aree protette individuate, biotopi e altri beni ambientali protetti e meritevoli di protezione?

Sì

x

No

Se sí, riportate i dettagli.

- L'Italia ha varato un programma per la definizione e lo sviluppo di una rete ecologica nazionale. Nel quadro di tale programma, il Ministero dell'Ambiente ha quindi commissionato uno studio sulla Rete Ecologica dei vertebrati italiani, conclusosi nel 2002. Lo scopo del progetto consisteva nel rappresentare una rete o una raccolta di superfici di diversa qualità ecologica e con diverse priorità in termini di protezione della natura e nell'evidenziare gli eventuali elementi di collegamento tra queste aree chiave, allo scopo di prevenire l'ulteriore frammentazione degli habitat e dei percorsi di diffusione dei vertebrati. (p. 140 libro "Rete ecologica transfrontaliera")

- Il progetto **Bioitaly**, finanziato dalla Unione Europea, è stato avviato dal Ministero dell'Ambiente attraverso il Servizio Conservazione della Natura proprio in attuazione della Direttiva Habitat 92/43 del 21 maggio 1992 e in virtù delle disposizioni della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette". La **prima fase**, esauritasi formalmente il 30 giugno 1995 ha previsto, con l'incarico alle Regioni e alle Province Autonome, attraverso la stretta collaborazione delle istituzioni scientifiche e in particolare con il coordinamento scientifico della Società Botanica Italiana, l'Unione Zoologica Italiana e la Società Italiana di Ecologia e con il supporto di una segreteria tecnica e di una rete informatica predisposte dall'ENEA, la redazione di un primo elenco ufficiale di siti di interesse comunitario da sottoporre alla Commissione Europea in applicazione della Direttiva. La lista è stata aggiornata nei mesi successivi (dicembre 1995). La **seconda fase**, che si è esaurita nel dicembre 1997, oltre a comprendere il completamento del censimento delle aree, sono state completate le schede Bioitaly relative ai siti di importanza nazionale e regionale (SIN e SIR).

26. Sono state adottate misure idonee a creare una rete transfrontaliera di aree protette individuate, biotopi e altri beni ambientali protetti e meritevoli di protezione?

Sì

x

No

Se sí, riportate i dettagli.

**Rete Natura 2000:**

Le attività svolte, finalizzate al miglioramento delle conoscenze naturalistiche sul territorio nazionale, vanno dalla realizzazione delle check-list delle specie alla descrizione della trama vegetazionale del territorio, dalla realizzazione di banche dati sulla distribuzione delle specie all'avvio di progetti di monitoraggio sul patrimonio naturalistico, alla realizzazione di pubblicazioni e contributi scientifici e divulgativi.

L'individuazione dei siti da proporre è stata realizzata in Italia dalle singole Regioni e Province autonome in un processo coordinato a livello centrale. Essa ha rappresentato l'occasione per strutturare una rete di referenti scientifici di supporto alle Amministrazioni regionali, in collaborazione con le associazioni scientifiche italiane di eccellenza (l'Unione Zoologica Italiana, la Società Botanica Italiana, la Società Italiana di Ecologia).

La Regione Piemonte per esempio ha destinato circa 278.554,98 ha a SIC individuati con DGR 419-14905 del 1996 successivamente modificata con DGR n.17-6942 del

2007 con cui la regione ha proposto al ministero dell'ambiente l'elenco delle aree destinate a zone di protezione speciale ai sensi della Direttiva Uccelli . Inoltre si sono definite le modalità con regolamento 16 R per la Vautazione di incidenza nei SIC.

Anche l'Alto Adige per esempio ha proposto 34 siti per la Rete Natura 2000, per una superficie complessiva di 137.740 ha, pari a circa il 18,6% del territorio provinciale (per ulteriori dettagli a questo proposito si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005 pagina 123).

- **Convenzione di Ramsar:**

Convenzione di Ramsar sulle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici firmata il 2 febbraio 1971. La Convenzione di Ramsar è stata ratificata e resa esecutiva dall'Italia con il DPR 13 marzo 1976, n. 448, e con il successivo DPR 11 febbraio 1987, n. 184. Questi siti esercitano un ruolo all'interno di una rete alpina, come aree centrali, soprattutto per gli uccelli, ma anche per gli anfibi, gli insetti e le piante idrofile.

27. Avviene un'armonizzazione degli obiettivi e delle misure in funzione di aree protette transfrontaliere?

Sì

x

No

Se sì, come? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).

Tramite discussioni/scambi bilaterali

x

Tramite discussioni/scambi multilaterali

x

Tramite l'armonizzazione degli obiettivi e delle misure progetto per progetto

x

Altro

Riportate i dettagli.



- Discussioni/scambi bilaterali: 1988 accordo ufficiale di partenariato (charte de jumelage) tra il Parco Nazionale Mercantour e il Parco Naturale delle Alpi Marittime.
- Discussioni/scambi multilaterali: vd. complessi di aree protette transfrontaliere elencati alla domanda n. 3.
- Armonizzazione degli obiettivi e delle misure progetto per progetto: Progetto Interreg “Area protetta transfrontaliera Mercantour – Alpi Marittime”.

### Art. 13 Protocollo Protezione della natura - Protezione di tipi di biotopi

28. Sono state adottate misure idonee ad assicurare la conservazione duratura di tipi di biotopi naturali o quasi naturali in dimensione sufficiente e con una distribuzione territoriale conforme alle loro funzioni?

Sì

x

No

Riportate i dettagli.

#### Normativa nazionale:

- **Convenzione di Ramsar:**

Si veda la risposta alla domanda 26.

- Legge 11 febbraio 1992 n. 157

Ai sensi dell’ art. 1 c. 5 “*Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 70/409/CEE, 85/411/CEE E 91/244/CEE [...] provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi [...]*”

- Legge 6 dicembre 1991 n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”

Ai sensi dell’art. 1 c. 3 “*I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:*

*a) **conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi [...]***”

#### Normativa regionale:

##### Lombardia:

- Legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 “Nuova disciplina del servizio volontario di

vigilanza ecologica.”

Ai sensi dell’ art. 4. c. 3 “*I siti compresi nella rete ecologica Natura 2000, i **biotopi** ed i complessi di biotopi di particolare rilevanza, individuati nella normativa regionale e nei piani territoriali di coordinamento provinciali, sono visitati regolarmente dalle guardie ecologiche volontarie, le quali compilano un formulario per ogni visita e un rapporto annuale sullo stato di conservazione.*”

#### Friuli Venezia Giulia:

- Decreto del Presidente della Giunta 12 ottobre 1999 (GU n. 019 SERIE SPECIALE N. 3 del 13/05/2000 - BU Friuli Venezia Giulia n. 051 del 22/12/1999) “Regolamento per la concessione degli **incentivi per il miglioramento della biodiversità nei biotopi** individuati ai sensi dell'art. 4, della legge regionale n. 42/1996, così come integrato dall'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 13/1998.

#### Valle d’Aosta:

- Legge regionale 30 luglio 1991 n. 30 (GU n. 046 SERIE SPECIALE N. 3 del 16/11/1991 - BU Valle d’Aosta n. 035 del 06/08/1991) “Norme per l’istituzione di aree naturali protette.”

Ai sensi dell’art. 25 c. 1 a) “*I provvedimenti di istituzione delle riserve naturali devono prevedere il divieto di attività od opere che possono comprometterne la salvaguardia ed in particolare:*

*a) modificare o alterare in senso negativo gli elementi che compongono il biotopo o il geotopo.*”

#### Liguria:

Legge regionale 2 maggio 1990 n. 30 (GU n. 045 SERIE SPECIALE N. 3 del 17/11/1990 - BU Liguria n. 011 del 23/05/1990) “Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica.”

Ai sensi dell’art. 2 c. 2 b) le guardie ecologiche volontarie realizzano compiti di controllo fra i quali si inserisce la “**conservazione** delle consociazioni floristiche e faunistiche e di loro **biotopi**, dei prodotti del sottobosco e delle emergenze geopedologiche”

#### Piemonte:

- Legge Regionale 3 aprile 1995 n. 47: Norme per la tutela dei biotopi. B.U.R.P. n.15 del 12 aprile 1995

Ai sensi dell’articolo 1, la Regione Piemonte « individua, studia e tutela i biotopi di interesse ecologico, culturale e scientifico presenti sul proprio territorio secondo le disposizioni della presente legge». Fra le finalità vi è quella di «**tutelare la diversità**»

**biogenetica delle specie e degli ambienti naturali** in armonia con i principi della Convenzione di Rio de Janeiro e di mantenere e ripristinare, in uno stato di conservazione soddisfacente, gli ambienti naturali e le specie di fauna e di flora selvatiche di particolare interesse.»

Provincia Autonoma di Trento:

- Legge Provinciale 29 agosto 1988 n. 28 (GU n. 004 SERIE SPECIALE N. 3 del 28/01/1989 - BU Trentino Alto Adige n. 040 SUPPL. ORD. N. 1 del 06/09/1988) “Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente.” Art. 18 “Interventi per la salvaguardia e il ripristino dei biotopi”.
- Legge 23 giugno 1986 n. 14 “Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico.”

29. Viene promossa la rinaturalizzazione di habitat compromessi?

Sì

x

No

Riportate i dettagli.

Normativa nazionale:

- Legge 11 febbraio 1992 n. 157

Ai sensi dell’ art. 1 c. 5 “*Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 70/409/CEE, 85/411/CEE E 91/244/CEE [...] provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi [...]*”

Normativa regionale:

Provincia Autonoma di Trento:

- Legge Provinciale 29 agosto 1988 n. 28 (GU n. 004 SERIE SPECIALE N. 3 del 28/01/1989 - BU Trentino Alto Adige n. 040 SUPPL. ORD. N. 1 del 06/09/1988) “Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente.” Art. 18 “Interventi per la salvaguardia e il ripristino dei biotopi”.

Piemonte:

- Legge Regionale 3 aprile 1995 n. 47: Norme per la tutela dei biotopi. B.U.R.P. n.15 del 12 aprile 1995

Art. 8 c. 1a): “Le aree gravate dai vincoli di tutela dei biotopi possono essere espropriate qualora l’espropriazione risulti necessaria al fine di **ripristinare le condizioni originali**”

**di biotopi** che abbiano subito modificazioni.”

**Attenzione: alla seguente domanda si deve rispondere solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di due anni.**

30. Ai fini della redazione di liste valide per l'intero territorio alpino, sono stati indicati i tipi di biotopi che richiedono l'adozione di misure per assicurare la conservazione duratura di tipi di biotopi naturali o quasi naturali in dimensione sufficiente e con una distribuzione territoriale conforme alle loro funzioni?

Sì*	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
-----	-------------------------------------	----	--------------------------

Se sì, quando sono stati indicati i tipi di biotopi?

L'Italia ha recepito la Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", comunemente denominata Direttiva "Habitat" tramite il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 modificato ed integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003. Allegato 1: "Tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione", punti 3 ("Habitat d'acqua dolce"), 4 ("Lande e arbusteti temperati"), 5 ("Macchie e boscaglie di sclerofille – Matorral"), 6 ("Formazioni erbose naturali e seminaturali"), 7 ("Torbiere alte, torbiere basse e paludi basse"), 8 ("Habitat rocciosi e grotte"), 9 ("Foreste").

**\* Va allegata la lista con i tipi di biotopi citati.**

#### **Art. 14 Protocollo Protezione della natura - Protezione delle specie**

31. Sono state adottate misure al fine di conservare le specie animali e vegetali selvatiche autoctone con la loro diversità specifica e con popolazioni sufficienti e con habitat sufficientemente grandi?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Riportate i dettagli.

Nel corso del 2005, Francia, Italia e Svizzera hanno attivato una forma di cooperazione transfrontaliera sul lupo nelle Alpi finalizzata alla gestione della popolazione di lupo alpino. Obiettivo strategico è riconoscere la popolazione di lupo alpino come una entità già consolidata e distinta dalle altre popolazioni limitrofe e garantirne la conservazione nel quadro dello sviluppo sostenibile delle aree rurali, promuovendo la coesistenza tra lupo e attività antropiche, attraverso la collaborazione dei tre Paesi in cui la popolazione di lupo è presente (Italia, Francia, Svizzera). La priorità politica è rafforzare e consolidare la cooperazione internazionale tra Italia

Francia e Svizzera per la gestione e conservazione di specie di fauna selvatica con area di distribuzione transfrontaliera.

Inoltre l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, su commissione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per la Protezione della Natura ha redatto un Piano di azione nazionale per la conservazione del Lupo.

Normativa nazionale:

- Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”.

Ai sensi dell' art. 5 c. 2 viene previsto per tutte le ZPS l'obbligo, da parte di regioni e province autonome, della messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione.

- Decreto Legge 16 agosto 2006, n. 251: Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica. (G.U. n. 191 del 18-8-2006)

*Il presente decreto è finalizzato ad assicurare la conformita' dell'ordinamento italiano alla normativa comunitaria concernente la conservazione della fauna selvatica.*

- Legge dell' 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.”

Ai sensi dell'art. 2 c. 1 fra le specie particolarmente protette viene inserito l'orso bruno.

La tutela dell'orso bruno è affidata in particolare, ai sensi dell' articolo 1, comma 4 del DPR 8 settembre 1997 n.357, nell'ambito del territorio di competenza, alla Provincia autonoma di Trento.

L'Italia ha inoltre aderito, tramite legge nazionale, all'Accordo sulla conservazione di popolazioni di pipistrelli, EUROBATS ed ha recepito tramite D.P.R. la Direttiva n. 92/43/CEE comunemente denominata Direttiva "Habitat" (per ulteriori dettagli a questo proposito si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005 pagine 101 e 102).

Normativa regionale:

Provincia Autonoma di Trento:

**Piano d'Azione interregionale per la Conservazione dell'Orso Bruno nelle Alpi Centro-orientali (PACOBACE)** approvato dalla Giunta Provinciale della Provincia autonoma di Trento in data 13 luglio 2007 al fine di un coordinamento delle attività a livello dell'arco

alpino centro orientale.

La Provincia Autonoma di Trento ha inoltre avviato con il Parco Adamello Brenta e l'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica il **Progetto Life Ursus** (per ulteriori dettagli a questo proposito si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005 pagina 122).

Provincia Autonoma di Bolzano:

- Per la conservazione e la tutela del patrimonio faunistico ed ittico sono previsti sussidi sia dalla legge provinciale del 9 giugno 1978, nr. 28 (legge sulla pesca), che dalla legge provinciale del 17 luglio 1987, nr. 14 (legge sulla caccia). Così nel 2006 sono stati erogati contributi per un ammontare complessivo di 516.002,00 Euro all'Associazione Cacciatori Alto Adige, a centri di recupero per l'avifauna autoctona, alla Federazione pescatori Alto Adige, per la realizzazione di semine con salmonidi e ciprinidi, per l'allevamento della trota marmorata e per semine di ciprinidi.
- Varie regioni alpine fra cui la Provincia Autonoma di Trento, la Provincia Autonoma di Bolzano, la Lombardia, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia hanno adottato delle leggi atte a regolamentare la raccolta e commercializzazione dei funghi (per ulteriori dettagli a questo proposito si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005 pagine 113, 114, 111, 115 e 108). Sono state inoltre adottate dalle Regioni Lombardia e Liguria norme per la tutela del patrimonio ittico (per ulteriori dettagli a questo proposito si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005 pagine 110 e 108). Anche il Piemonte si è adoperato a tutela della fauna acquatica tramite per esempio la Legge Regionale del 29 dicembre 2006, n. 37: Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca. Sono state inoltre adottate disposizioni per la protezione della fauna e l'attività venatoria da parte della Lombardia, del Piemonte e della Liguria (per ulteriori dettagli a questo proposito si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005 pagine 111, 112 e 110).

Vi sono inoltre molte altre norme adottate misure al fine di conservare le specie animali e vegetali fra cui la legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale" del Piemonte, che tutela la flora spontanea (artt. 13, 14 e 15) e la legge regionale 18 aprile 1995, n. 33 (GU n. 052 SERIE SPECIALE N. 3 del 30/12/1995 - BU Veneto n. 038 del 21/04/1995) del Veneto: Tutela del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa indigena nel Veneto.

**Attenzione: alla seguente domanda si deve rispondere solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di due anni.**

32. Ai fini dell'elaborazione di liste per tutta l'area alpina sono state indicate le

specie che richiedono misure particolari di protezione, in quanto sono minacciate in modo specifico?			
Sì	x	No	
Se sì, quando?			<p>Nel 1992 il WWF Italia in collaborazione con la Società Botanica Italiana e il Ministero dell'Ambiente ha redatto il Libro Rosso delle Piante d'Italia.</p> <p>Nel 1998 ha visto la luce il Libro Rosso degli Animali Vertebrati in Italia</p> <p>Nel 2002 il Libro Rosso degli Animali Invertebrati in Italia</p> <p>Infine nel 2005 il Libro Rosso degli Habitat della Rete Natura 2000 in Italia.</p> <p>La Provincia Autonoma di Bolzano ha indicato all'art. 2 della legge provinciale 13 agosto 1973 n. 27 le specie protette in quanto minacciate.</p>

**Art. 15 Protocollo Protezione della natura - Divieti di prelievo e di commercio**

33. Esistono norme giuridiche che vietano quanto segue?	Sì	No
La cattura, il possesso, il ferimento, l'uccisione di alcune specie di animali e in particolare il loro disturbo durante i periodi di riproduzione, di crescita e di svernamento	x	
Ogni distruzione, prelievo e detenzione di uova provenienti dalla natura	x	
Il possesso, l'offerta, l'acquisto e la vendita di esemplari delle specie medesime o loro parti, prelevati dalla natura	x	
La raccolta, la collezione, la recisione, il dissotterramento e l'estirpazione di determinate	x	

piante o parti di esse nel loro sito naturale		
Il possesso, l'offerta, l'acquisto e la vendita di esemplari prelevati dalla natura delle stesse specie	x	
Se si, quali? Citate le disposizioni.		
<p><u>Normativa nazionale:</u></p> <p>La <u>Legge dell' 11 febbraio 1992, n. 157</u> Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. (Suppl. Ord. n. 41 G.U.R.I. 25 febbraio 1992, n. 46) detta norme riguardanti l'esercizio venatorio, il prelievo e la detenzione di uova e il commercio di esemplari di fauna selvatica.</p> <p>Per quanto riguarda le norme giuridiche che vietano "il possesso, l'offerta, l'acquisto e la vendita di esemplari delle specie medesime o loro parti, prelevati dalla natura" e quelle che vietano "il possesso, l'offerta, l'acquisto e la vendita di esemplari prelevati dalla natura delle stesse specie" si può fare riferimento al <u>Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 275:</u> Riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, a norma dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 (GU n. 159 dell' 11 luglio 2001) e alla <u>Legge del 7 febbraio 1992 n. 150:</u> TESTO COORDINATO ED AGGIORNATO AL D.LG. 300/1999 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (per ulteriori dettagli a questo proposito si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005 pagina 107).</p> <p>Per quanto concerne invece le norme giuridiche che vietano "la raccolta, la collezione, la recisione, il dissotterramento e l'estirpazione di determinate piante o parti di esse nel loro sito naturale" essi vengono regolati dal <u>Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357</u> Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. (G.U. N. 284 DEL 23-10-1997, S.O. n.219/L). In particolare all' art. 9 c. 1 viene affermato che <i>"per le specie vegetali di cui all'allegato D, lettera b), al presente regolamento è fatto divieto di:</i></p> <p><i>a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie, nella loro area di distribuzione naturale;</i></p> <p><i>b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente raccolti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento."</i></p>		



### Normativa regionale:

Le regioni italiane hanno emanato disposizioni che disciplinano la tutela della fauna e il prelievo venatorio: per esempio la Provincia Autonoma di Bolzano ha emanato la Legge provinciale 17 luglio 1987 n. 14 (GU n. 044 SERIE SPECIALE N. 3 del 14/11/1987 - BU Trentino Alto Adige n. 034 del 28/07/1987) Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia. Altre regioni quali la Liguria, la Valle d'Aosta, il Veneto, il Piemonte, la Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento hanno adottato simili misure (per ulteriori dettagli a questo proposito si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005 pagine 110, 114, 115, 112, 111 e 113).

Anche per quanto concerne la tutela della flora sono state emanate disposizioni a riguardo dalle regioni italiane:

### Provincia Autonoma di Trento:

- Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2003 (GU n. 048 SERIE SPECIALE N. 3 del 06/12/2003 - BU Trentino Alto Adige n. 039 del 30/09/2003)  
Regolamento concernente la raccolta della Cicerbita alpina, il divieto di asportazione di bonsai naturali e la rideterminazione dell'elenco delle specie protette in attuazione dell'art. 3, secondo comma, della legge provinciale 25 luglio 1973, n. 17 (Protezione della flora alpina).

### Friuli Venezia Giulia:

- Legge regionale 18 agosto 1972, n. 44 (GU n. 238 del 12/09/1972 - BU Friuli Venezia Giulia n. 031 del 24/08/1972) Protezione della flora spontanea.

### Piemonte:

- Legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale.

Art. 13 Cotica erbosa superficiale – la cotica erbosa e la lettiera, nonché lo strato superficiale dei terreni non possono essere asportati, trasportati e commerciati

Art. 15 – Protezione della flora – sono vietate la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento, la detenzione di parti, nonché il commercio tanto allo stato fresco che secco, salvo quanto disposto dall'art. 33, delle specie vegetali a protezione assoluta di cui all'elenco allegato che fa parte integrante della presente legge.

**Attenzione: alla seguente domanda si deve rispondere solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di due anni.**

34. Sono state indicate le specie animali e vegetali protette dalle misure

elencate nell'art. 15, commi 1 e 2 del Protocollo Protezione della natura?			
Sì*	x	No	
Se sì, quando?			
<u>Normativa nazionale:</u>			
La <u>Legge dell' 11 febbraio 1992, n. 157</u> Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. (Suppl. Ord. n. 41 G.U.R.I. 25 febbraio 1992, n. 46), all' art. 2 c. 1. elenca le specie protette. (vd. allegato)			
<u>Normativa regionale:</u>			
La Provincia Autonoma di Bolzano ha indicato all'art. 2 della <u>legge provinciale n. 27 del 13 agosto 1973</u> (G.U. 3 novembre 1973 n. 284 – BU Trentino Alto Adige 11 settembre 1973 n. 39) le specie protette per le quali sono vietati la cattura e l'abbattimento, la vendita, la custodia ed ogni trattamento, come pure è vietato danneggiare ed asportare le loro crisalidi, larve, uova, nidi, cove e dimore, inclusi i formicai di qualsiasi tipo. (vd. allegato)			
Inoltre attraverso la legge sulla flora (legge provinciale 28 giugno 1972 n. 13) la Provincia ha posto sotto tutela completa 23 specie, mentre delle restanti specie di flora spontanea non rientranti in tale elenco é consentita la raccolta complessiva giornaliera, per persona, di non più di dieci assi fiorali (steli fioriferi). (vd. allegato)			

**\*Va allegata la lista delle specie animali e vegetali indicate.**

35. Qualora siano stati emanati divieti di prelievo e di commercio in conformità all'art. 15 del Protocollo Protezione della natura, sono state autorizzate delle eccezioni a tali divieti?			
Sì	x	No	
Se sì, quali?			
<u>Normativa nazionale:</u>			
La legge 11 febbraio 1992 n. 157 vieta la detenzione, l'acquisto e la vendita di esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi (art. 21 c.1ee))			
<u>Normativa regionale:</u>			
<u>Friuli Venezia Giulia:</u>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Legge regionale 18 agosto 1972, n. 44</u> (GU n. 238 del 12/09/1972 - BU Friuli Venezia Giulia n. 031 del 24/08/1972, PUBBLICATA NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE N. 31 DEL 24 AGOSTO 1972) Protezione della flora spontanea.</li> </ul>			

Art. 3: “Fanno eccezione ai divieti di cui all’art. 2 le piante che si trovino, assieme alle altre erbe, entro il perimetro dei prati quando vengono sfalciati per la fienagione e che sono tagliate assieme al resto.”

36. È avvenuta la definizione dei termini indicati nell’art. 15, comma 1 del Protocollo Protezione della natura e cioè “periodi di riproduzione, di crescita e di svernamento”?

Sì	x	No
----	---	----

Se sì, come? Riportate le definizioni

All’interno del progetto Interreg Lexalp sono stati definiti i termini “**Periodo di riproduzione**” e “**Periodo di crescita**”:

**Periodo di riproduzione:** periodo durante il quale una specie depone e cova le uova, allevando i suoi piccoli fino all’apprendimento del volo. Comprende, oltre al periodo di riproduzione propriamente detta, anche l’occupazione dei luoghi di cova, nonché il periodo di dipendenza delle nidiate una volta lasciato il nido.

**Periodo di crescita:** non si registra alcun uso significativo del sintagma “periodo di crescita” al di fuori della Convenzione delle Alpi, mentre alcuni fra gli atti più rilevanti in materia di tutela della fauna selvatica fanno riferimento al divieto di disturbare deliberatamente le specie durante il loro periodo di dipendenza. Il termine “periodo di dipendenza” è una proposta del Gruppo di Armonizzazione.

37. È avvenuto il chiarimento di altri termini che potrebbero creare delle difficoltà di interpretazione scientifica?

Sì	x	No
----	---	----

Se sì, quali sono stati i termini e come sono stati definiti?

Lexalp è un progetto della durata di tre anni (gennaio 2005 – febbraio 2008) co-finanziato nell’ambito del Programma INTERREG IIIB Spazio Alpino. Obiettivo del progetto è dunque l’armonizzazione della terminologia nelle quattro lingue di lavoro della Convenzione (francese, italiano, sloveno e tedesco) al fine di consentire agli stati firmatari di cooperare efficacemente superando le barriere costituite dalle diversità tra i singoli ordinamenti giuridici nazionali, per la concezione e l’attuazione di politiche comuni nell’ambito della tutela del territorio e della pianificazione territoriale.

**Art. 16 Protocollo Protezione della natura – Reintroduzione di specie autoctone**

38. Il vostro Paese promuove la reintroduzione e la diffusione di specie animali e vegetali selvatiche autoctone nonché di sottospecie, razze ed ecotipi, a condizione che sussistano i presupposti contenuti nell'art. 16, comma 1 del Protocollo Protezione della natura?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Riportate i dettagli.

- Progetto di reintroduzione del Gipeto Barbuto nell'ambito del Programma Comunitario INTERREG III A Italia - Svizzera
- Progetto di reintroduzione dello stambecco nell'ambito della collaborazione tra il Parco naturale delle Alpi Marittime e il Parco del Mercantour.
- Legge dell' 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. (Suppl. Ord. n. 41 G.U.R.I. 25 febbraio 1992, n. 46).

Art. 11 c. 3: *“Al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la **immissione** di specie autoctone previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.”*

39. La reintroduzione e la diffusione avvengono sulla base di conoscenze scientifiche?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Riportate i dettagli.

Ai sensi dell'art. 11 c. 3 della Legge dell' 11 febbraio 1992, n. 157 *“è consentita la **immissione** di specie autoctone **previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.**”*

L'Istituto nazionale per la fauna selvatica è un organismo nazionale di ricerca e consulenza con competenza nel settore della conservazione e gestione della fauna selvatica omeoterma. Esso esprime i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province, nonché dagli enti gestori delle aree protette.

40. Dopo la reintroduzione viene controllato e, se necessario, regolato lo sviluppo delle specie animali e vegetali interessate?					
Sì	x <sup>67</sup>			Non applicabile	

#### **Art. 17 Protocollo Protezione della natura - Divieto di introduzione**

41. Vengono emanate disposizioni nazionali che garantiscono che non siano introdotte specie animali e vegetali selvatiche in una regione in cui queste non risultano comparse in modo naturale per un periodo storico accertato?					
Sì	x		No		
Se sì, queste disposizioni prevedono delle eccezioni?					
Sì		No		Non applicabile	
Qualora esistano, indicate, se rilevanti, le rispettive disposizioni e le eventuali eccezioni.					
<p>Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 vieta “la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone” (art. 12 c. 3).</p> <p>Anche la legge 11 febbraio 1992 n. 157 prevede che l'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva possa effettuarsi purché essa appartenga alle specie autoctone. (art. 20 c. 1)</p>					

#### **Art. 18 Protocollo Protezione della natura - Rilascio di organismi mutati geneticamente**

42. Esistono norme giuridiche che, prima del rilascio di organismi mutati geneticamente, prevedono la valutazione dei rischi che comportano per l'uomo e l'ambiente?					
Sì	x		No		
Se sì, quali? Citate le norme e indicatene il contenuto.					
Decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 224 Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (G.U. n. 194 del 22 agosto 2003)					

<sup>67</sup>L' Istituto nazionale per la Fauna Selvatica ha lo scopo di censire il patrimonio costituito dalla fauna selvatica, studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali e controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle Regioni e dalle Province.

#### **Art. 19 Protocollo Protezione della natura - Misure integrative**

43. Sono state adottate maggiori misure di protezione che vanno al di là di quelle previste dal presente Protocollo?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Se sì, quali?			
Le regioni italiane adottano numerose misure per la protezione della natura fra cui azioni di educazione ambientale rivolte soprattutto ai ragazzi e alla comunità loro intorno. Un esempio di ciò è il progetto "Adotta un Sic" promosso dalla Regione Liguria e rivolto al mondo della scuola per avvicinarlo alle valenze naturalistiche dei siti della Rete Natura 2000 (per ulteriori dettagli a questo proposito si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005 pagine 123 e 124).			

#### **Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Protezione della natura**

44. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Se sì, quali?			

#### **Valutazione dell'efficacia delle misure adottate**

45. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:
--

### ***D Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna (Protocollo del 20.12.1994)***

#### **Art. 4 Protocollo Agricoltura di montagna - Ruolo degli agricoltori**

1. Vengono riconosciuti gli agricoltori nel territorio alpino per i loro compiti multifunzionali
--

come protagonisti essenziali del mantenimento del paesaggio naturale e culturale?			
Si	x	No	
Se si, come?			
<p>La normativa nazionale e quella regionale considerano l'agricoltura di montagna come un elemento determinante per la tutela del territorio. Nelle singole regioni esistono i Piani di sviluppo rurale 2007-2013. Per ulteriori dettagli a proposito dei Piani di sviluppo rurale e sulle politiche regionali si rinvia al rapporto Italiano concernente la Parte Generale (pagine 133,134 e 162).</p> <p>Normativa nazionale di riferimento:</p> <p>Legge 10 maggio 1976, n. 352: Attuazione della Direttiva Comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (GU n. 146 del 04/06/1976)</p> <p>Regione Veneto: Legge Regionale 18 Gennaio 1994, n.2: Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani” (B.U.R. n.6 del 21/1/1994). <i>La legge si propone di <b>salvaguardare e valorizzare le zone montane.</b></i></p> <p>In Lombardia, le Comunità montane lombarde hanno elaborato Piani di Sviluppo Socio Economici (PSSE) in cui la rilevanza dell'agricoltura di montagna è espressa con l'elaborazione di specifici Piani Agricoli di Comunità Montana</p> <p>Provincia Autonoma di Bolzano: Il riconoscimento del ruolo degli agricoltori alpini avviene in particolar modo attraverso alla Misura 211 del Piano Sviluppo Rurale 2007-2013: “Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane”. L'obiettivo di tale misura consiste, secondo quanto affermato dalla Provincia Autonoma di Bolzano, consiste « [...]nel compensare gli svantaggi naturali e il conseguente minore reddito dell'imprenditore. Si intende così assicurare la continuazione nel lungo periodo dell'attività agricola, tenendo conto anche che tale sovvenzione produce effetti che vanno al di là dell'ambito prettamente agricolo: tutela del territorio e conservazione del paesaggio alpino; protezione dalle calamità naturali; soddisfacimento delle esigenze del settore turistico; mantenimento di un adeguato livello di presenza umana in zone minacciate di spopolamento. La permanenza di un'agricoltura di tipo estensivo e tradizionale, consente di preservare il paesaggio tradizionale, di conservare gli equilibri idrogeologici esistenti, di preservare il territorio da eventi franosi e alluvionali in grado di compromettere seriamente l'ambiente e la sua biodiversità. La concessione di tale contributo copre l'intera gamma di peculiarità geomorfologiche, climatiche, ecologiche e socio-economiche e costituisce un concreto <b>riconoscimento del ruolo dell'agricoltore di montagna</b> nella sua continua ricerca di un adeguato equilibrio tra attività economiche ed esigenze di protezione dell'ambiente. L'obiettivo della misura consiste quindi nel mantenimento di un'agricoltura estensiva e rispettosa dell'ambiente nelle zone di montagna.»</p>			

2. Gli agricoltori nel territorio alpino vengono resi partecipi delle decisioni e delle misure per le zone montane?			
Si	x	No	
Se si, come?			
<p>Gli agricoltori nel territorio alpino vengono resi partecipi delle decisioni e delle misure per le zone montane in particolare attraverso la Misura 431 Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013. Detta misura riguarda la “Gestione dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione di competenze e animazione”, essa, secondo quanto affermato nel Piano di Sviluppo Rurale per il Veneto, è «finalizzata a sostenere la fase di costituzione del partenariato e l’attività propria dei GAL. Lo sviluppo della conoscenza delle problematiche territoriali locali consente di individuare dei temi di particolare rilievo su cui impennare la strategia di sviluppo locale. Questa deve essere costruita dal basso attraverso un’effettiva partecipazione delle popolazioni locali.» La Misura 431 è stata attuata dalle regioni italiane dell’arco alpino tramite l’approvazione del PSR. In particolare l’approvazione del PSR è avvenuta nella Provincia Autonoma di Bolzano tramite la delibera n. 3241 dell’ 01 ottobre 2007 della Giunta Provinciale, nella Regione Veneto con DGR n. 3560 del 13 novembre 2007, nella Regione Valle d’Aosta con deliberazione del Consiglio regionale n. 3399/XII del 20 marzo 2008, nella Regione Piemonte con deliberazione della Giunta regionale n. 44-7485 del 19 novembre 2007, nella Regione Liguria con deliberazione n.49 dell’11 dicembre 2007, nella Provincia Autonoma di Trento tramite la delibera della Giunta Provinciale n. 651 del 14 marzo 2008, nella Regione Lombardia con delibera della Giunta Regionale n. 3910 del 27 dicembre 2006 e nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con deliberazione della Giunta Regionale n. 643 del 22/03/2007.</p>			

### Art. 6 Protocollo Agricoltura di montagna - Cooperazione internazionale

3. Quali delle seguenti attività vengono perseguite nell'ambito della cooperazione internazionale per quanto riguarda l'agricoltura di montagna? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).	
Valutazioni comuni dello sviluppo della politica agricola	Si esegue nell’ambito Europeo
Consultazioni reciproche prima di importanti decisioni di politica agricola per l'attuazione di questo Protocollo	
Cooperazione transfrontaliera tra tutte le autorità competenti, in particolare tra le amministrazioni regionali e gli enti locali per assicurare la realizzazione degli	x <sup>68</sup>

68 Manifesto delle Alpi della Regione europea Trentino – Alto Adige – Tirolo (26 gennaio 2001)



obiettivi di questo Protocollo	
Promozione della cooperazione internazionale tra istituti di ricerca e di formazione	x <sup>69</sup>
Promozione della cooperazione internazionale tra organizzazioni agricole e ambientali	x <sup>70</sup>
Promozione di iniziative comuni	x <sup>71</sup>
Promozione della cooperazione internazionale tra i media	
Promozione dello scambio di conoscenze ed esperienze	x <sup>72</sup>

4. Contrassegnate con una crocetta le forme che descrivono meglio la cooperazione.	
Accordi bilaterali	
Accordi multilaterali	x
Sostegno finanziario	
Aggiornamento/Training	
Progetti comuni	X <sup>73</sup>
Altro	x
Se avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.	
Manifesto delle Alpi della Regione europea Trentino – Alto Adige – Tirolo (26 gennaio 2001)	
Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.	
La forma di cooperazione che funziona meglio è rappresentata dai progetti comuni in quanto essi garantiscono omogeneità e applicazione uniforme dei criteri comuni e delle regole	

<sup>69</sup> Un esempio di cooperazione internazionale tra istituti di ricerca e di formazione è il progetto SUSTALP "Valutazione degli strumenti dell'Unione Europea in riguardo al loro contributo per un'agricoltura ecologica nell'arco alpino" a cui partecipano l'Accademia Europea di Bolzano EURAC (Italia), il RaumUmwelt Broggi-Mattanovich Planungs GesmbH (Austria), l'Alpenforschungsinstitut GmbH (Germania), l'Universität Augsburg (Germania) e l'Österreichische Vereinigung für Agrarwissenschaftliche Forschung (Austria).

<sup>70</sup> Un esempio fondamentale è rappresentato dalla partecipazione delle principali organizzazioni agricole nazionali ("Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana – Confagricoltura", Confederazione Italiana Agricoltori CIA, Confederazione Nazionale Coldiretti COLDIRETTI) al COPA (Comitato delle organizzazioni professionali agricole), creato nel 1958 quale prima organizzazione europea degli agricoltori, all'interno del quale sono rappresentati vari Stati alpini quali Austria, Germania, Francia e Slovenia. (fonte: Sito COPA - COGECA)

<sup>71</sup> Un esempio di iniziativa comune è rappresentata dal convegno "Agricoltura di montagna ai confini - Regione dei sapori Alta Pusteria" che si è configurato come l'evento finale del progetto Interreg IIIa (Italia-Austria).

<sup>72</sup> Provincia Autonoma di Bolzano: LEADER: Misura 421 (PSR) – "Cooperazione transnazionale ed interterritoriale". «Supporta le strategie di sviluppo locale e agevola l'attuazione di progetti di interesse comune, attraverso la collaborazione e lo scambio di conoscenze ed esperienze tra i diversi ambiti sociali ed economici.»

<sup>73</sup> Progetti ed iniziative realizzati in ambito Leader + e INTERREG III A

condivise. Inoltre essi consentono una più ampia partecipazione di attori istituzionali e stakeholders, garantendo allo stesso tempo un contatto stretto con il territorio.

**Art. 7 Protocollo Agricoltura di montagna - Incentivazione dell'agricoltura di montagna**

5. Vengono adottate le seguenti misure per incentivare l'agricoltura di montagna? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).	Sì	No
Incentivazione differenziata delle misure di politica agricola, a tutti i livelli, in corrispondenza delle differenti condizioni dei siti		
Incentivazione dell'agricoltura di montagna che tiene conto delle condizioni naturali sfavorevoli dei siti	x	
Sostegno di aziende che garantiscano una coltivazione minima in siti estremi	x	
Equo compenso del contributo che l'agricoltura di montagna fornisce nell'interesse generale alla conservazione e alla cura del paesaggio naturale e culturale nonché alla prevenzione dei rischi naturali, e che supera gli obblighi generali in base ad accordi contrattuali, vincolati a progetti e a prestazioni.	x	
Se sono state adottate una o più misure di incentivazione tra quelle indicate, riportatene i dettagli.		
In Italia ci sono variate misure per incentivare l'agricoltura di montagna. Per dettagli a questo proposito si rinvia al Rapporto Italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005 (pagine 133 e 134).		
Misura PSR: "Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane" vd. domanda 1.		

**Art. 8 Protocollo Agricoltura di montagna - Pianificazione territoriale e paesaggio culturale**

6. Si tiene conto delle condizioni specifiche delle zone montane nell'ambito della pianificazione territoriale, della destinazione delle aree, del riordinamento e del miglioramento fondiario, nel rispetto del paesaggio naturale culturale?			
Sì	x	No	
Riportate i dettagli.			
La tutela e conservazione del paesaggio rurale vengono perseguite attraverso vari strumenti. Per dettagli a proposito di questi strumenti (come per esempio la pianificazione del territorio rurale o il sostegno dell'agricoltura biologica) si rinvia al Rapporto Italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005 (pagine 133 e 134).			

7. E' prevista la disponibilità di terreni necessari per un uso agricolo compatibile con l'ambiente e adatto ai siti, al fine di adempiere ai molteplici compiti dell'agricoltura di montagna ?			
Sì		No	
Se si, secondo quali criteri sono stati scelti questi terreni?			
I terreni non vengono individuati dal legislatore ma bensì dall'agricoltore che decide il metodo di produzione. Nel caso decidesse di produrre in modo ecocompatibile secondo diversi criteri (Bioland, Demter, biologico, integratio) ci sono diversi tipi di incentivazione. Eccezione qualora vengono toccati siti di interesse comunitario (NATURA 2000) è possibile attraverso i piani di gestione imporre un certo tipo di uso agricolo.			

8. Vengono conservati e ripristinati gli elementi tradizionali del paesaggio culturale (boschi, margini boschivi, siepi, boscaglie, prati umidi, secchi e magri, alpeggi) e la loro coltivazione?			
Sì	x	No	
Se si, riportate degli esempi.			
Per dettagli sulla legge regionale in Veneto per la conservazione e il mantenimento dei prati e pascoli (Legge Regionale 24 Gennaio 1992, n.5) si rinvia al Rapporto Italiano concernente la Parte Generale (pagina 162).			
I Programmi di sviluppo rurale prevedono delle incentivazioni e dei premi per la conservazione e il ripristino di elementi tradizionali del paesaggio, per esempio nella Provincia Autonoma di Bolzano vi sono dei premi per l'alpeggio.			

9. Vengono adottate misure particolari per la conservazione delle fattorie e degli elementi architettonici rurali tradizionali, nonché per l'ulteriore impiego dei metodi e materiali caratteristici di costruzione?			
Sì	x	No	
Se si, quali?			
Per dettagli sulla normativa nazionale e regionale in materia di conservazione delle fattorie e degli elementi architettonici rurali tradizionali si rinvia al Rapporto Italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005 (pagine 126 e 136).			
Il Programma di Sviluppo Rurale – (Reg. CE n. 1698/2005 del 20.09.2005) prevede la “Riquilificazione e sviluppo dei villaggi - Misura 322” PSR «Obiettivo della misura è il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali con la valorizzazione di			

villaggi posti in zone marginali, creando i presupposti, in termini di infrastrutture, per una rivitalizzazione sociale ed economica dei centri abitati. Per villaggi marginali si intende i Comuni rurali o loro frazioni con una densità di popolazione non superiore a 50 ab./kmq, situati ad un'altitudine non inferiore ai 700 m s.l.m. e con distanza dal centro produttivo principale di almeno 3 chilometri

Tipologia e misure dei finanziamenti:

- Realizzazione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione ed ampliamento di fabbricati pubblici e privati di interesse pubblico, di costruzioni tipiche dell'ambiente montano e di manufatti che presentino caratteristiche significative per il territorio, per importanza storica, religiosa o architettonica. I fabbricati potranno essere destinati esclusivamente a servizi pubblici ovvero ad attività artistiche, culturali, turistiche, educative e naturalistiche;
- Recupero delle strutture pubbliche all'interno dei nuclei abitati, anche per destinarle ai servizi di informazione turistica e di assistenza al traffico;
- Risanamento e recupero dei centri storici dei villaggi, mediante la realizzazione di opere di arredo urbano (es. fontane);
- Miglioramento delle condizioni di accesso ai villaggi (es. costruzione di strade, marciapiedi, piste ciclabili ecc.).

Nella Provincia Autonoma di Bolzano gli interventi previsti dalla misura verranno finanziati dall'Unione Europea, dall'Amministrazione centrale e dalla Provincia complessivamente con un tasso dell'80%. » Sono per esempio previsti contributi per la realizzazione di infrastrutture sulle malghe.

### **Art. 9 Protocollo Agricoltura di montagna - Metodi di coltivazione adatti alla natura e prodotti tipici**

10. Sono state adottate tutte le misure indispensabili per favorire l'impiego e la diffusione nelle zone montane di metodi coltivazione estensiva, adatti alla natura e caratteristici del luogo, nonché a tutelare e a valorizzare i prodotti agricoli tipici che si distinguono per i metodi di produzione originali, localmente limitati e adatti alla natura?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, quali sono queste misure?

Per dettagli a proposito delle normativa nazionale e regionale vigente in Italia in materia di modalità di iscrizione dei prodotti a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta nell'albo dei prodotti di montagna, di controlli e promozione per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici e della valorizzazione dei prodotti regionali tipici e di qualità si rinvia al Rapporto Italiano concernente la Parte Generale (pagine 125, 127-132).

Progetti:

In Valle d'Aosta nel 2003 è stato elaborato il Progetto Fontina Qualità, che si prefiggeva l'obiettivo di migliorare il settore caseario e quindi il reddito dei dipendenti ad esso appartenenti.

Provincia Autonoma di Bolzano: contributi concernenti i prodotti agricoli di qualità. In particolare le iniziative per le quali può venire concesso il contributo sono: «Ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, costi per la preparazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine; introduzione di norme di assicurazione della qualità, sistemi di tracciabilità e sistemi di audit ambientale; formazione del personale, chiamato ad applicare i nuovi sistemi e le nuove procedure; contributi pagati agli organismi di certificazione riconosciuti per i sistemi di sicurezza della qualità; controlli obbligatori adottati a norme della normativa comunitaria ove la legislazione comunitaria che tali costi devono gravare sulle imprese.»

Provincia Autonoma di Bolzano : contributi pari all'80% dei costi dovuti alle spese di controllo nell'agricoltura biologica.

11. Sono stati cercati con altre Parti contraenti criteri comuni per favorire l'impiego e la diffusione nelle zone montane di metodi coltivazione estensiva, adatti alla natura e caratteristici del luogo, nonché a tutelare e a valorizzare i prodotti agricoli tipici, che si distinguono per i metodi di produzione originali, localmente limitati e adatti alla natura?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Se sì, quali sono questi criteri?

Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 220: Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico. (Suppl. ordinario n. 69, alla Gazz. Uff. n. 129, del 5 giugno). Per ulteriori dettagli si rinvia al Rapporto Italiano concernente la Parte Generale (pagina 128).

#### **Art. 10 Protocollo Agricoltura di montagna - Allevamenti adatti ai siti e diversità genetica**

12. Quali misure sono state adottate per mantenere gli allevamenti con la loro diversità di razze caratteristiche compresi gli animali domestici tradizionali e i rispettivi prodotti tipici, in modo adatto ai siti, limitato al terreno disponibile e compatibile con l'ambiente?

Vengono realizzati diversi progetti, per esempio il progetto *Le vie della pastorizia* realizzato dall'Associazione Italiana Razze Autoctone a Rischio di estinzione che ha tra i suoi obiettivi il censimento, in alcune vallate alpine, delle razze bovine, ovine e caprine autoctone minacciate di estinzione e la descrizione della inerente tecnica di allevamento. Il progetto prevede, inoltre, il censimento delle aziende che effettuano la transumanza dal fondovalle agli alpeggi attraverso tracciati e vie storiche, e la cui attività contribuisce positivamente al

mantenimento del paesaggio e della naturalità delle zone montane.

I Piani di sviluppo rurale 2007-2013 prevedono degli incentivi e dei premi per l'allevamento di razze caratteristiche e animali domestici tradizionali.

13. Vengono mantenute le strutture agricole, pastorizie e forestali, necessarie per gli allevamenti tradizionali?			
Sì	x <sup>74</sup>	No	

14. In caso di allevamenti erbivori estensivi viene mantenuto un rapporto adeguato ai rispettivi siti tra il bestiame e le superfici foraggere?			
Sì	x <sup>75</sup>	No	

15. Sono state adottate le misure indispensabili per il mantenimento degli allevamenti tradizionali (in particolare nel campo della ricerca e della consulenza riguardante il mantenimento della diversità genetica delle razze di bestiame e delle colture)?			
Sì	x	No	

Se sì, quali sono le misure adottate? Indicate in particolare anche gli eventuali risultati della ricerca e della consulenza.

Provincia Autonoma di Bolzano: Agevolazioni per organizzazioni zootecniche con sede operativa sul territorio provinciale (in particolare vengono finanziati fino al 100 % dei costi di mostre, fiere e per la partecipazione a forum per lo scambio di conoscenza; fino al 100 % dei costi per l'adozione e la tenuta dei libri genealogici e registri anagrafici; fino al 70 % dei costi dei test di determinazione di qualità genetica e della resa del bestiame)

**Art. 11 Protocollo Agricoltura di montagna - Commercializzazione**

16. Sono state adottate misure per creare condizioni di commercializzazione a favore dei

<sup>74</sup> Provincia Autonoma di Bolzano: agevolazioni per la nuova costruzione, la ristrutturazione e il risanamento di rimesse agricole e costruzioni ad uso aziendale nell'agricoltura (stalla, fienile, locale deposito latte, concimaie ecc.)

<sup>75</sup> Nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 varie regioni alpine hanno stabilito il rapporto ammissibile tra le UBA allevate e la superficie foraggera.

La Regione Lombardia per esempio ha stabilito che vengano considerate ammissibili a contributo le superfici foraggere che mantengono il rapporto tra le UBA allevate e la superficie foraggera compreso tra 0,5 e 3 UBA/ettaro.

La Regione Piemonte definisce il rapporto tra le UBA allevate e la superficie foraggera compatibile con la BPA (Normale Buona Pratica Agricola) a seconda del tipo di zona: in particolare il suddetto rapporto è pari a 2 per le zone svantaggiate, a 3,5 per le altre zone e a 2,5 per le zone vulnerabili

La Regione Valle d'Aosta stabilisce come carico massimo annuo (UBA/Ha) per la BPA 3 UBA/Ha per le razze bovine non autoctone e 4 UBA/Ha per la razza bovina valdostana, mentre per le misure agroambientali essi sono rispettivamente 1,5 e 2,2.

prodotti dell'agricoltura di montagna?			
Si	x	No	
Se si, quali?			
<p>In Italia vengono realizzati diversi progetti ed iniziative per creare le condizioni di commercializzazione a favore dei prodotti dell'agricoltura di montagna. Per dettagli a questo proposito si rinvia al Rapporto Italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005 (pagina 131). Nella Provincia Autonoma di Bolzano ci sono contributi per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli.</p> <p>Si fa riferimento al Programma di Sviluppo Rurale approvato il 12 settembre 2007 con decisione n° 4153 dall' Unione Europea e applicato dalle regioni e province autonome italiane attraverso i loro Programmi di sviluppo rurale.</p> <p>Nell'ambito del Manifesto delle Alpi della Regione europea Trentino – Alto Adige – Tirolo (26 gennaio 2001) all'art. 2 “Agricoltura e foreste” viene affermato che « [...] sono da prevedere efficaci incentivi economici per le produzioni ecologiche e per la commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità. [...]».</p>			

17. Esistono marchi di denominazione d'origine controllata e di garanzia della qualità, a tutela sia dei produttori che dei consumatori?			
Si	x	No	
Se si, quali? Elencate i marchi e indicate anche la rispettiva data di lancio.			
<p>L'Italia vanta attualmente il primato europeo tra i prodotti riconosciuti con la qualifica di Denominazione d'Origine Protetta (DOP), Indicazione Geografica Protetta (IGP) e Specialità Tradizionale Garantita (STG).</p> <p>L'Amministrazione sostiene e favorisce con sempre maggiore forza il sistema delle denominazioni che l'Europa ha adottato per sviluppare e proteggere i prodotti alimentari. E' grazie a questi sistemi che è possibile incoraggiare le produzioni agricole e i produttori, proteggendo i nomi dei prodotti contro imitazioni ed abusi, aiutando nel contempo i consumatori a riconoscere e a scegliere la qualità. (sito Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali)</p> <p>DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta), DOC (Denominazione di Origine controllata), DOCP (Denominazione di Origine Controllata e Protetta), IGT (Indicazione Geografica Tipica), PRODOTTO BIOLOGICO.</p> <p>Codice produttore –uova: introdotto con Reg. CE n. 5/2001 per motivi di rintracciabilità e dà indicazioni sul produttore delle uova e il sistema di allevamento.</p>			

#### **Art. 12 Protocollo Agricoltura di montagna - Limitazioni della produzione**

18. Nel caso di un'eventuale introduzione di limitazioni della produzione agricola è stato
--

tenuto conto delle esigenze particolari di un'economia agricola nelle zone montane adatta ai siti e compatibile con l'ambiente?			
Si	x	No	
Se si, come?			
Quote Latte: Regolamento. (CEE) n 3950 del 28.12.1992 (introduce il prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario)			
Legge nazionale n. 468 del 1992 (Recepimento del Reg. comunitario )			
DPR n. 569 del 23.12.1993 (direttiva di attuazione)			
Reg. CE 1788 del 29.9.2003 (sostituisce il Reg. CEE 3950/92)			
Reg. CE 595 del 30.3.2004 (direttiva di attuazione)			
Legge nazionale n. 119 del 30.5.2003 (sostituisce la legge n. 468/92)			
DM del 31.7.2003 (direttiva di attuazione della legge n. 119/03)			

### Art. 13 Protocollo Agricoltura di montagna - Economia agricola e forestale come unità

19. È stata incentivata la silvicoltura adatta alla natura sia come base di reddito complementare delle aziende agricole sia come attività lavorativa integrativa degli occupati nell'agricoltura?			
Si	x	No	
Se si, come?			
Nell'ambito del Manifesto delle Alpi della Regione europea Trentino – Alto Adige – Tirolo (26 gennaio 2001) all'art. 2 “Agricoltura e foreste” viene affermato che «Per poter assicurare uno sviluppo sostenibile dello spazio vitale della popolazione alpina è di fondamentale importanza salvaguardare l'azione polifunzionale dell'agricoltura di montagna e della silvicoltura [...] Devono pertanto essere elaborati dei programmi globali che investano tutti i livelli della politica agricola, volti a garantire la sopravvivenza dell'agricoltura di montagna e della silvicoltura e quindi a ristabilire un equilibrio nelle zone svantaggiate e a compensare le maggiori necessità lavorative. [...]»			
20. Si tiene conto delle funzioni protettive, produttive e ricreative, nonché di quelle ecologiche e biogenetiche del bosco, in un rapporto con le aree agricole adatto ai siti e in armonia con il paesaggio?			
Si	x	No	



Se si, come?
<p>La materia è regolamentata dalla legislazione forestale, sia nazionale che regionale, le regioni e Province Autonome hanno varato delle leggi in materia, per esempio nella Provincia Autonoma di Bolzano si fa riferimento alla legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21.</p> <p>Nell'ambito del Manifesto delle Alpi della Regione europea Trentino – Alto Adige – Tirolo (26 gennaio 2001) all'art. 2 "Agricoltura e foreste" viene affermato che « [...] La <b>funzionalità dei boschi</b>, soprattutto di quelli protetti e delle riserve forestali, va garantita attraverso provvedimenti più efficaci nel settore della silvicoltura, applicando tecniche di intervento naturalistiche e azioni mirate di rimboschimento come pure riconoscendo ai proprietari dei boschi particolari indennizzi a fronte di impegni che eccedono le attuali disposizioni per la conservazione del patrimonio forestale montano. Le opere di regimazione dei corsi d'acqua e di difesa dalle valanghe devono essere realizzate, ove possibile, sulla base di tecniche che tengano maggiore conto delle esigenze ambientali e naturali. [...] »</p>

21. L'attività di pastorizia e di popolamento di selvaggina viene regolamentata tramite misure tali da evitare danni insostenibili alle foreste e alle aree ad uso agricolo?			
Si	x	No	
Se si, come? Citate le relative disposizioni.			
<p>Per dettagli sulla regolamentazione regionale si rinvia al Rapporto Generale concernente la Parte Generale (pagina 110).</p> <p>Provincia Autonoma di Bolzano</p> <p>Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 21, art. 29 (danni da selvaggina) c. 1: «Al fine di prevenire i danni da selvaggina ungulata ai boschi, nella pianificazione degli abbattimenti la consistenza della stessa deve essere tenuta in equilibrio con le risorse foraggere offerte dall'ambiente naturale.»</p> <p>Nell'ambito del Manifesto delle Alpi della Regione europea Trentino – Alto Adige – Tirolo (concluso il 26 gennaio 2001) all'art 2 ("Agricoltura e foreste") viene affermato che «[...] Il settore della caccia dovrà essere gestito sulla base di migliori piani di abbattimento che consentano una adeguata regolazione della selvaggina, così come attraverso misure biologiche di tutela nelle riserve, tendendo conto delle esigenze di equilibrio ecologico nonché delle attività agricole e selvicolturali.»</p>			

**Art. 14 Protocollo Agricoltura di montagna - Ulteriori fonti di reddito**

22. Viene incentivata la creazione e lo sviluppo di ulteriori fonti di reddito nelle zone montane, soprattutto su iniziativa e a favore della popolazione locale, e in particolare nei settori connessi all'agricoltura come l'economia forestale, il turismo e l'artigianato, per sostenere la conduzione delle aziende familiari a reddito pieno, complementare e accessorio,
---

in sintonia con la conservazione del paesaggio naturale e culturale?			
Si	x	No	
Riportate dettagli ed eventualmente esempi di incentivazione.			
Per le misure di incentivazione nella Regione Friuli Venezia Giulia si rinvia al Rapporto Italiano concernente la Parte Generale (pagina 128).			
Misura PSR “Servizi essenziali per la popolazione rurale”: la misura si pone l’obiettivo di migliorare il reddito delle popolazioni rurali garantendo i requisiti minimi di igiene previsti dalle normative nazionale e comunitaria nel caso della produzione di latte e permettendo l’esercizio di attività secondarie e complementari a quella agricola			
Misura PSR: “Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane” vd domanda 1.			
Nell’ambito del Manifesto delle Alpi della Regione europea Trentino – Alto Adige – Tirolo (concluso il 26 gennaio 2001) all’art 2 (“Agricoltura e foreste”) viene affermato che «[...] E’ necessario incentivare la conservazione delle imprese tradizionali familiari nel settore dell’agricoltura di montagna e della silvicoltura, non solo attraverso interventi di pianificazione territoriale ma anche incoraggiando l’attivazione di nuove fonti di reddito, ad esempio nel settore del turismo e dell’artigianato [...]»			

**Art. 15 Protocollo Agricoltura di montagna - Miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro**

23. Quali delle seguenti misure sono state adottate per migliorare le condizioni degli addetti alle attività agricole e forestali nelle zone montane e riacquiescere lo sviluppo delle loro condizioni di vita e di lavoro con lo sviluppo economico e sociale in altri settori e altre zone del territorio alpino?	
Il miglioramento dei collegamenti di trasporto	X
Le costruzioni e le ristrutturazioni di abitazioni e fabbricati rurali	x
L'acquisto e la manutenzione di impianti e macchinari	x
Altro	x
Riportate i dettagli delle misure adottate.	
Gli interventi attuati sui territori delle regioni interessate dalla Convenzione delle Alpi sono volti ad assicurare il mantenimento ed il potenziamento delle infrastrutture collettive di transito e di collegamento, oltre al miglioramento della viabilità interpodereale e al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni agricole. A tale proposito vanno menzionate alcune disposizioni di particolare rilievo come: la Legge 24 dicembre 2003, n. 38 che reca disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell’architettura rurale; la Legge 6 luglio 2002, n. 137, ovvero il Codice dei beni culturali del paesaggio.	

Per dettagli sulle misure intraprese a livello locale, come ad esempio in Valle d'Aosta e in Veneto, si rinvia al Rapporto Italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005 (pagina 135 e 132).

Nella Provincia Autonoma di Bolzano il Piano di sviluppo rurale 2007-2013 comprende la misura "Servizi essenziali per la popolazione rurale" che ha come «Obiettivo della misura è il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali con la creazione dei servizi indispensabili, tra cui essenziali e primari quelli dell'acqua potabile. Inoltre, la misura si pone l'obiettivo di migliorare il reddito delle popolazioni rurali (...). Nella Provincia sono inoltre previste agevolazioni fiscali (per esempio per coltivatori diretti in caso di arrotondamento di un'azienda agricola, per coltivatori diretti in caso di formazione di un'azienda agricola, Riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale - persona fisica Riconoscimento quale società - imprenditore agricolo professionale o società a coltivazione diretta), agevolazioni per lavori edili riguardanti per esempio costruzioni ad uso aziendale nell'agricoltura (stalla, fienile, locale deposito latte, concimaie ecc.) e agevolazioni per l'acquisto dei seguenti edifici agricoli: casa d'abitazione, stalle e fienili, rimessa agricola.

Misura PSR: "Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane" vd domanda 1.

"Riqualificazione e sviluppo dei villaggi - Misura 322" PSR vd domanda 9.

#### **Art. 16 Protocollo Agricoltura di montagna - Misure integrative**

24. Sono state adottate misure integrative di protezione che vanno al di là di quelle previste dal presente Protocollo?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

Per dettagli sulle misure integrative regionali si rinvia al Rapporto Italiano concernente la Parte Generale (pagine 128 e 133).

Provincia Autonoma di Bolzano: Indennizzo per la lotta contro fitopatie soggette a denuncia (Vaiolatura e giallumi europei delle drupacee, colpo di fuoco batterico, scopazzi del melo) e Premio di primo insediamento per giovani agricoltori (sostegno ai giovani agricoltori per agevolare l'assunzione di aziende agricole, promozione del passaggio delle aziende agricole da una generazione alla prossima).

#### **Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Agricoltura di montagna**

25. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?

Sì		No	
----	--	----	--

Se si, quali?

### Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

26. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:
--

## ***E. Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane (Protocollo del 27.2.1996)***

### **Art. 1 Protocollo Foreste montane - Finalità**

1. Si provvede a conservare le foreste montane come habitat quasi naturale e, quando ciò sia necessario, a svilupparle o a aumentarne l'estensione e migliorarne la stabilità adottando le seguenti misure?	Si	No
Si adottano metodi di rinnovazione forestale naturali.	x	
Si persegue un patrimonio forestale ben strutturato, stratificato, con specie arboree adatte al rispettivo sito.	x	
Si impiega materiale di riproduzione forestale autoctono.	x	
Si evitano erosioni e costipamenti del suolo, mediante metodi di uso e prelievo rispettosi dell'ambiente.		

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

#### Normativa nazionale

DECRETO 2 febbraio 2005 (GU n. 164 del 16/07/2005)

Attuazione dei programmi pilota a livello nazionale in materia di afforestazione e riforestazione, ai sensi dell'articolo 2, punto 3, della legge 1 giugno 2002, n. 120.

Esiste una legislazione comunitaria, nazionale e regionale specifica nel settore vivaistico forestale ed un gruppo di lavoro interregionale sul tema.

### **Art. 2 Protocollo Foreste montane -Considerazioni delle finalità nelle altre politiche**

2. Si tiene conto delle seguenti finalità/obblighi del Protocollo Foreste montane nelle altre politiche del vostro Paese?	Si	No
---	----	----

L'inquinamento atmosferico viene gradualmente ridotto ad un livello che non sia dannoso per gli ecosistemi forestali. Ciò vale anche per l'inquinamento dovuto a trasmissioni transfrontaliere di inquinanti atmosferici.		
Sono state contenute le popolazioni di ungulati entro limiti che permettono la rinnovazione naturale di foreste montane idonee ai siti senza dover ricorrere a particolari misure protettive.		
Nelle zone di confine, vengono armonizzate con altre Parti contraenti le rispettive misure di regolamentazione della selvaggina.		
Per il ripristino di una pressione selettiva naturale sulle specie di ungulati, nonché nell'interesse della protezione della natura viene favorita la reintroduzione di predatori, in misura adeguata alle esigenze generali della regione.	x	
La salvaguardia di foreste montane in grado di assolvere alle proprie funzioni ha priorità rispetto al pascolo boschivo. Il pascolo boschivo viene pertanto contenuto o, se necessario, del tutto soppresso, in misura tale da permettere la rinnovazione di foreste adatte ai siti, la prevenzione di danni del suolo e soprattutto la salvaguardia della funzione protettiva del bosco.		
L'uso delle foreste a scopi ricreativi viene gestito e, dove necessario, contenuto in modo tale da non pregiudicare la conservazione e la rinnovazione delle foreste montane. A questo proposito si deve tener conto delle esigenze dei sistemi ecoforestali.	x	
Considerata l'importanza di un utilizzo sostenibile del legno per l'economia nazionale e la cura delle foreste, viene promosso il potenziamento degli impieghi del legno proveniente da foreste coltivate in modo sostenibile.		
Al rischio di incendi boschivi si fa fronte tramite misure preventive adeguate e un'efficiente lotta antincendio.	x	
Non essendo possibile realizzare una silvicoltura con metodi naturali e finalizzata all'efficienza di tutte le funzioni delle foreste, senza disporre di personale qualificato idoneo, si provvede affinché il personale addetto sia sufficiente e qualificato.		
Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni		
<u>Decreto 20 dicembre 2001</u> : Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (G. U. 26 febbraio		

2001, n. 48)

Legge del 21 novembre 2000, n. 353: Legge quadro in materia di incendi boschivi (G.U.R.I 30-11-2000, n. 280).

Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione economica del 5 agosto 1998:

Definizione, coordinamento e finanziamento ai sensi della Legge 16 aprile 1987, n.183, del programma degli interventi finanziari relativi alla protezione delle foreste contro gli incendi per l'anno 1998, di cui al Regolamento CEE n.2158/82, modificato dal Regolamento CE n.308/97. G.U. n.252 del 28/10/1998. Per ulteriori dettagli su questo proposito si rinvia al Rapporto Italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005 (pagina 141).

In varie regioni italiane esistono delle leggi regionali sulla prevenzione e la lotta agli incendio bioschivi. Si cita come esempio la Legge Regionale del 1997, n. 6 della Regione Liguria e la Legge Regionale 24 gennaio 1992 n. 6 della Regione Veneto. Per ulteriori dettagli a questo proposito si rinvia al Rapporto Italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005 (pagina 144 e 146).

Interventi importanti di alcune Regioni e Province Autonome (Trento, Piemonte, Friuli Venezia Giulia) per la qualificazione delle maestranze forestali (albi delle ditte, patentini, anche in attuazione del D. 227)

Politiche di public procurement (approvato il piano nazionale, gruppo di lavoro istituito per i mobili, ...) che sostengono impiego del legno (specialmente certificato) in edilizia. Dichiarazioni pubbliche ufficiali Province Autonome Trento e Bolzano su impiego legno certificato PEFC.

Diverse regioni hanno attivato contributi per la filiera legno-energia.

#### **Art. 4 Protocollo Foreste montane - Cooperazione internazionale**

3. Quali delle seguenti attività vengono perseguite nell'ambito della cooperazione internazionale? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).

Valutazioni comuni dello sviluppo della politica forestale.	
Consultazioni reciproche prima di importanti decisioni per l'attuazione di questo Protocollo.	
Cooperazione transfrontaliera tra tutte le autorità competenti, in particolare tra le amministrazioni regionali e gli enti locali per realizzare le finalità del Protocollo.	x <sup>76</sup>

<sup>76</sup> Per esempio nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG IIIA Italia-Francia, denominata ALCOTRA (Alpi Latine Cooperazione Transfrontaliera), che ha come scopo principale il favorire la cooperazione transfrontaliera. Nell'ambito del programma, uno dei progetti realizzati in Valle d'Aosta riguarda la gestione dei boschi di protezione. (fonte: sito web della Regione Valle d'Aosta).

Incentivazione della cooperazione internazionale tra istituti di ricerca e di formazione.	x <sup>77</sup>
Incentivazione della cooperazione internazionale tra organizzazioni forestali e ambientali.	x <sup>78</sup>
Incentivazione di iniziative comuni.	x
Incentivazione della cooperazione internazionale tra i media.	
Promozione dello scambio di conoscenze ed esperienze.	

4. Contrassegnate con una crocetta le forme che descrivono meglio la cooperazione.	
Accordi bilaterali	
Accordi multilaterali	
Sostegno finanziario	
Aggiornamento/Training	
Progetti comuni	x
Altro	x
Se avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.	
<p>Sono stati realizzati realizzati progetti nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG IIIA Italia-Austria, per esempio un progetto per il miglioramento e la gestione sostenibile degli habitat forestali in aree transfrontaliere approvato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, finalizzato alla progettazione di interventi di miglioramento ambientali per valorizzare il patrimonio faunistico e conseguenti interventi di miglioramento selvicolturale delle medesime aree.</p> <p>Altra iniziativa tra Regioni del Nord Ovest con Francia e Svizzera nell'ambito delle foreste di protezione.</p> <p>Nessuna iniziativa in attuazione della Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) coinvolgendo Regioni e Province Autonome.</p> <p>Moltissimi accordi di scambio tra università dell'arco alpino.</p> <p>E' stato attivato un Master of Science internazionale con specializzazione su foreste di</p>	

<sup>77</sup> Per esempio iniziative significative tra organismi di ricerca nell'ambito INTERREG

<sup>78</sup> Per esempio, il progetto per la gestione dei boschi di protezione (vedi nota 1) è stato realizzato grazie alla collaborazione tra la Direzione Foreste Regionale, personale del Corpo Forestale della Valle d'Aosta, il Dipartimento Agro.Selvi.Ter dell'Università di Torino ed i tecnici francesi, svizzeri e piemontesi. (fonte: sito Regione Valle d'Aosta)

montagna a Padova.

Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.

La forma di cooperazione che funziona meglio è rappresentata dai progetti comuni in quanto essi garantiscono omogeneità e applicazione uniforme dei criteri comuni e delle regole condivise. Inoltre essi consentono una più ampia partecipazione di attori istituzionali e stakeholders, garantendo allo stesso tempo un contatto stretto con il territorio.

### Art. 5 Protocollo Foreste montane - Basi della pianificazione

5. Per il conseguimento degli obiettivi indicati da questo Protocollo sono state predisposte le basi necessarie alla pianificazione?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, è compreso anche il rilevamento delle funzioni delle foreste con particolare considerazione delle funzioni protettive nonché un'esauriente ricognizione dei siti?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

A questo proposito quali organi sono/erano competenti?

Normativa nazionale:

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 16 giugno 2005: Linee guida di programmazione forestale. (G.U. n. 255 del 2-11-2005)

Il Decreto fornisce linee guida in materia forestale che hanno lo scopo di valutare lo stato di conservazione del settore in relazione alla tutela della biodiversità e di individuare elementi di indirizzo per la programmazione che le regioni attueranno nel rispetto degli impegni internazionali e della normativa comunitaria e nazionale in materia ed in considerazione delle strategie, dei criteri e degli indicatori da essi individuati.

Deliberazione del Ministro dell'Ambiente 2 dicembre 1996: Classificazione delle aree protette (G.U. 17 giugno 1997, n. 139). Per ulteriori dettagli a proposito di questa deliberazione si rinvia al rapporto Italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005 (pagina 142).

A seguito di un impegno assunto nella Legge finanziaria 2007 (L. 27.12.2006, n. 296), il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF), di concerto con altre amministrazioni centrali dello Stato e con i rappresentanti delle Regioni, ha definito un Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF), piano richiesto in coerenza agli impegni assunti dal Governo italiano in sede comunitaria ed internazionale. Si tratta di un documento che fa fare un salto di qualità alla programmazione pubblica nel settore sia in termini di capacità di lettura dei problemi che in termini di proposte. Il documento, integrato con le osservazioni e i



contributi pervenuti da un forum telematico di discussione organizzato nel sito di Rete Rurale nell'autunno scorso, ha ricevuto l'approvazione finale dalla Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 18 dicembre 2008 ed è in attesa di approvazione definitiva da parte del Governo. In assenza di questa approvazione, il Piano Strategico Nazionale (PSN) per lo Sviluppo Rurale, approvato nel luglio 2007, costituisce formalmente il quadro – necessariamente ampio e generico<sup>79</sup> – per la programmazione delle misure forestali. Nel PSN non si presentano indicazioni puntuali riguardanti, per esempio, le priorità nelle tipologie di intervento, nelle formazioni forestali, nei beneficiari, ecc. Inoltre, nel PSN, il settore forestale viene strettamente associato alla tematica dei cambiamenti climatici piuttosto che ad altri aspetti di grande rilevanza per le politiche di settore quali, ad esempio, la stabilità idrogeologica del territorio, la produzione di energia rinnovabile e le altre filiere di produzione di legname ad uso industriale. Normativa regionale:

In Piemonte in virtù del Piano Forestale Territoriale (PFT), nuovo strumento individuato dalla Regione per la gestione e promozione delle risorse forestali, e' previsto l'approfondimento della conoscenza e la pianificazione del patrimonio forestale e pascolivo dell'intero territorio regionale.

In Lombardia un importante punto di riferimento sono le Linee Guida di Politica Forestale Regionale (DGR n.7/5410 del 6/2001). Per ulteriori dettagli a questo proposito si rinvia al Rapporto Italiano concernente la Parte Generale (pagina 151).

Nella Provincia di Bolzano tutti i boschi di enti e di proprietà collettive vengono gestiti da singoli piani economici. Per ulteriori dettagli a proposito di questi piani si rinvia al Rapporto Italiano concernente la Parte Generale (pagina 149).

#### **Art. 6 Protocollo Foreste montane - Funzioni protettive delle foreste montane**

6. Viene attribuita priorità alla funzione altamente protettiva che hanno le foreste montane per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati ecc.?			
Sì	X	No	
Se sì, la gestione forestale si orienta a queste finalità protettive?			
Sì	X	No	

<sup>79</sup> Nel documento si fa riferimento ad obiettivi del tipo: "Miglioramento della gestione sostenibile delle foreste", "Protezione delle foreste contro il disboscamento, gli incendi e l'inquinamento atmosferico", "Ricostruzione delle foreste danneggiate", "Promozione del ruolo delle foreste come sistemi di cattura del carbonio e prodotti lignei come riserve di carbonio".

7. Vengono conservate in loco le foreste montane, che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati, ecc.?			
Sì	x	No	

8. Vengono attuati progetti di gestione e miglioramento delle foreste montane nel vostro Paese?			
Sì	x	No	
Se sí, quali?			
<u>Normativa nazionale:</u>			
<u>Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (1):</u> Legge quadro sulle aree protette (G.U. 13 dicembre 1991, n. 292). Per ulteriori dettagli a proposito di questa legge si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005 (pagina 143).			
In Veneto sono stati eseguiti interventi per il miglioramento economico, ecologico e sociale delle foreste – interventi di tipo selvicolturale e infrastrutturale -. Per ulteriori dettagli a questo proposito si rinvia al rapporto italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005 (pagina 149).			

9. Vengono pianificate e attuate con competenza tecnica, nell'ambito di piani di gestione e piani di miglioramento delle foreste, le misure necessarie per la conservazione di foreste montane che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati, ecc.?			
Sì	x <sup>80</sup>	No	
Se si, si tiene conto degli obiettivi di protezione della natura e della tutela del paesaggio nell'ambito di piani di gestione e piani di miglioramento delle foreste?			

---

<sup>80</sup> Per esempio, nella Provincia di Bolzano la legislazione forestale (legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21) è finalizzata alla tutela dei terreni di qualsiasi natura ed, in particolare, dei boschi, dei prati di montagna e dei pascoli, assicurandone la conservazione e la stabilità con la continuità della produzione nel tempo e favorendone l'utilizzazione più razionale, allo scopo di salvaguardare l'incolumità, la salute ed i beni della collettività. In particolare, la legge si propone di conservare il bosco nella sua estensione, favorendo l'assolvimento delle sue diverse funzioni (articolo 1). Per raggiungere questi obiettivi, la legge forestale persegue quattro strategie (articolo 2): da un lato la limitazione della libera fruizione dei propri terreni (p.es. sono soggetti ad autorizzazione le utilizzazioni forestali, i dissodamenti e l'esercizio del pascolo) e dall'altro l'esecuzione di lavori in economia a favore dei proprietari dei terreni (p.es. realizzazione di infrastrutture, opere di consolidamento, rimboschimenti...), così come la consulenza e la concessione di contributi per tali opere.

Sì	x	No	
----	---	----	--

### Art. 7 Protocollo Foreste montane - Funzione economica delle foreste montane

10. Nelle foreste montane, dove prevale la funzione economica e dove la situazione economica regionale lo renda necessario, si provvede affinché l'economia forestale montana possa svolgere il suo ruolo come fonte di occupazione e di reddito per la popolazione locale?			
Sì	x	No	
Se sì, come?			
<p><u>Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n.386</u>: Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. (GU n. 23 del 29-1-2004-Suppl. Ordinario n.14). Per ulteriori dettagli a proposito di questo decreto legislativo si rinvia al rapporto italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005 (pagina 139).</p> <p><u>Legge dell'8 ottobre 1997</u>: Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale (G.U. 13 ottobre 1997, n. 344).</p>			

11. Viene effettuata la rinnovazione forestale nelle foreste montane mediante specie arboree adatta ai rispettivi siti?			
Sì	x	No	
Se sì, riportate i dettagli.			
<p><u>Normativa nazionale</u>:</p> <p><u>Legge 29 gennaio 1992, n. 113</u>: Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica (G.U.R.I. 18 febbraio 1992, n. 40).</p> <p><u>Normativa regionale</u>:</p> <p>Per esempio, nella provincia di Trento sono stati sviluppati anche interventi diretti di coltivazione del bosco eseguiti dal servizio foreste e fauna ed è prevista in appositi vivai la produzione di piantine forestali da rimboschimento o per sistemazioni.</p>			

12. L'utilizzo economico delle foreste montane avviene in modo accurato e rispettoso del suolo e del patrimonio forestale?			
Sì	x	No	
Se sí, riportate i dettagli.			
Nella Provincia di Bolzano ciascun bosco privato è descritto in una propria scheda analitica i cui dati sono per la maggior parte stimati.			

Per ulteriori dettagli a questo proposito si rinvia al Rapporto Italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005 (pagina 149).

Liguria:

Legge Regionale 46/1996: Norme finanziarie in materia di difesa del suolo ed ulteriori modifiche alla Legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della Legge 18 maggio 1989 n. 183). Modifiche alla Legge regionale 16 aprile 1984 n. 22 (Legge forestale regionale). (B.U.R. 13 novembre 1996 n. 21). Per ulteriori dettagli sulla legge citata si rinvia al Rapporto Italiano concernente la Parte generale presentato nel 2005 (pagina 83).

### **Art. 8 Protocollo Foreste montane - Funzioni di carattere sociale ed ecologico della foreste montane**

13. Vengono adottate misure che assicurano le importanti funzioni di carattere sociale ed ecologico delle foreste montane, quali l'efficacia per le risorse idriche, per l'equilibrio climatico, per il risanamento dell'aria e per la protezione acustica?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, quali?

Gli strumenti proposti risiedono principalmente nell'attuazione da parte delle regioni del Piano Forestale comprendente una esauriente ricognizione dei siti di rilevamento e delle funzioni delle foreste.

I Piani di gestione e di miglioramento delle foreste illustrano e contengono le misure necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di protezione della natura e di tutela del paesaggio come il **mantenimento dell'equilibrio climatico, il risanamento dell'aria, la protezione acustica, la conservazione delle risorse idriche e la loro diversità biologica.**

In varie regioni è stata incentivata la creazione di riserve forestali naturali nell'intento di sospendere ogni forma di sfruttamento o di adattarlo agli scopi della riserva.

In tutto il territorio alpino vengono sostenute, inoltre, attività di lotta agli incendi boschivi.

14. Vengono adottate misure che assicurano la diversità biologica delle foreste montane?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, quali?

Normativa nazionale:

Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227: Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (G. U. 15 giugno 2001, n. 137)

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357: Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (Supplemento ordinario n. 248 alla Gazzetta ufficiale 23 ottobre 1997).

Per ulteriori dettagli a questo proposito si rinvia al Rapporto Italiano concernente la Parte Generale (pagine 140 e 141).

15. Vengono adottate misure che assicurano la fruizione della natura e le funzioni ricreative delle foreste montane?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Direzione per la Conservazione della Natura ha siglato nel dicembre dell'anno 2001, in seguito rinnovata sino al 2005, una Convenzione con l'associazione ACLI Anni Verdi per la realizzazione del Progetto "**Parchi per tutti: fruibilità per un'utenza ampliata**". Tale progetto si propone come obiettivo principale quello di promuovere presso tutti i cittadini, e in modo particolare presso i soggetti competenti e/o interessati in materia di aree naturali protette, istituzionali e non, la conoscenza delle problematiche relative alla agevole fruibilità dei siti, dei servizi e delle relative attrezzature, compresi i sistemi di trasporto, da parte di una fascia più ampia possibile di cittadini. Inoltre lo stesso progetto intende promuovere, ai diversi livelli, tutte le azioni necessarie a garantire una fruizione agevole delle aree naturali protette da parte di un'utenza ampliata con particolare riferimento alle persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali quali anziani, bambini, persone con disabilità.

#### **Art. 9 Protocollo Foreste montane - Accesso alle foreste**

16. Ai fini della prevenzione dei danni alle foreste nonché per la loro gestione e cura con metodi naturali, vengono realizzati interventi che vi assicurino l'accesso, accuratamente pianificati e realizzati, tenendo conto delle esigenze della protezione della natura e del paesaggio?

Sì	X <sup>81</sup>	No	
----	-----------------	----	--

#### **Art. 10 Protocollo Foreste montane - Riserve forestali naturali**

17. Sono state istituite riserve forestali naturali in numero ed estensione sufficienti e sono state trattate in funzione della salvaguardia delle dinamiche naturali e in conformità alla ricerca, nell'intento di sospendere in linea di principio ogni forma di sfruttamento o di adottarlo agli scopi della riserva?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, quante riserve forestali naturali sono state istituite nel territorio alpino del vostro Paese e qual è la loro quota sulla superficie forestale totale?

18. Qualora siano state istituite delle riserve forestali naturali, sono rappresentati in queste possibilmente tutti gli ecosistemi forestali montani?

Sì	x	No	
----	---	----	--

19. Viene assicurata l'indispensabile funzione protettiva di queste formazioni di riserve forestali naturali?

Sì	x	No	
----	---	----	--

20. L'istituzione delle riserve forestali naturali nelle foreste di proprietà privata avviene di norma grazie a una tutela su base contrattuale a lungo termine?

Sì		No	
----	--	----	--

21. Per la pianificazione e l'istituzione di riserve forestali naturali transfrontaliere si collabora e si è collaborato nella misura necessaria con altre Parti contraenti?

Sì		No	
----	--	----	--

#### **Art. 11 Protocollo Foreste montane - Incentivazione e compensazione**

22. Viene incentivata in modo sufficiente l'attività forestale - e in particolare le misure indicate negli articoli da 6 a 10 del Protocollo Foreste montane - in considerazione delle condizioni

<sup>81</sup> Per ulteriori dettagli si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale presentato nel 2005 (pagina 145).

economiche sfavorevoli del territorio alpino e tenuto conto delle prestazioni dell'economia forestale di montagna?			
Sì	x	No	
Se sì, riportate i dettagli (condizioni per l'incentivazione, tipo di incentivazione, mezzi finanziari impiegati allo scopo, ecc.).			
<u>Normativa nazionale:</u>			
<u>Legge Nazionale dell' 8 marzo 2001:</u> Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo forestale.			
Per ciò che concerne invece i tagli colturali tanto gli Enti, quanto i privati che intendono effettuare sulle loro proprietà forestali interventi di miglioramento dei soprassuoli (conversione di cedui a fustaia, sfolli, diradamenti, ecc...) possono accedere ad un <b>premio forfettario</b> elargito dalla Giunta provinciale in rapporto alla superficie dell'intervento. Per ulteriori dettagli a questo proposito si rinvia al rapporto Italiano concernente la parte generale presentato nel 2005 (pagina 150B).			

23. La proprietà forestale ha diritto ad una compensazione adeguata e commisurata alle prestazioni effettive, qualora le prestazioni richieste all'economia forestale montana superino quelle rientranti negli obblighi previsti dalla norme giuridiche vigenti e la loro necessità sia motivata sulla base di progetti?			
Sì		No	
Se sì, riportate i dettagli.			

24. Sono stati creati gli strumenti necessari per il finanziamento delle misure di incentivazione e compensazione?			
Sì	x	No	
Se sì, in sede di finanziamento si tiene conto oltre ai benefici economico-politici per l'intera popolazione anche dei benefici dei singoli?			
Sì	x	No	
Se sì, indicate gli strumenti creati per il finanziamento delle misure di incentivazione e compensazione.			

Normativa nazionale:

Provvedimento 19 luglio 2002: Agenzia delle Entrate - Approvazione del modello, con le relative istruzioni, da utilizzare per la comunicazione degli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi previsti dall'art. 9, comma 6, della legge 29 dicembre 2001, n. 448, ai fini della **detrazione d'imposta del 36%**, ed individuazione dell'ufficio competente a ricevere le comunicazioni. (GU n. 174 del 26-7-2002).

Normativa regionale:

Provincia Autonoma di Trento:

Deliberazione n. 446 del 22 febbraio 2008

Con la deliberazione n. 446 di data 22 febbraio 2008 la Giunta Provinciale ha stabilito la destinazione delle disponibilità finanziarie del Fondo provinciale per la montagna per l'anno 2008 riservate al finanziamento delle iniziative rientranti nelle zone montane maggiormente svantaggiate da utilizzare per interventi intersettoriali di carattere ambientale, già approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 3013 di data 21 dicembre 2007 e non finanziati per carenza di fondi

Determinazione n. 16 del 19 marzo 2008

finanziamenti a Comuni ed A.S.U.C. per la realizzazione di interventi intersettoriali di carattere ambientale rientranti nelle zone montane maggiormente svantaggiate (anno 2008) su programmi già approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 3013 di data 21.12.2007 e non finanziati per carenza di fondi nel 2007.

**Art. 12 Protocollo Foreste montane - Misure integrative**

25. Sono state adottate maggiori misure di protezione che vanno al di là di quelle previste da questo Protocollo?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, quali?

--

**Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Foreste montane**

26. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, quali?

--



## Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

27. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:
--

### *F Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito del turismo (Protocollo del 16.10.1998)*

#### Art. 2 Protocollo Turismo - Cooperazione internazionale

1. Viene promossa una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti che danno particolare rilievo alla valorizzazione delle aree transfrontaliere, coordinando attività turistiche e ricreative che tutelano l'ambiente?			
Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Contrassegnate con una crocetta le forme che descrivono meglio la cooperazione.			
Accordi bilaterali	<input type="checkbox"/>		
Accordi multilaterali	<input type="checkbox"/>		
Sostegno finanziario	<input type="checkbox"/>		
Aggiornamento/Training	<input type="checkbox"/>		
Progetti comuni	<input checked="" type="checkbox"/>		<sup>82</sup>

<sup>82</sup> Un esempio di progetto comune al quale l'Italia ha partecipato è costituito da "DynaIp", che fu presentato nell'ambito del Programma Interreg IIB "Alpine Space" e prese avvio nel 2003. Fra i diversi protocolli della Convenzione delle Alpi presi in considerazione dal progetto vi è anche il protocollo Turismo. Dopo Dynalp ha preso avvio Dynalp2, che ha una durata triennale. (da aprile 2006 a giugno 2009).

Un ulteriore esempio di cooperazione è rappresentato dal progetto Interreg IIIA Italia-Slovenia "Realizzazione di centri gestionali e di informazione sul territorio protetto dell'arco alpino orientale". Il progetto interessa il Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie, il Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane ed il Parco Nazionale del Triglav. «Esso prevede al suo interno diverse azioni: la realizzazione e l'allestimento di centri di informazione, centri visite e strutture ricettive; la definizione di protocolli di lavoro univoci al fine di coordinare attività di ricerca; la promozione comune delle tre aree protette[...]anche attraverso specifici pacchetti turistici.» Altro esempio di cooperazione internazionale in materia di turismo è rappresentato dai progetti Alps Mobility e Alps Mobility II – Alpine Pearls: «l'obiettivo principale del progetto consiste nella realizzazione di offerte turistiche innovative che colleghino la vacanza nelle Alpi della mobilità dolce grazie all'uso di mezzi di trasporto eco compatibili» I partner di progetto italiani sono la Provincia Autonoma di Bolzano, la Provincia di Belluno, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Infine altro esempio è rappresentato dal progetto AlpNaTour ("Integration of recreation and tourism concerns in Natura 2000 management planning processes to support sustainability in the alpine area") al quale l'Accademia Europea di Bolzano, EURAC Research (Italia) ha preso parte insieme ad enti di Germania, Austria e Slovenia al. «Il progetto si propone di sviluppare una guida e alcune checklist atte ad agevolare l'elaborazione di piani di gestione per i siti Natura 2000, caratterizzati da un uso turistico intensivo, nella prospettiva più ampia di uno sviluppo sostenibile».

Altro	x
Se avete scelto la voce “Altro”, riportate i dettagli della cooperazione.	
<p>Fra le misure attraverso le quali viene promossa una maggiore cooperazione internazionale vi è sicuramente la <b>Rete di comuni “Alleanza nelle Alpi”</b>, fondata nel 1997 come associazione di comuni appartenenti ai sette paesi del territorio alpino. L’”Alleanza nelle Alpi” è volta all’attuazione in tutti i suoi ambiti tematici della Convenzione delle Alpi attraverso uno scambio di esperienze e di informazioni.</p> <p>Un altro esempio è rappresentato dalla collaborazione transfrontaliera nell’ambito dell’<b>Euregio Tirolo – Südtirol/Alto Adige – Trentino</b>, che ha fra le sue finalità anche la cooperazione in materia di turismo.</p>	
Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.	
<p>La forma di cooperazione che funziona meglio è rappresentata dai <b>progetti comuni</b> in quanto essi garantiscono omogeneità e applicazione uniforme dei criteri comuni e delle regole condivise. Inoltre essi consentono una più ampia partecipazione di attori istituzionali e stakeholders, garantendo allo stesso tempo un contatto stretto con il territorio.</p>	

### Art. 5 Protocollo Turismo - Pianificazione dell'offerta

2. Sono state sviluppate linee guida, programmi di sviluppo e piani settoriali a favore di uno sviluppo turistico sostenibile tenendo conto degli obiettivi di questo Protocollo?			
Sì	x <sup>83</sup>	No	
Se sì, sono state già realizzate?			

<sup>83</sup> Un esempio di piano settoriale è costituito dal **“Piano strategico regionale per il turismo” (P.S.R.T.) della Regione Piemonte**, che è stato «predisposto dalla Giunta regionale in attuazione della deliberazione n. 4 – 1831 del 19/12/2005 e trasmesso con D.G.R. n. 47-8657 del 21 aprile 2008, ai fini della successiva approvazione, al Consiglio regionale accompagnato dal “Rapporto ambientale”. Il “Rapporto ambientale” è stato redatto ai sensi dell’art. 20 della Legge Regionale n. 40/1998 per l’espletamento della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), coerentemente con quanto previsto dalla Direttiva 2001/42/CE (Direttiva V.A.S), recepita dal Decreto Legislativo n. 152/2006 come modificato dal Decreto Legislativo n. 4/2008». Fra le motivazioni che hanno portato all’elaborazione del suddetto Piano vi sono “Gli effetti positivi sull’integrazione delle politiche regionali e sugli indirizzi della sostenibilità”: in particolare, viene richiamato il Libro Verde dell’UE secondo il quale “Sono rare le attività il cui successo è così chiaramente dipendente dalla necessità di far convergere politiche differenti” e al contempo stabilire “... un campo di azione ideale per la realizzazione dello sviluppo sostenibile”.

Un ulteriore esempio è costituito dalla **Regione Veneto** che «esercita le funzioni di programmazione e coordinamento in materia turistica attraverso il Programma triennale di sviluppo dei sistemi turistici locali (PTSSSTL) e il Piano esecutivo annuale di promozione turistica (PEA)»

Si	x <sup>84</sup>	No	
Lo sviluppo e la realizzazione sono avvenute al livello più appropriato?			
Si	x <sup>85</sup>	No	
Se sì, le linee guida, i programmi di sviluppo e i piani settoriali permettono di valutare e comparare i vantaggi e gli inconvenienti degli sviluppi previsti in relazione ai seguenti aspetti?			
			Si
			No
Conseguenze socioeconomiche per le popolazioni locali			x <sup>86</sup>
Conseguenze per i suoli, l'acqua, l'aria, l'equilibrio naturale e i paesaggi tenendo conto dei dati ecologici specifici, delle risorse naturali e dei limiti di adattamento degli ecosistemi			x <sup>87</sup>
Conseguenze sulle finanze pubbliche			

3. Sono state eseguite su tutto il territorio pianificazioni che assicurano uno sviluppo regionale sostenibile tenendo conto di tutte le esigenze d'uso (turismo, trasporti, economia agricola e forestale, aree urbanizzate)?			
Si		No	

<sup>84</sup> Sempre in riferimento al “Piano strategico regionale per il turismo” del Piemonte, esso è stato predisposto dalla Giunta regionale del Piemonte in attuazione della deliberazione n. 4 – 1831 del 19/12/2005 e trasmesso con D.G.R. n. 47-8657 del 21 aprile 2008, ai fini della successiva approvazione, al Consiglio regionale accompagnato dal “Rapporto ambientale”.

<sup>85</sup> Lo sviluppo del “Piano strategico regionale per il turismo” è avvenuto a livello regionale.

<sup>86</sup> Le conseguenze socioeconomiche per la popolazione locale vengono per esempio prese in considerazione dal “Piano Strategico Regionale per il Turismo” del Piemonte, nell’ambito del quale il turismo viene definito come “veicolo del cambiamento socio-economico”.

<sup>87</sup> Significativo a questo proposito è la **Regione Piemonte**: nell’ambito del Rapporto Ambientale 2008 relativo alla Valutazione Ambientale Strategica del “Piano Strategico Regionale per il Turismo” sono stati elaborati degli indicatori per definire la “capacità di carico” del turismo («il numero massimo di persone che possono visitare nello stesso momento una destinazione turistica, senza causare distruzione o alterazioni irreversibili degli ambienti fisico, economico e socio-culturale, e senza ridurre il livello di soddisfazione da parte dei visitatori.»). Gli indicatori si riferiscono ai seguenti temi ambientali: risorse idriche; rifiuti; consumi energetici, trasporti e qualità dell’aria; natura, biodiversità e paesaggio; realizzazione di infrastrutture e consumo di suolo; clima e rischi naturali.

4. Per la pianificazione e la realizzazione di aree destinate a scopi turistici sono state eseguite verifiche di compatibilità?			
Si		No	
A questo proposito esistono delle norme giuridiche?			
Si		No	
Se si, quali?			
Vedi Normativa sulla procedura di Valutazione Impatto Ambientale			

5. Se sono state elaborate linee guida a favore di uno sviluppo sostenibile di destinazioni turistiche, spiegate quali.			
Un esempio è costituito dalle <b>“Linee guida per la politica turistica provinciale” della Provincia Autonoma di Trento</b> , sviluppate ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 e indirizzate allo sviluppo sostenibile del turismo nella destinazione turistica “Trentino”.			

6. La popolazione locale è stata coinvolta nello sviluppo delle linee guida?			
Si		No	

7. Se sono state sviluppate linee guida, programmi di sviluppo e piani settoriali, gli stessi contengono quanto viene riportato qui di seguito? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).	
Definizione di modelli e offerte per un turismo compatibile con la natura	
Certificazione ed etichettatura con marchi ambientali per le offerte turistiche	x
Incentivazione e introduzione di sistemi di gestione ambientale	x <sup>88</sup>
Altro	
Se avete scelto più opzioni tra quelle sopra indicate, riportatene i dettagli.	
<u>Regione Veneto</u>	
<p>Nell'ambito del <b>“Piano esecutivo annuale di promozione turistica”</b> (PEA), fra gli «obiettivi operativi ritenuti necessari per consolidare lo sviluppo del settore turistico» vi è quello di «creare i presupposti per lo sviluppo di un <b>sistema diffuso di certificazione ambientale “Ecolabel”</b>».)</p>	

#### Art. 6 Protocollo Turismo - Orientamenti dello sviluppo turistico

8. Si tiene conto delle esigenze di protezione della natura e della salvaguardia del paesaggio nello sviluppo turistico?			
Sì	x <sup>89</sup>	No	

9. Vengono promossi soltanto progetti turistici che rispettano il paesaggio e sono compatibili con l'ambiente?			
Sì	x <sup>90</sup>	No	

<sup>88</sup>Descrizione di alcune delle misure di incentivazione introdotte dalla Regione Lombardia per quanto riguarda i sistemi di gestione dell'ambiente.

- Misura 1.7 - n. 2 Bandi “ Incentivi per la sostenibilità ambientale dei processi produttivi delle imprese”; Finalizzato a promuovere l'innovazione tecnologica e gestionale per la riduzione dell'inquinamento e del consumo di risorse nei processi produttivi nelle PMI
- Bando regionale - 2005: “ Promozione di sistemi di gestione ambientale EMAS II presso gli Enti Locali”;
- Misura 3.5 – Bando del 2002 e del 2006 “ Promozione di strumenti di sostenibilità ambientale: sistemi di gestione ambientale EMAS/ISO 14001 presso gli Enti Locali”.
- Legge n. 24/2006 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente”

<sup>89</sup>Per ulteriori dettagli si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale (p.159)

10. Viene rafforzata dalla politica la competitività del turismo prossimo alle condizioni naturali nel territorio alpino?			
Si	x <sup>91</sup>	No	
Se si, come?			

11. Vengono privilegiate le misure a favore dell'innovazione e della diversificazione dell'offerta?			
Si	x	No	
Se si, quali? Riportate anche degli esempi.			
<p>Per esempio nell'ambito dell' <b>Espace Mont Blanc</b> la Conferenza Transfrontaliera ha portato avanti il progetto Interreg <b>“Sentieri a tema nell'Espace Mont Blanc”</b>, che si propone di far conoscere ai turisti le zone alternative alle principali mete turistiche. )</p> <p>Molte regioni italiane hanno preso delle iniziative in materia di diversificazione dell'offerta. Per ulteriori dettagli si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale (da p.155 a p.161)</p> <p>Con <b>DYNALP<sup>2</sup></b>, la rete di comuni "Alleanza nelle Alpi" prosegue i lavori già avviati nell'ambito del progetto DYNALP e finalizzati allo sviluppo sostenibile e all'applicazione della Convenzione delle Alpi. DYNALP<sup>2</sup> applica a livello comunale le conoscenze acquisite attraverso il progetto della CIPRA "Futuro nelle Alpi", promuovendo gli scambi tra comuni. I risultati e le conoscenze risultano pertanto utili a molti.</p> <p>Esempi:</p> <p>Valorizzazione della tradizione gastronomia locale quale elemento del processo di diversificazione e di sviluppo sostenibile. Descrizione sintetica: Il comune di Massello è una</p>			

<sup>90</sup> Nella Provincia Autonoma di Bolzano per esempio sono previsti “Interventi per il sostegno di investimenti aziendali”, che possono venire concessi «solo alle imprese che rispettano [...] le vigenti normative in materia di tutela dell'ambiente»

<sup>91</sup> Esempio positivo in cui è possibile riscontrare una maggiore competitività del turismo prossimo alle condizioni naturali nel territorio alpino è il Parco naturale delle Alpi Marittime, creato nel 1995, in seguito alla fusione del Parco naturale dell'Argentera (istituito nel 1980) con la Riserva del Bosco e dei Laghi di Palanfré (istituita nel 1979). E' nata così un'unica grande area protetta che si estende su una superficie di 27.945 ettari, ripartita su tre valli (Gesso, Stura, Vermenagna) e quattro comuni (Aisone, Entracque, Valdieri, Vernante).

(...)L' aumento dell'afflusso dei turisti specialmente nei mesi estivi ha contribuito all' aumento del giro di affari dell'intera Provincia di Cuneo. Nel Parco Naturale di Vecors la creazione di nuove figure professionali contribuisce al valore aggiunto locale assieme all'aumento dell'attività turistica. Vi sono effetti moltiplicatori nel commercio. Il progetto ha la potenzialità di trattenere la popolazione nella zona e di portare nuovo sviluppo in entrambe i parchi grazie al maggiore afflusso di turisti stranieri. (...)

piccola realtà montana con meno di 100 abitanti situata nell'alta Val Germanasca (Torino), il cui territorio si sviluppa per 3900 ha con una quota compresa fra i 1200 m. del fondovalle ed i 3027 m. del Ghinivert. La marginalità del nostro comune rispetto ai processi di massificazione turistica che hanno coinvolto altre località alpine ha consentito di salvaguardare e mantenere intatti il contesto ambientale e l'inestimabile ricchezza di flora e fauna. Un territorio di alta montagna con realtà agricole e produttive che devono far fronte alla concorrenza industriale; una crescente domanda di turismo/natura e una valle intatta dal punto di vista ambientale; la necessità di utilizzare al meglio le strutture ricettive. A partire da questi dati il progetto prevede la promozione e la valorizzazione di prodotti tipici del territorio con particolare riferimento all'agroalimentare con l'obiettivo di sviluppare filiere produttive locali.

12. Nelle zone fortemente turistiche viene perseguito un rapporto equilibrato tra le forme di turismo intensivo e estensivo?

Si		No	
----	--	----	--

13. Per le misure da incentivare e incentivate vengono rispettati i seguenti aspetti?	Si	No
Per il turismo intensivo: l'adattamento delle strutture e degli impianti turistici esistenti alle esigenze ecologiche		
Per il turismo intensivo: lo sviluppo di nuove strutture conformi agli obiettivi del Protocollo		
Per il turismo estensivo: il mantenimento e lo sviluppo di un'offerta turistica prossima alle condizioni naturali e che rispetti l'ambiente		
Per il turismo estensivo: la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale delle regioni turistiche		

#### Art. 7 Protocollo Turismo - Ricerca della qualità

14. La politica del vostro Paese mira alla ricerca permanente e sistematica della qualità dell'offerta turistica su tutto il territorio alpino tenendo conto in particolare delle esigenze ecologiche?

Si	x <sup>92</sup>	No	
----	-----------------	----	--

<sup>92</sup> Nella **Provincia Autonoma di Bolzano** è stato istituito un sistema di “**gestione ambientale nel settore turistico-alberghiero**” che prevede l’assegnazione di una certificazione ambientale per quelle strutture alberghiere che

15. Vengono favoriti lo scambio di esperienze con altre Parti contraenti e la realizzazione di programmi d'azione comuni che tendono ad un miglioramento qualitativo in particolare nei seguenti settori?	Sì	No
Inserimento di attrezzature e impianti turistici nei paesaggi e nell'ambiente naturale		
Urbanistica, architettura (nuove costruzioni e recupero dei paesi)		
Strutture alberghiere e offerte di servizi turistici		
Diversificazione dell'offerta turistica nel territorio alpino, valorizzando le attività culturali delle diverse zone interessate	x	
Citate degli esempi sui settori per i quali avete dato una risposta positiva.		
<p>Per esempio nell'ambito dell' <b>Espace Mont Blanc</b> la Conferenza Transfrontaliera ha portato avanti il progetto Interreg “<b>Sentieri a tema nell'Espace Mont Blanc</b>”, che si propone di far conoscere ai turisti le zone alternative alle principali mete turistiche. Le attività culturali valorizzate tramite questo progetto trattano temi che vanno «dalla geologia (le tracce dei dinosauri) alla storia alpina (sentiero Napoleone), passando attraverso la flora (giardini alpini), la fauna (gli uccelli migratori), l'architettura e, ancora, il paesaggio montano.»</p>		

---

rispettino l'Eco -Label, Marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica (Decisione della Commissione del 14 aprile 2003).



### Art. 8 Protocollo Turismo - Controllo dei flussi turistici

16. Quali misure vengono adottate per pianificare i flussi turistici nelle aree protette			
Si		No	

17. Quali misure vengono adottate per pianificare i flussi turistici al di fuori delle aree protette?			
Si	x <sup>93</sup>	No	

### Art. 9 Protocollo Turismo - Limiti naturali dello sviluppo

18. Lo sviluppo turistico viene adeguato alle peculiarità dell'ambiente e alle risorse disponibili della località e della regione interessate?			
Si		No	
Se sì, come?			

19. I progetti che potrebbero avere un forte impatto ambientale vengono sottoposti ad una valutazione preventiva?			
Si		No	
Se sì, si tiene conto dei risultati di tale valutazione al momento della decisione?			
Si		No	

### Art. 10 Protocollo Turismo - Zone di quiete

20. Sono state istituite zone di quiete in cui si rinuncia agli impianti turistici?			
Si		No	

<sup>93</sup> Varie disposizioni nell'ambito dei Piani regionali per il turismo sono state inserite al fine di pianificare i flussi turistici al di fuori delle aree protette. Per esempio fra gli effetti attesi dall'attuazione del Piano Strategico Regionale per il Turismo del Piemonte vi è il "controllo dell'afflusso e della tipologia turistica" che prevede il controllo dei flussi dei visitatori nello spazio e nel tempo.

### Art. 11 Protocollo Turismo - Politica alberghiera

21. Le politiche alberghiere tengono conto della scarsità dello spazio disponibile mediante le seguenti misure?	Sì	No
Predilezione della ricettività commerciale	x <sup>94</sup>	
Recupero ed uso degli edifici esistenti	x <sup>95</sup>	
Rimodernamento e miglioramento qualitativo delle strutture ricettive esistenti	x <sup>96</sup>	

### Art. 12 Protocollo Turismo - Impianti di risalita

22. Viene garantito che nuove autorizzazioni per gli impianti di risalita tengano conto anche delle esigenze ecologiche e paesaggistiche?			
Sì		No	
Se sì, con quali strumenti e/o in base a quali norme giuridiche?			

23. Le nuove autorizzazioni all'esercizio e le concessioni per impianti di risalita sono collegate allo smontaggio e alla rimozione di impianti di risalita fuori esercizio?			
Sì		No	

24. Le nuove autorizzazioni all'esercizio e le concessioni per impianti di risalita sono collegate alla rinaturalizzazione di superfici inutilizzate con priorità alle specie vegetali di origine locale?			
Sì		No	

### Art. 13 Protocollo Turismo - Traffico e trasporti turistici

25. Sono state incentivate misure destinate a ridurre il traffico individuale a motore all'interno delle stazioni turistiche nel periodo di rapporto?			
Sì		No	

<sup>94</sup> Per ulteriori dettagli si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale (p.160)

<sup>95</sup> Alcuni esempi di misure prese dalle regioni italiane possono essere trovate rinviando al Rapporto italiano concernente la Parte Generale (p.128,e da p. 157 a p.161)

<sup>96</sup>In **Lombardia** per esempio viene finanziata la riqualificazione delle strutture ricettive attraverso i fondi del Programma comunitario Obiettivo 2. Tali fondi «sono destinati alle aree regionali più in difficoltà [ ]come la nostra montagna alpina [ ]»

Se si, quali?
Alpine Pearls si prefigge lo scopo di ridurre il traffico individuale promuovendo iniziative che consentono di raggiungere le località alpine coinvolto con l'autobus o il treno. Inoltre, Alpine Pearls propone una vacanza senza auto e senza traffico veicolare e in cui vengono proposte attività per il tempo libero ad impatto zero (trekking, nordic walking, mountain bike, equitazione, veicoli elettrici, sport d'acqua, sci di fondo, escursioni con le racchette da neve, ecc) Le Perle delle Alpi ambiscono a promuovere un modello di turismo "in mobilità dolce".

26. È stato limitato il traffico motorizzato individuale?			
Si		No	

27. Vengono incoraggiate le iniziative private o pubbliche che intendono migliorare l'accesso ai siti e ai centri turistici tramite i mezzi pubblici e incentivarne l'uso da parte dei turisti?			
Si	x	No	
Se si, come?			
Per alcuni esempi in materia si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale (p.160)			

#### Art. 14 Protocollo Turismo - Tecniche particolari di assetto territoriale

28. Vengono integrati nel paesaggio nel miglior modo possibile la realizzazione, la manutenzione e l'esercizio delle piste da sci?			
Si	x <sup>97</sup>	No	
In tale contesto viene tenuto conto degli equilibri naturali e della sensibilità dei biotopi?			
Si		No	

29. Vengono autorizzati impianti di innevamento?			
Si		No	
Se si, a quali condizioni avviene l'autorizzazione di impianti di innevamento e quali disposizioni legislative ne regolano l'utilizzo? Spiegate in particolare come vengono rilevate le condizioni			

<sup>97</sup>Per alcuni esempi in materia si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale (P.161)

idrologiche ed ecologiche per l'utilizzo di impianti di innevamento.

30. Vengono limitate le modifiche del terreno?			
Si		No	

31. La vegetazione viene ripristinata nelle aree modificate dando priorità alle specie di origine locale?			
Si		No	

### **Art. 15 Protocollo Turismo - Attività sportive**

32. Sono state adottate misure di controllo delle attività sportive all'aperto?			
Si		No	
Se si, come?			

33. Esistono limitazioni delle attività sportive che comportano l'uso di motori?			
Si		No	
Se si, quali?			

### **Art. 16 Protocollo Turismo - Deposito da aeromobili**

34. È permesso il deposito da aeromobili a fini sportivi al di fuori degli aerodromi?			
Si		No	
Se si, a quali condizioni? Indicate in particolare le località e le condizioni locali in cui ciò è permesso e in che misura. Indicate anche le disposizioni che regolano il deposito da aeromobili a fini sportivi al di fuori di aerodromi.			
<u>Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina, del volo da diporto sportivo.</u>			

(...)

### 3. Uso delle aree per decollo e atterraggio.

1. Il decollo e l'atterraggio possono essere effettuati su qualsiasi area idonea, avuto, ove occorra, il consenso di chi può disporre dell'area e fatti salvi gli eventuali divieti disposti dalle competenti autorità civili e militari.

2. Atterraggi, decolli ed operazioni su od in prossimità di aerodromi od aeroporti civili possono essere effettuati solo mediante specifica autorizzazione del direttore della circoscrizione aeroportuale competente, rilasciata caso per caso, a seguito di coordinamento con i competenti organi di assistenza al volo civili. Dette attività sugli aeroporti militari, anche se aperti al traffico aereo civile, sono vietate salvo casi eccezionali e su specifica richiesta in base alla normativa vigente. (...)

## Art. 17 Protocollo Turismo - Sviluppo delle regioni e delle aree economicamente deboli

35. Vengono studiate e sviluppate soluzioni adeguate che permettano uno sviluppo equilibrato delle aree economicamente deboli?

Si

No

Se sì, quali?

Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato: Modificazioni all'Allegato n.2 al Decreto ministeriale 26 febbraio 2001, recante approvazione delle proposte formulate dalle regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi del Decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle Direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui alla Legge n.488/1992, riferite alle domande presentate per il bando 2000 del settore turistico/alberghiero (G.U. n.94 del 23/4/2001).

In **Lombardia** per esempio lo sviluppo equilibrato delle aree economicamente deboli viene perseguito nell'ambito del Programma Regionale di Sviluppo attraverso l'obiettivo specifico 3.3.6 "Programmazione, coordinamento e gestione delle azioni di sviluppo integrato del sistema produttivo e del **turismo in aree svantaggiate** e di confine in ambito comunitario"

Per alcuni esempi in materia si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale (p.158).

### Art. 18 Protocollo Turismo - Scaglionamento delle vacanze

36. Sono state adottate misure per migliorare lo scaglionamento nello spazio e nel tempo della domanda turistica nelle regioni turistiche?			
Si	x	No	
Se si, ciò è stato raggiunto nell'ambito di una cooperazione fra gli Stati?			
Si	x	No	

37. Se sono state adottate misure per migliorare lo scaglionamento nel tempo e nello spazio della domanda turistica, quali sono queste misure?			
<p>Un esempio di misura finalizzata tra l'altro a migliorare nel tempo e nello spazio la domanda turistica è il Programma di Iniziativa Comunitaria <b>INTERREG IIIA Italia – Svizzera 2000 – 2006</b>. In particolare nell'ambito dell'Asse 1 ("Favorire uno sviluppo equilibrato e durevole dell'economia delle zone transfrontaliere") fra le linee d'intervento più significative vi è la «realizzazione o il completamento di reti integrate transfrontaliere di itinerari escursionistici e di pacchetti di offerta turistica» con «l'obiettivo di migliorare il processo di diversificazione territoriale e temporale dell'offerta, favorendo la valorizzazione di località turistiche minori e di forme di turismo alternativo a quello montano intensivo invernale.» Al Programma partecipano la Regione Lombardia, la Regione Piemonte, la Regione Autonoma Valle d'Aosta, la Provincia Autonoma di Bolzano e i cantoni Grigioni, Ticino e Vallese.)</p> <p>Ulteriore esempio avviene a livello regionale ed è rappresentato dalle "<b>Linee guida per la politica turistica provinciale</b>" della <b>Provincia Autonoma di Trento</b>, sviluppate ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 11 giugno 2002. Fra gli obiettivi delle Linee Guida vi è, infatti, quello di «destagionalizzare rispetto all'offerta estiva e invernale».)</p>			

### Art. 19 Protocollo Turismo - Incentivazione dell'innovazione

38. Sono state sviluppate forme di incentivazione che favoriscono l'attuazione degli orientamenti di questo Protocollo?			
Si		No	
Se si, quali? Riportate anche degli esempi.			

39. Quali innovazioni sono state favorite dall'attuazione del Protocollo Turismo?

**Art. 20 Protocollo Turismo - Cooperazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato**

40. Viene promossa la cooperazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato?			
Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Vengono favorite in particolare le combinazioni di attività in grado di creare posti di lavoro nell'ottica di uno sviluppo sostenibile?			
Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Se il vostro Paese promuove la cooperazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato, spiegate come questo avviene.			
<p><u>Legge 20 febbraio 2006, n. 96: Disciplina dell'agriturismo. (G.U. n. 63 del 16-3-2006)</u></p> <p><i>La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni, sostiene l'<b>agricoltura</b> anche mediante la promozione di forme idonee di <b>turismo</b> nelle campagne, volte a:</i></p> <p><i>a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;</i></p> <p><i>b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali;</i></p> <p><i>c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;</i></p> <p><i>d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita;</i></p> <p><i>e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;</i></p> <p><i>f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;</i></p> <p><i>g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;</i></p> <p><i>h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.</i></p> <p>Per alcuni esempi in materia si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale (p.128 e da p.156 a p.162)</p>			

**Art. 21 Protocollo Turismo - Misure integrative**

41. Sono state adottate misure integrative che vanno al di là di quelle previste dal presente Protocollo?			
Si		No	
Se si, quali?			



## Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Turismo

42. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

## Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

43. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:
--

## ***G. Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti (Protocollo del 31.10.2000)***

### **Art. 7 Protocollo Trasporti - Strategia generale della politica dei trasporti**

1. Viene attuata una gestione razionale e sicura dei trasporti nel contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e transfrontaliera?			
Sì	X <sup>98</sup>	No	

2. Vengono attuate le seguenti misure nel contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e transfrontaliera?	Sì	No
Vengono coordinati i vettori, i mezzi di trasporto e i tipi di trasporto e favorita l'intermodalità.	X <sup>99</sup>	
I sistemi e le infrastrutture di trasporto esistenti nel territorio alpino vengono sfruttati nel modo migliore, tra l'altro con l'impiego della	X	

<sup>98</sup> Il **progetto** triennale **AlpFRail** fa parte del Programma Europeo INTERREG IIIB Spazio Alpino e consiste in uno studio di pianificazione e progettazione di un sistema di rete e di esercizio ferroviario ed interportuale finalizzato ad ottimizzare le funzioni della logistica e dell'intermodalità per il trasporto merci attraverso l'arco alpino, anche in relazione alle finalità dettate dalla Convenzione delle Alpi.

Il Progetto tratta di una tematica complessa che investe molti settori della pianificazione del territorio (infrastrutture, urbanistica, tutela dell'ambiente), la quale assume per l'Italia una rilevanza strategica per le ricadute positive in termini di efficienza e produttività del sistema transalpino di trasporto delle merci e in termini di contenimento dell'impatto ambientale generato dai traffici pesanti nell'arco alpino.

<sup>99</sup> Ad esempio: potenziamento del corridoio intermodale Trieste – Salisburgo con agevolazioni tariffarie (incentivi previsti dalla Legge Regionale del Friuli – Venezia Giulia n. 1/2003 e regolati dal Decreto Regionale n. 161 del 2004) per il trasporto di merci su ferrovia, come esito dei progetti AlpFRail e Rolling Motorway Trieste-Salisburgo

telematica.		
I costi esterni e infrastrutturali vengono imputati a coloro che li causano, differenziandoli a seconda dell'impatto causato.	X (in parte) <sup>100</sup>	
Tramite interventi di assetto del territorio e strutturali si influisce sui trasporti a favore del trasferimento dei servizi di trasporto di persone e merci su quel vettore che di volta in volta risulti il più rispettoso dell'ambiente, nonché sui sistemi intermodali di trasporto.	X <sup>101</sup>	
I potenziali di riduzione del volume di traffico vengono valorizzati e sfruttati.	X	

3. I seguenti interventi vengono realizzati nel modo migliore?	Sì	No
Protezione delle vie di trasporto contro i rischi naturali	X	
Interventi per la protezione dell'uomo e dell'ambiente nelle aree soggette a particolare impatto dovuto ai trasporti	X	
Raggiungimento di una graduale riduzione delle emissioni di sostanze nocive e	X <sup>102</sup>	

<sup>100</sup> Decreto legislativo 3 aprile 2006, n°152; Parte sesta: NORME IN MATERIA DI TUTELA RISARCITORIA CONTRO I DANNI ALL'AMBIENTE. È opportuno sottolineare che l'Italia ha recepito il principio del "chi inquina paga" già dal 1986 ( DLGS 349/86). A livello locale si veda: Trento, Delibera 28 luglio 2000, n.1948;

<sup>101</sup> Alcuni esempi: già dal 2001 l'Italia ha deciso di programmare lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie transalpine, quali ad esempio la linea Verona- Monaco, la linea Torino- Lione e la linea Trieste- Lubiana (Deliberazione 4 aprile 2001, n.44); potenziamento del corridoio intermodale Trieste – Salisburgo con agevolazioni tariffarie (incentivi previsti dalla Legge Regionale del Friuli – Venezia Giulia n. 1/2003 e regolati dal Decreto Regionale n. 161 del 2004) per il trasporto di merci su ferrovia, come esito dei progetti AlpFRail e Rolling Motorway Trieste-Salisburgo; linea ferroviaria dismessa della Val Venosta riaperta il 5 maggio 2005, consente un transito a basso impatto nella valle e favorisce l'intermodalità garantendo collegamenti via autobus con il Passo Resia e promuovendo e facilitando il noleggio e l'utilizzo della bicicletta (Deliberata con Legge Provinciale n°11, 26 luglio 2002, art.11).

Decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 2004, n.340: Regolamento recante disciplina delle agevolazioni tariffarie, in materia di servizio di trasporto ferroviario di passeggeri e dell'incentivazione del trasporto ferroviario combinato, accompagnato e di merci pericolose, a norma dell'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166. (G.U. n. 60 del 14-3-2005). L'art. 4 del presente decreto ha come oggetto le "Agevolazioni tariffarie in materia di trasporto ferroviario passeggeri".

<sup>102</sup> Il programma "Low Noise Train" avviato congiuntamente dalla Deutsche Bahn AG (Ferrovie tedesche), dalla ferrovia federale austriaca e dalle Ferrovie dello Stato italiane mira a conseguire una notevole riduzione delle emissioni sonore del sistema globale fino a 23 dB(A) progettando nuovi treni merci che ottimizzino la riduzione del rumore. Contemporaneamente si persegue l'obiettivo di rendere più attraente, e quindi più competitivo, il trasporto su rotaia tramite una riduzione dei "Life Cycle Costs" del 40% rispetto ai costi attuali ed un aumento della velocità di trasporto che potrebbe essere portata a 160 km/h. [...]"

delle emissioni sonore per tutti i vettori anche sulla base delle migliori tecnologie disponibili		
Incremento della sicurezza dei trasporti	X	

#### Art. 8 Protocollo Trasporti - Valutazione di progetti e procedura di consultazione interstatale

4. Nel caso di grandi costruzioni nuove, trasformazioni sostanziali o potenziamento delle infrastrutture di trasporto esistenti vengono realizzate le seguenti verifiche/analisi?	Sì	No
Verifiche di opportunità		
Valutazioni dell'impatto ambientale	X <sup>103</sup>	
Analisi dei rischi	X <sup>104</sup>	
Altre verifiche	X	
Se avete scelto la voce "Altre verifiche", indicate il tipo di verifica.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutazione Ambientale Strategica (VAS), DLGS n° 152 del 3 aprile 2006</li> <li>- Valutazione d'Incidenza (VI) (per aree classificate Natura 2000), DPR n° 357, 8 settembre 1997, art.5</li> </ul>		
Se precedentemente avete risposto di "Sì": si tiene conto dei risultati delle verifiche/analisi ai fini degli obiettivi del presente Protocollo?		
Sì	X	No

5. Vengono coordinati e concertati con altre Parti contraenti i progetti di realizzazione delle infrastrutture di trasporto nel territorio alpino?		
Sì	X <sup>105</sup>	No

6. Nel caso di progetti aventi un significativo impatto transfrontaliero vengono realizzate

<sup>103</sup> VIA nazionale: legge 349, 8 luglio 1986, art.6, e successive modifiche; VIA regionale, DPR 146, 12 aprile 1996 da legge 146, 22 febbraio 1994, e successive modifiche.

<sup>104</sup> Compresa nella procedura di VIA

<sup>105</sup> Ad esempio accordi fra Repubblica d'Austria e Repubblica Italiana, conclusi a Vienna il 30 aprile 2004 e ratificati dall'Italia con Legge 6 Marzo 2006, n.115, entrati in vigore il 1° luglio 2006.

consultazioni preventive con le altre Parti contraenti interessate, al più tardi nel momento in cui siano disponibili i risultati delle suddette verifiche?			
Sì	X	No	
Se sì, citate degli esempi.			
<p>Alcuni esempi a tal proposito sono:</p> <p>Accordo bilaterale italo- svizzero concernente la garanzia della capacità delle principali linee che collegano la nuova ferrovia transalpina svizzera (NFTA) alla rete italiana ad alta capacità (RAC); convenzione entrata in vigore il 18 maggio 2001.</p> <p>Coordinamento internazionale come stabilito dall'UNECE con la Espoo Convention (ratificata con legge 640 del 3 novembre 1994); un esempio è dato dai progetti di potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria nel corridoio del Brennero (accordi fra Repubblica d'Austria e Repubblica Italiana, conclusi a Vienna il 30 aprile 2004 e ratificati dall'Italia con Legge 6 Marzo 2006, n.115, entrati in vigore il 1° luglio 2006).</p> <p>Coordinamento fra Slovenia, Austria Superiore, Lombardia, Carinzia, Baranya, Burgenland, Zala, Friuli-Venezia Giulia, Croazia, Somogy, Stiria, Vas e Veneto nell'ambito della Commissione Trasporti della Comunità di lavoro Alpe-Adria.</p>			
7. Nel caso di progetti aventi un significativo impatto transfrontaliero, previsti o/e eseguiti da un'altra Parte contraente, il vostro Paese è stato consultato preventivamente?			
Sì		Non sempre	No
Se avete risposto "no" o "non sempre", citate i casi in cui il vostro Paese non è stato consultato indicando la rispettiva Parte contraente e la data approssimativa in cui è stato realizzato il progetto di cui non siete stati informati.			

8. Viene sostenuta una maggiore considerazione della componente trasporti nella gestione ambientale delle imprese site nel vostro Paese?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
<p>In Italia la Consulta Generale dell'Autotrasporto si sta adoperando per trovare soluzioni che incentivino anche le imprese che riorganizzano le forme di trasporto attraverso le Alpi verso le modalità meno impattanti. Inoltre, il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n.340 è finalizzato all'incentivazione del trasporto ferroviario di merci. Per ulteriori dettagli a questo proposito si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale (pagine 168 e 178).</p>			

### **Art. 9 Protocollo Trasporti - Trasporti pubblici**

9. Viene sostenuta l'istituzione e il potenziamento di sistemi di trasporto pubblico ecocompatibili
---

e orientati agli utenti?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nell'ambito del "Scientific Workshop On Mountain Mobility and Transport – SWOMM", sono stati presentati progetti di alto valore scientifico afferenti fra l'altro agli incentivi per i mezzi di trasporto ecocompatibili.</li> <li>Il <u>Decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 2004, n. 340</u> all' art. 4 prevede agevolazioni tariffarie in materia di trasporto ferroviario passeggeri.</li> </ul> <p>In varie regioni viene sostenuta l'istituzione e il potenziamento di sistemi di trasporto pubblico ecocompatibili e orientati agli utenti. A questo proposito si può fare riferimento, per esempio, alla Legge Regionale 1 Settembre 1997 in Piemonte e alla Legge regionale 12 gennaio 2002, n.1 in Lombardia. Per ulteriori dettagli a questo proposito si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale (pagina 171).</p> <p>Anche nella Provincia Autonoma di Bolzano viene sostenuta l'istituzione e il potenziamento di sistemi di trasporto pubblico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ferrovia Val Venosta: linea ferroviaria dismessa riaperta il 5 maggio 2005 consente un transito a basso impatto nella valle e favorisce l'intermodalità garantendo collegamenti via autobus con il Passo Resia e promuovendo e facilitando il noleggio e l'utilizzo della bicicletta. Deliberata con Legge Provinciale 26 luglio 2002 n. 11, art. 11.</li> <li>Il comune di Bolzano ha promosso l'uso del trasporto pubblico mediante l'iniziativa "Buono Trasporto", che dà diritto a tutti gli addetti delle imprese e degli enti con sede lavorativa a Bolzano Sud al ritiro gratuito di una tessera annuale di abbonamento al Sistema Trasporto Integrato.</li> </ul>			

10. L'istituzione e il potenziamento di sistemi di trasporto pubblico ecocompatibili e orientati agli utenti hanno contribuito a preservare e migliorare in modo sostenibile la struttura insediativa ed economica, nonché la vocazione ricreativa e turistica del territorio alpino?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
<p>Un esempio è:</p> <p>"SuperAlp! - La traversata sostenibile delle Alpi" é l'attività finale del progetto Interreg IIIB Alpine Awareness, che ha visto la collaborazione di varie istituzioni ed enti europei coordinati dalla Provincia di Belluno, partner capofila. Ökoinstitut Südtirol Alto Adige é partner</p>			

responsabile dell'organizzazione della traversata. SuperAlp!, in collaborazione con il progetto Interreg IIIB Spazio Alpino "AlpsmobilityII", congiungerà tra loro alcune città e comuni (tra cui alcune della rete delle Perle delle Alpi), che hanno implementato misure concrete in materia di sviluppo sostenibile. Le città e i comuni ospiteranno la carovana di SuperAlp! e utilizzeranno questa opportunità per presentarsi al pubblico internazionale.

### Art. 10 Protocollo Trasporti – Trasporto su rotaia e navigazione

11. Sono state/vengono sostenute le seguenti misure al fine di un migliore sfruttamento della rete ferroviaria per il trasporto a lunga distanza nonché per la valorizzazione economica e turistica del territorio alpino?	Sì	No
Il miglioramento dell'infrastruttura ferroviaria tramite la costruzione e lo sviluppo di grandi assi alpini, inclusi i relativi accordi e adeguati terminali	X <sup>106</sup>	
L'ulteriore ottimizzazione gestionale e l'ammodernamento della ferrovia, in particolare per i trasporti transfrontalieri	X <sup>107</sup>	
I provvedimenti atti a trasferire su rotaia in particolare il trasporto merci a lunga distanza nonché ad armonizzare maggiormente la tariffazione per l'utilizzo delle infrastrutture di trasporto	X <sup>108</sup>	
Creazione di sistemi di trasporto intermodali, trasporti merci combinati	X <sup>109</sup>	
Ulteriore sviluppo tecnico della ferrovia per aumentare le capacità	X <sup>110</sup>	

<sup>106</sup> Già dal 2001 l'Italia ha deciso di programmare lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie transalpine, quali ad esempio la linea Verona- Monaco, la linea Torino- Lione e la linea Trieste- Lubiana (Deliberazione 4 aprile 2001, n.44). Analizziamo a titolo esemplificativo il caso della Galleria di Base del Brennero (galleria di 56 km a 4 binari per il trasporto merci): ai sensi della Legge Obiettivo 21 dicembre 2001, n.443, attuata con DLGS 20 agosto 2002, con Delibera di Giunta 16 giugno 2003, n.2075, la Provincia autonoma di Bolzano ha approvato il progetto preliminare che, a seguito dell'approvazione da parte del CIPE e dell'esito positivo della procedura VIA negli stati italiano ed austriaco, è stato approvato dalla Repubblica Italiana con Deliberazione 20 dicembre 2004, n.89. Tutto questo accompagnato da accordi fra Repubblica d'Austria e Repubblica Italiana, conclusi a Vienna il 30 aprile 2004 e ratificati dall'Italia con Legge 6 Marzo 2006, n.115.

<sup>107</sup> vd. nota 9

<sup>108</sup> Per la legislazione nazionale e regionale concernente il miglioramento dell'infrastruttura ferroviaria si rinvia alla Parte Generale del Rapporto italiano presentato nel 2005 (pagine 168 e 171).

Agevolazioni tariffarie (previste dalla Legge Regionale del Friuli – Venezia Giulia n. 1/2003 e regolati dal Decreto Regionale n. 161 del 2004) per il trasporto di merci su ferrovia nel corridoio intermodale Trieste – Salisburgo.

<sup>109</sup> Già dal 2001 l'Italia ha manifestato un notevole interesse per lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie transalpine, quali ad esempio la linea Verona- Monaco, la linea Torino- Lione e la linea Trieste- Lubiana (Deliberazione 4 aprile 2001, n.44). Un esempio di questo interesse è il potenziamento del corridoio intermodale Trieste – Salisburgo con agevolazioni tariffarie (incentivi previsti dalla Legge Regionale del Friuli – Venezia Giulia n. 1/2003 e regolati dal Decreto Regionale n. 161 del 2004) per il trasporto di merci su ferrovia, come esito dei progetti AlpFRail e Rolling Motorway Trieste-Salisburgo

produttive e contemporaneamente ridurre le emissioni acustiche		
Il maggiore utilizzo della ferrovia e la creazione di sinergie orientate all'utenza nel trasporto passeggeri a lunga distanza, regionale e locale	X <sup>111</sup>	

12. Vengono sostenuti gli sforzi tesi al maggiore utilizzo delle potenzialità della navigazione al fine di ridurre la quota di transito terrestre del trasporto merci?			
Sì		No	X
Se sì, come?			

### Art. 11 Protocollo Trasporti - Trasporto su strada

13. Sono state costruite nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino nel periodo di rapporto?			
Sì		No	X
Se sí, quali?			

14. Come sono state attuate nel vostro Paese le condizioni di cui all'art. 11, comma 2? (Trasporto su strada, condizioni per la realizzazione di progetti stradali di grande comunicazione per il trasporto intraalpino)	
1. Attraverso strumenti di valutazione degli impatti delle opere: <ul style="list-style-type: none"> <li>- VIA nazionale: legge 349, 8 luglio 1986, art.6, e successive modifiche;</li> <li>- VIA regionale, DPR 146, 12 aprile 1996 da legge 146, 22 febbraio 1994, e successive modifiche</li> </ul>	

<sup>110</sup> Già dal 2001 l'Italia ha manifestato un notevole interesse per lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie transalpine, quali ad esempio la linea Verona- Monaco, la linea Torino- Lione e la linea Trieste- Lubiana (Deliberazione 4 aprile 2001, n.44). La riduzione delle emissioni acustiche avviene attraverso il "Low Noise Train development programme", promosso congiuntamente da Italia, Germania e Austria. L'interesse per lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e, al contempo, per la limitazione dell'inquinamento acustico si manifesta anche attraverso provvedimenti delle autorità locali; si veda ad esempio la Deliberazione della giunta provinciale di Bolzano n° 4786 del 22 dicembre 2003.

<sup>111</sup> Un esempio virtuoso: Ferrovia Val Venosta: linea ferroviaria dismessa riaperta il 5 maggio 2005 consente un transito a basso impatto nella valle e favorisce l'intermodalità garantendo collegamenti via autobus con il Passo Resia e promuovendo e facilitando il noleggio e l'utilizzo della bicicletta (Deliberata con Legge Provinciale n°11, 26 luglio 2002, art.11). Per ulteriori dettagli si rinvia alla nota 11.

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS), DLGS n° 152 del 3 aprile 2006
  - Valutazione d'Incidenza (VI) (per aree classificate Natura 2000), DPR n° 357, 8 settembre 1997, art.5
2. Privilegiando il trasporto ferroviario transalpino (pagg. 176-177 parte generale, con tabella) ed intraalpino (recupero di ferrovie dismesse come Val Venosta, vedi domanda 10)

## Art. 12 Protocollo Trasporti - Trasporto aereo

15. Sono state adottate misure per ridurre l'impatto ambientale e acustico prodotto dal traffico aereo?			
Sì	X	No	
Se sí, quali?			
Per dettagli sulle misure adottate per ridurre l'impatto ambientale e acustico prodotto dal traffico aereo si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale (pagina 156).			

16. È permesso il deposito da aeromobili al di fuori degli aerodromi?			
Sì	X	No	
Se si, a quali condizioni?			
L'atterraggio è permesso solo in aerodromi o aviodromi; se avviene all'esterno di questi deve essere immediatamente segnalato alle autorità competenti (codice della navigazione e revisione del codice con Decreto legislativo del 9 maggio 2005 n. 96)			
17. Sono state adottate misure per limitare in termini di tempo e di spazio il traffico aereo sportivo non motorizzato al fine di proteggere la fauna selvatica?			
Sì	X	No	
Se si, quali?			
Nel Parco Naturale delle Dolomiti del territorio di Cortina d'Ampezzo viene regolato anche il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio di aeromobili e per la pratica dell'eliski.			

18. È stato migliorato il sistema dei trasporti pubblici che collega gli aeroporti siti nelle vicinanze delle Alpi con le diverse regioni alpine per poter far fronte alla domanda di trasporto aereo senza aumentare l'impatto sull'ambiente?			
--	--	--	--



Sì	X	No	
Se sì, come? Citate degli esempi			
Servizio di autobus “Fly Sky Shuttle” che, nel periodo invernale, collega gli aeroporti di Bergamo, Verona e Venezia ai maggiori comprensori sciistici del Trentino; un analogo servizio, MTBUS, collega gli aeroporti di Milano Malpensa e di Bergamo Orio all’Alta Valtellina.			

19. Dall'entrata in vigore del Protocollo sono stati costruiti nuovi aeroporti o potenziati significativamente gli aeroporti già esistenti nel territorio alpino?			
Sì		No	

### Art. 13 Protocollo Trasporti - Impianti turistici

20. Sono stati/vengono valutati gli effetti prodotti sul settore dei trasporti da nuovi impianti turistici, tenendo conto degli obiettivi del presente Protocollo?			
Sì		No	
Una tale verifica è prevista da norme giuridiche?			
Sì		No	
Se sì, citate le norme giuridiche.			

21. La creazione di nuovi impianti turistici, all'occorrenza, è vincolata da misure di prevenzione e di compensazione al fine di raggiungere gli obiettivi del presente Protocollo o degli altri Protocolli?			
Sì	X <sup>112</sup>	No	

<sup>112</sup> Attraverso strumenti di valutazione degli impatti delle opere:

- VIA nazionale: legge 349, 8 luglio 1986, art.6, e successive modifiche;
- VIA regionale, DPR 146, 12 aprile 1996 da legge 146, 22 febbraio 1994, e successive modifiche
- Valutazione Ambientale Strategica (VAS), DLGS n° 152 del 3 aprile 2006
- Valutazione d’Incidenza (VI) (per aree classificate Natura 2000), DPR n° 357, 8 settembre 1997, art.5

Principi di “prevenzione”, “precauzione” e “compensazione e risarcimento del danno ambientale” contenuti nel DLGS 3 aprile 2006, n° 152 e nel seguente DLGS 16 Gennaio 2008, n° 4

22. Viene data la precedenza ai trasporti pubblici quando si creano installazioni turistiche?			
Sì		No	

23. Vengono sostenute la creazione e la conservazione di zone a bassa intensità di traffico o vietate al traffico nei centri turistici e tutte le misure atte a favorire l'accesso e il soggiorno dei turisti senza automobili?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, come? Citate anche degli esempi.

Un esempio per quanto concerne in particolare il trasporto intralpino è la cabinovia ad agganciamento automatico da Siusi all'Alpe di Siusi e un sistema di parcheggi presso la stazione a valle del nuovo impianto. Per ulteriori dettagli a questo proposito si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale (pagina 174). Un altro esempio si trova nella città di Cuneo dove è attivo l'ascensore inclinato adibito a trasporto pubblico e che collega un sistema di parcheggi con il centro città.

#### Art. 14 Protocollo Trasporti - Verità dei costi

24. Si applica il principio della causalità al fine di permettere un migliore calcolo dei costi dei differenti vettori, inclusi i costi dell'infrastruttura e quelli esterni (ad es. per incidenti e attività inquinanti l'ambiente)?

Sì	X <sup>113</sup>	No	
----	------------------	----	--

25. È stato elaborato un sistema di calcolo che permetta l'individuazione dei costi dell'infrastruttura e dei costi esterni?

Sì	X <sup>114</sup>	No	
----	------------------	----	--

26. Sono stati introdotti altri sistemi specifici di tassazione del traffico che permettono di addebitare i costi reali secondo il principio della causalità?

No

No, sono in fase di preparazione (stadio iniziale)

<sup>113</sup> Vd. nota 3

<sup>114</sup> Vd. nota 3. Tra le linee guida della Delibera 28 Luglio 2000, n. 1948 Atto di indirizzo della Mobilità della Provincia Autonoma di Trento vi è l'introduzione di politiche di internalizzazione dei costi esterni della mobilità, secondo criteri di gradualità e di equità rispetto alle corrispondenti politiche nazionali ed europee.

No, sono in fase di preparazione (stadio avanzato)	
Sì	
Sì, vengono già applicati	
Se sì, come sono questi sistemi di tassazione? Citate dei dettagli.	
Esistono alcuni casi di applicazione del principio del “chi inquina paga” attraverso il pagamento di un pedaggio (anche variabile in base alla tipologia del veicolo) su alcuni tratti stradali, come ad esempio: strade di accesso al Parco Nazionale dello Stelvio dalla Val di Sole, strada Misurina-Tre Cime di Lavaredo, strada Sappada- Sorgenti del Piave. Si stanno inoltre valutando progetti di applicazione di tariffe, sempre commisurate al tipo di veicolo, ai passi Sella, Pordoi, Campolongo, Gardena, Rombo, Stelvio.	

#### **Art. 15 Protocollo Trasporti - Offerta e utilizzazione di infrastrutture di trasporto**

27. Viene registrato e aggiornato periodicamente lo stato attuale, l'evoluzione e lo sfruttamento ovvero il miglioramento dell'infrastruttura e dei sistemi di trasporto ad alta capacità, nonché la riduzione dell'impatto ambientale, seguendo uno schema unitario in un apposito documento di riferimento?			
Sì		No	
Se sì, dove si può prendere visione di questo documento di riferimento?			

28. Qualora si rediga un documento di riferimento, viene verificato in base allo stesso in quale misura i vari provvedimenti attuativi contribuiscano al raggiungimento e all'ulteriore sviluppo degli obiettivi della Convenzione delle Alpi e in particolare del presente Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, qual è stato il risultato di questa verifica?			

#### **Art. 16 Protocollo Trasporti - Obiettivi di qualità ambientale, standard e indicatori**

29. Sono stati stabiliti e adottati obiettivi di qualità ambientale tesi al raggiungimento della sostenibilità dei trasporti?			
Sì	X	No	

Se si, a quali condizioni e in quali norme giuridiche sono regolamentati?
Per le strategie maggiormente perseguite per ridurre gli effetti negativi derivanti dal traffico alpino e le applicazioni e i progetti concreti per contenere o ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico intraalpino e transalpino si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte generale (pagine 173-175). Per dettagli a proposito della normativa sulle emissioni di gas di scarico, sulla mobilità sostenibile e sulle giornate ecologiche si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte generale presentato nel 2005 (pagine 54, 104, 158, 168-171).

### Art. 17 Protocollo Trasporti - Coordinamento, ricerca, formazione e informazione

30. Prima di prendere decisioni importanti per il settore dei trasporti ha luogo una consultazione con altre Parti contraenti al fine di coinvolgerle in particolare in una politica di assetto territoriale transfrontaliera e armonizzata?			
Si	X	No	
Si sono già verificate tali armonizzazioni?			
Si	X	No	
Se si, citate degli esempi.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il <b>progetto</b> triennale <b>AlpFRail</b> fa parte del Programma Europeo INTERREG IIIB Spazio Alpino e consiste in uno studio di pianificazione e progettazione di un sistema di rete e di esercizio ferroviario ed interportuale finalizzato ad ottimizzare le funzioni della logistica e dell'intermodalità per il trasporto merci attraverso l'arco alpino, anche in relazione alle finalità dettate dalla Convenzione delle Alpi. Il Progetto tratta di una tematica complessa che investe molti settori della pianificazione del territorio(infrastrutture, urbanistica, tutela dell'ambiente), la quale assume per l'Italia una rilevanza strategica per le ricadute positive in termini di efficienza e produttività del sistema transalpino di trasporto delle merci e in termini di contenimento dell'impatto ambientale generato dai traffici pesanti nell'arco alpino.</li> <li>• <b>"Scientific Workshop On Mountain Mobility and Transport – SWOMM"</b>  Partendo dai risultati raggiunti dalla ricerca scientifica in tema di trasporti, l'Unità di Coordinamento Convenzione delle Alpi-IMA (International Mountain Agreements) in collaborazione con il Comitato per i Cent'anni del Sempione e con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare ha organizzato lo "Scientific Workshop On Mountain Mobility and Transport – SWOMM 2006"( seconda edizione del workshop), che ha avuto luogo l'8 Settembre 2006 a Domodossola</li> </ul>			

nell'ambito delle manifestazioni per il Centenario del Traforo del Sempione. Tale evento ha visto la partecipazione di esperti e amministratori nel settore dei trasporti a livello locale, nazionale e internazionale provenienti da tutti i Paesi dell'arco alpino che si sono confrontati nell'ambito di una tavola rotonda sui temi della mobilità e del trasporto sostenibile nelle zone di montagna sulla base dei risultati degli atti dello SWOMM 2005.

- **Galleria di Base del Brennero**

Un esempio è dato dai progetti di potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria nel corridoio del Brennero: accordi fra Repubblica d'Austria e Repubblica Italiana, conclusi a Vienna il 30 aprile 2004 e ratificati dall'Italia con Legge 6 Marzo 2006, n.115, entrati in vigore il 1° luglio 2006.

31. Si sono svolti degli incontri con altre Parti contraenti per promuovere lo scambio di informazioni ai fini dell'attuazione di questo Protocollo e/o per verificare gli effetti degli interventi realizzati in base al suddetto Protocollo?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, citate degli esempi.

- Il progetto "**Alpcheck**" nell'ambito del programma INTERREG IIIB Spazio Alpino mira alla individuazione di criteri comuni e condivisi per una valutazione strategica delle basi dati, tenendo conto di tutte le variabili che caratterizzano il traffico stradale sulla rete dello Spazio Alpino, comprese quelle ambientali.

Esso affronta il dimensionamento e la classificazione della domanda di mobilità in ambito Alpino da tutti i molteplici punti di vista (costruzione della matrice origine/destinazione, classificazione delle tipologie di domanda, definizione dei livelli di servizio, ecc.) che sono stati punti di criticità che hanno impedito un pieno sviluppo di precedenti progetti. Vi è inoltre uno specifico task riservato agli aspetti di monitoraggio delle emissioni generate dal traffico nell'area alpina.

Il Progetto è stato avviato nel luglio del 2006 e volgerà a termine nel giugno del 2008.

- "**Scientific Workshop On Mountain Mobility and Transport – SWOMM**"

L'Unità di Coordinamento Convenzione delle Alpi-IMA (International Mountain Agreements), in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, ha organizzato nel 2005 la prima edizione del "Scientific Workshop On Mountain Mobility and Transport – SWOMM", dedicato ai più importanti progetti di ricerca scientifica relativi ai trasporti e alla mobilità sostenibile nelle montagne. Il workshop, organizzato il 6 ottobre 2005 presso l'EURAC, si colloca nell'ambito del

Progetto INTERREG IIIB AlpFrail e dell'iniziativa Policy and Law della Mountain Partnership. Hanno partecipato allo SWOMM 2005 esponenti del settore pubblico e privato e esperti in materia di trasporti e mobilità che hanno condiviso informazioni ed esperienze relative alla gestione del traffico transalpino. Partendo dai risultati raggiunti dalla ricerca scientifica in tema di trasporti, l'incontro ha inteso promuovere sinergie e scambio di esperienze tra coloro che sono interessati allo sviluppo sostenibile dei trasporti e della mobilità nelle regioni di montagna.

Dato il successo di questo primo incontro, l' UdC IMA, in collaborazione con il Comitato per i Cent'anni del Sempione e con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del mare ha organizzato lo SWOMM 2006, che ha avuto luogo l'8 Settembre 2006 a Domodossola nell'ambito delle manifestazioni per il Centenario del Traforo del Sempione. Tale evento ha visto la partecipazione di esperti e amministratori nel settore dei trasporti a livello locale, nazionale e internazionale provenienti da tutti i Paesi dell'arco alpino che si sono confrontati nell'ambito di una tavola rotonda sui temi della mobilità e del trasporto sostenibile nelle zone di montagna sulla base dei risultati degli atti dello SWOMM 2005.

- **Le montagne italiane e la Convenzione delle Alpi:** Convegno organizzato dalla Consulta dell'Arco Alpino a Torino il 28 e 29 novembre 2003, avente per oggetto in particolare il sistema dei trasporti nelle Alpi.

#### Art. 6 Protocollo Trasporti - Misure integrative a livello nazionale

32. Sono state adottate misure integrative di protezione che vanno al di là di quelle previste da questo Protocollo?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

In Italia si punta molto sulla mobilità sostenibile anche favorendo l'utilizzo delle biciclette; incremento nell'uso del mezzo che può avvenire soprattutto attraverso la costruzione coordinata di piste ciclabili dotate di determinati standard di sicurezza, e di apposita segnaletica e regolamentazione semaforica. È proprio quello che avviene, ad esempio, nel caso di Bolzano, città che si dota di un apposito Piano della Mobilità Ciclistica e che dispone già di una notevole quantità di percorsi ciclabili, sia urbani che extraurbani; numerose iniziative sono sostenute dall'Ecoistituto/Oekoinstitut. Anche a livello ciclabile, inoltre, sono individuati (e tutelati) corridoi transalpini, come ad esempio l'Eurovelo 7.

### Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Trasporti

33. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

### Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

34. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:
--

## *H Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'energia (Protocollo del 16.10.1998)*

### Art. 2 Protocollo Energia - Impegni fondamentali della cooperazione internazionale

1. Viene promosso l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili nel territorio alpino nell'ambito di programmi di sviluppo in cooperazione con altre Parti contraenti?			
Sì	x <sup>115</sup>	No	

2. Vengono preservate le aree protette con le loro zone cuscinetto, le zone di rispetto e di quiete, nonché quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico e vengono ottimizzate le infrastrutture energetiche in funzione dei differenti livelli di vulnerabilità, di tolleranza e di degrado in atto negli ecosistemi alpini?			
Sì	x <sup>116</sup>	No	

<sup>115</sup> Trattato che stabilisce la Comunità dell' Energia- firmato ad Atene il 25 ottobre 2005 dalla Comunità Europea e dalle nove Parti Contraenti del Sud Est Europa Il Trattato è entrato in vigore il 1 luglio 2006.

Il trattato è stabilito tra le Comunità Europee e la maggior parte degli Stati dei Balcani. Nel Preambolo del trattato si riconosce il diretto interesse di paesi come Italia, Austria e Slovenia nell' approvvigionamento di gas naturale e di elettricità in transito per la regione e vi si riconosce la necessità d'integrazione al fine della stabilità dei mercati energetici dei paesi interessati.

<sup>116</sup> DPR 8 settembre 1997 n.357 e successive modifiche Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche

3. Si collabora con altre Parti contraenti in campo energetico nello sviluppo di metodi che tengono in maggior conto la realtà dei costi?			
Sì	x <sup>117</sup>	No	

4. Viene incoraggiata una maggiore cooperazione internazionale tra le istituzioni direttamente interessate ai problemi dell'energia e dell'ambiente allo scopo di favorire l'accordo sulle soluzioni di problemi comuni?			
Sì	x <sup>118</sup>	No	

5. Contrassegnate con una crocetta le forme che descrivono meglio la cooperazione.	
Accordi bilaterali	
Accordi multilaterali	x <sup>119</sup>
Sostegno finanziario	
Aggiornamento/Training	
Progetti comuni	
Altro	
Se avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.	
Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.	
La forma di cooperazione che funziona meglio è rappresentata dai progetti comuni in quanto essi garantiscono omogeneità e applicazione uniforme dei criteri comuni e delle regole condivise. Inoltre essi consentono una più ampia partecipazione di attori istituzionali e stakeholders, garantendo allo stesso tempo un contatto stretto con il territorio	

### Art. 3 Protocollo Energia - Conformità con il diritto internazionale e con le altre politiche

6. L'attuazione del Protocollo Energia avviene in conformità con le norme giuridiche
--

<sup>117</sup>Per ulteriori dettagli si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale (p.179)

<sup>118</sup> Direttiva 2001/42/CE che introduce la valutazione ambientale strategica (VAS);

Convenzione sulla valutazione dell'influenza ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata ad Espoo il 25 febbraio 1991, Ratificata con Legge del 3 novembre 1994, n. 640 (G.U. 22 novembre 1994, n. 273)

<sup>119</sup> Trattato che stabilisce la Comunità dell' Energia- firmato ad Atene il 25 ottobre 2005 dalla Comunità Europea e dalle nove Parti Contraenti del Sud Est Europa Il Trattato è entrato in vigore il 1 luglio 2006.



internazionali, in particolare con quelle della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli di attuazione nonché con gli accordi internazionali vigenti?			
Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	

## Art. 5 Protocollo Energia - Risparmio energetico ed uso razionale dell'energia

7. Per migliorare la compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia, sono state elaborate strategie che promuovono prioritariamente il risparmio di energia e l'uso razionale di quest'ultima in particolare nei processi produttivi, nei servizi pubblici e nei grandi esercizi alberghieri, nonché negli impianti di trasporto e per le attività sportive e del tempo libero?			
Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Se sì, quali?			
<p><u>Deliberazione dell' Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas 11 gennaio 2006, n. 4: Disposizioni in materia di organizzazione e gestione delle attività di valutazione e certificazione dei <b>risparmi energetici</b>.</u> (Deliberazione n. 04/06). (G.U. n. 26 del 1-2-2006).</p> <p>La Manovra 2009 indica tra i suoi obiettivi in campo energetico (art.7), tra l'altro, la diversificazione delle fonti di energia, la promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'<b>efficienza energetica</b>, la sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>L. 24/12/07 n. 244. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).</u> <p>La legge finanziaria 2008 contiene numerosi provvedimenti riguardanti la politica energetica, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-La necessità, a partire dal 1 gennaio 2009, per gli edifici di nuova costruzione del rilascio della certificazione energetica (art. 1, c. 288). A decorrere dal 1 gennaio 2009, inoltre ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (art. 1, c. 289).</li> <li>-Misure per l'incentivazione e la promozione all'utilizzo delle fonti rinnovabili (art. 2, c. 136-138; art. 2, c. 139, 140 ; c. 144; c. 145; c. 146; c. 149; c. 164-169; c. 170-172 ; c. 173-174;c. 176)</li> <li>-Creazione di un fondo per il risparmio energetico e messa al bando elettrodomestici con forti consumi di energia (art. 2, c. 162 ) al fine di sensibilizzare maggiormente i cittadini all'importanza del risparmio energetico e dell'efficienza energetica.</li> </ul> </li> <li>• <u>D.Lgs. n. 201/2007, Attuazione della direttiva 2005/32/CE</u> <p>relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia (G.U. della Repubblica italiana - n. 261 del 09/11/2007 )</p> </li> </ul> <p>Per ulteriori dettagli si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale (da p.179 a p.180)</p> <p><u>Normativa regionale di riferimento</u></p>			

<sup>120</sup> L'Italia è firmataria del protocollo Energia, non avendolo ancora accolto nel proprio ordinamento interno tramite ratifica.

**Molte regioni italiane hanno introdotte norme e disposizioni in materia di risparmio energetico e uso razionale delle risorse energetiche.** Per alcune delle disposizioni normative in materia, si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale (da p.182 a p.184)

Si includono inoltre alcune disposizioni normative relative ad alcune regioni.

#### LOMBARDIA

- Delibera Regionale n. 5320, del 31 ottobre 2007, che modifica e integra il dgr 5018/2007.

Nuovi criteri per determinare i requisiti di prestazione energetica e gli attestati di certificazione di edifici e impianti, nuovi o in fase di ristrutturazione. I provvedimenti contenuti nella delibera sono finalizzati ad attuare il risparmio energetico, l'uso razionale dell'energia e la produzione energetica da fonti rinnovabili e sono stati adottati in conformità ai principi fondamentali fissati dalle direttive della Comunità Europea. Le disposizioni presenti nella delibera hanno validità a partire dal 1° gennaio 2008 e vanno a modificare e integrare le "Disposizioni inerenti all'efficienza energetica in edilizia" approvate con dgr 5018/2007.

#### PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

- Legge Provinciale 6 Marzo 1998, n.4: Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.  
Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano di distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7

8. Sono state adottate misure e disposizioni in modo particolare nei seguenti settori?	Sì	No
Miglioramento della coibentazione degli edifici e dell'efficienza di sistemi di distribuzione del calore	X <sup>121</sup>	
Ottimizzazione degli impianti termici di riscaldamento, di ventilazione e di climatizzazione	X <sup>122</sup>	

<sup>121</sup> **Lombardia - Piano energia" con Varese Como e Lecco.** Ridurre emissioni inquinanti, abbattere costi e favorire la crescita di nuove tecnologie energetiche. Sono gli obiettivi del "Piano energia" tra Regione e province di Como, Lecco e Varese. Tra le varie iniziative regionali da segnalare la collaborazione tra Regione Lombardia e le province lombarde per l'attuazione del piano di interventi eco-sostenibili nel settore energetico. Scopo principale è quello di cooperare su diversi fronti affinché vengano realizzati gli interventi previsti nel Piano d'Azione per l'Energia su tutto il territorio regionale. In primo luogo le province si sono impegnate affinché sia data piena attuazione al sistema regionale per la **certificazione energetica degli edifici**. Ma anche a predisporre iniziative per il **miglioramento degli edifici in termini di risparmio energetico e rispetto ambientale**. Inoltre provvederanno alla promozione di campagne informative e all'elaborazione dei programmi energetici provinciali.

<sup>122</sup> **Lombardia -DGR n° 5261 del 2 agosto 2007.** Due distinte misure per favorire l'approvvigionamento di energia pulita. Il bando regionale del 2 agosto 2007 mette a disposizione 14 milioni di euro per creare reti di impianti energetici

Controllo periodico ed eventualmente riduzione delle emissioni ambientalmente dannose degli impianti termici		
Risparmio energetico con ricorso a processi tecnologici avanzati per l'utilizzazione e la trasformazione dell'energia		
Calcolo dei costi di riscaldamento e di fornitura di acqua calda in base ai consumi	X <sup>123</sup>	
Progettazione e promozione di nuovi edifici che adottano tecnologie a basso consumo energetico	X <sup>124</sup>	

che sfruttano biomasse vegetali e oltre 5 milioni per fonti convenzionali. Gli incentivi regionali, emessi con deliberazione n° 5261 del 2 agosto, sono finalizzati a sostenere iniziative e progetti presentati da enti locali, gruppi di enti locali, società private o pubbliche, per **l'implementazione dei sistemi di teleriscaldamento**. Obiettivo prioritario è incoraggiare le specificità territoriali per ottenere elevati livelli di **efficienza energetica** e riduzione degli elementi di criticità ambientale. (...)

<sup>123</sup> Per alcune disposizioni normative a riguardo, si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale (p.181)

<sup>124</sup> **Normativa Nazionale**

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (GU n. 222 Suppl.Ord. del 23/09/2005)

**Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.**

Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.

**Normativa Regionale**

**Lombardia**

Delibera n. 8/5018 del 26 giugno 2007.

la regione Lombardia disciplina l'efficienza energetica degli edifici. Il provvedimento si applica agli edifici di nuova costruzione e impianti in essi installati; opere di ristrutturazione di edifici e impianti esistenti, ampliamenti volumetrici e installazione di nuovi impianti in edifici esistenti. Da segnalare l'anticipo al 1° gennaio 2008 dell'entrata in vigore delle disposizioni relative ai requisiti di prestazione energetica degli edifici, la cui decorrenza a livello nazionale è prevista a partire dal 1° gennaio 2010. Infine, si rammenta che dal 1° settembre 2007 decorre l'obbligatorietà dell'attestato di certificazione energetica.

Delibera Regionale n. 5320, del 31 ottobre 2007, che modifica e integra il dgr 5018/2007.

Edilizia ecosostenibile, normativa su requisiti nuovi edifici

Nuovi criteri per determinare i requisiti di prestazione energetica e gli attestati di certificazione di edifici e impianti, nuovi o in fase di ristrutturazione. Sono stati emessi con delibera regionale n. 5320, del 31 ottobre 2007, che modifica e integra il dgr 5018/2007.

I provvedimenti contenuti nella delibera sono finalizzati ad attuare il risparmio energetico, l'uso razionale dell'energia e la produzione energetica da fonti rinnovabili e sono stati adottati in conformità ai principi fondamentali fissati dalle direttive della Comunità Europea.

**Piemonte- Legge regionale n. 13 del 28 maggio 2007 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia"**. Il provvedimento dà attuazione alla direttiva dell'Unione Europea 2002/91/CE recepita dall'Italia con il d.lgs. 192/05 (e successivamente con il d.lgs. 311/06) e punta ad aggiornare e semplificare la normativa del settore, nel rispetto dei vincoli che derivano dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa europea

Promozione e attuazione di piani energetici e climatici comunali/locali nel rispetto dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c del Protocollo Energia	x <sup>125</sup>	
Risanamento energetico degli edifici in caso di ristrutturazioni e	x <sup>126</sup>	

ed italiana. L'obiettivo della legge è quello di conseguire un significativo risparmio energetico nel settore dell'edilizia, i cui consumi costituiscono oltre il 30% del consumo energetico complessivo a livello regionale.

**Veneto** - Decreto Legislativo 311/2006 che integra il Decreto Legislativo 192/2005  
 Il Decreto Legislativo 311/2006 sul rendimento energetico in edilizia integra il precedente decreto legislativo del 19 agosto 2005 n. 192 (entrato in vigore l'8 ottobre 2005) che ha recepito la Direttiva Europea 2002/91/CE.  
 L'attuale provvedimento:

- prevede la certificazione energetica degli edifici (**certificato energetico degli edifici (...)**)

- programma di **sensibilizzazione dei cittadini** e di **riqualificazione energetica** del parco immobiliare territoriale;
- prevede tempi più stretti per **adeguare le tecnologie edilizie** ad efficaci livelli di isolamento termico. (vengono anticipati al 1° gennaio 2008 i livelli di isolamento termico previsti per il 1° gennaio 2009 e viene introdotto poi un livello di isolamento molto più incisivo dal 1° gennaio 2010).
- prevede l'obbligo per tutti i nuovi edifici di fare uso di fonti rinnovabili (solare termico o geotermia) per il riscaldamento dell'acqua sanitaria; per una frazione almeno del 50% del fabbisogno di acqua calda e di un impianto fotovoltaici con potenza di picco minima pari a 0,2 kWp per ogni unità abitativa (comma 350 L. Finanziaria 2007).
- prevede l'obbligo per i nuovi edifici di "protezioni solari" esterne, al fine di contenere il ricorso ai condizionatori. (il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà regolamentare la climatizzazione estiva degli edifici con l'emanazione di decreti attuativi).
- introduce nella pianificazione del territorio il parametro energetico. (Le Regioni sono tenute a considerare fra gli strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza le soluzioni necessarie all'uso razionale dell'energia ed all'uso di fonti energetiche rinnovabili, con indicazione anche in ordine all'orientamento ed alla conformazione degli edifici da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare).

**Liguria** - Regolamento regionale n.6 dell'8 novembre 2007 (previsto all'art.29 della legge regionale n.22 del 29 maggio 2007 *Norme in materia di energia* di recepimento della direttiva 2002/91/CE e dei decreti legislativi n.192/2005 e n.311/2006) è stata disciplinata la certificazione energetica degli edifici prevista all'art. 28 della citata l.r. 22/07.

La normativa prevede che ogni edificio sia nel tempo dotato di attestato di certificazione energetica. L'obbligo è già in vigore per gli edifici di **nuova costruzione** e per quelli esistenti di superficie utile superiore a mille metri quadrati oggetto di **ristrutturazione edilizia integrale**. Negli altri casi l'attestato di certificazione energetica diventa obbligatorio **all'atto della compravendita o della locazione, entro 6 mesi** dall'emanazione del citato Regolamento per gli edifici superiori a mille metri quadrati, **entro 12 mesi** per gli edifici fino a mille metri quadrati ed **entro 18 mesi** per le singole unità immobiliari.

<sup>125</sup> Legge 9 gennaio 1991, n. 10 (GU n. 013 Suppl.Ord. del 16/01/1991)  
 Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

<sup>126</sup> Dm Economia 19 febbraio 2007 (Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente - Articolo 1, comma 349, legge Finanziaria 2007).

Tra gli interventi che danno diritto a detrazioni nelle spese di riqualificazione energetica nel sono compresi:

c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua

incoraggiamento dell'adozione di sistemi di riscaldamento ecocompatibili		
--	--	--

## Art. 6 Protocollo Energia - Fonti energetiche rinnovabili

9. Viene promosso e privilegiato l'impiego di fonti energetiche rinnovabili con modalità compatibili con l'ambiente e il paesaggio?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Per alcune delle seguenti disposizioni normative, si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale (p.179)

- Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (GU n. 025 Suppl.Ord. del 31/01/2004) Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità
- Legge 6 agosto 2008, n. 133

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

La Manovra 2009 indica tra i suoi obiettivi in campo energetico (art.7), tra l'altro, la diversificazione delle fonti di energia, la promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra

- Legge 24/12/07 n. 244. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

La legge finanziaria 2008 contiene numerosi provvedimenti riguardanti la politica energetica, tra cui:

-La necessità, a partire dal 1 gennaio 2009, per gli edifici di nuova costruzione del rilascio della certificazione energetica (art. 1, c. 288). A decorrere dal 1 gennaio 2009, inoltre ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (art. 1, c. 289).

-Misure per l'incentivazione e la promozione all'utilizzo delle fonti rinnovabili (art. 2, c. 136-138; art. 2, c. 139, 140 ; c. 144; c. 145; c. 146; c. 149; c. 164-169; c. 170-172 ; c. 173-174;c. 176)

-Creazione di un fondo per il risparmio energetico e messa al bando elettrodomestici con forti consumi di energia (art. 2, c. 162 ) al fine di sensibilizzare maggiormente i cittadini all'importanza del risparmio energetico e

calda attraverso:

1) fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con

impianti di riscaldamento;

2) smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, nonché, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008, con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

dell'efficienza energetica.

Legge 11 marzo 2006 n.81

All'interno di provvedimenti legislativi riguardanti, tra l'altro, il comparto agroalimentare, sono state inserite misure per il conseguimento degli obiettivi indicati nel Decreto Legislativo 30 maggio 2005 n.128. Tali misure comprendono lo sviluppo della filiera agroenergetica attraverso la stipula di intese o contratti quadro e l'incentivazione della commercializzazione del bioetanolo attraverso un programma di sei anni a partire dal 1 gennaio 2008.

Il decreto introduce anche l'obbligo per i produttori di carburanti diesel e di benzina ad immettere al consumo biocarburanti di origine agricola oggetto di un'intesa di filiera, in misura pari all'1 % dei carburanti diesel e della benzina immessi al consumo nell'anno precedente e prevede un incremento di tale quota di un punto percentuale ogni anno fino al 2010. (L'obbligo previsto inizialmente dal 1°luglio 2006 è stato più volte posticipato ed entrato in vigore nel 2008)

Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni

Art. 22bis "Nell'ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal 1°gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate destinato ad essere impiegato tal quale o in miscela con il gasolio, e' applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante.."

Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale e' stabilita, nell'ambito di un programma triennale a decorrere dal 1° gennaio 2008, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con oli minerali:

- a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per 1.000 litri;
- b) etere etilbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola: euro 298,92 per 1.000 litri;

10. Quali strumenti e provvedimenti politici generali (ad es. compensi per energia immessa in rete, programmi di promozione, incentivazione della ricerca, ecc.) vengono utilizzati per l'incentivazione del potenziamento di energie rinnovabili?

Per alcune delle seguenti disposizioni normative, si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale (p.179-181)

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive 6 febbraio 2006: Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare. (G.U. n. 38 del 15-2-2006).
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive 16 Giugno 2005: Termini, criteri e modalità di effettuazione del bando tematico per l'agevolazione di programmi di sviluppo precompetitivo, finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica e alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, recante le direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (G.U. 1 luglio 2005 n. 151).

Il presente bando tematico è destinato ad agevolare programmi di sviluppo precompetitivo, comprendenti eventualmente anche attività non preponderanti di ricerca industriale e le attività connesse ai centri di ricerca, finalizzati al **miglioramento dell'efficienza energetica** ed alla **diffusione delle fonti rinnovabili di energia**.

Le risorse disponibili per il presente bando ammontano ad euro 50.000.000,00 di risorse nazionali Fit (Fondo Innovazione Tecnologica) con riserva almeno del 30% per le Pmi, oltre risorse aggiuntive per euro 30.000.000,00 cofinanziate dal Fesr (Fondo europeo di Sviluppo Regionale).

- Decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 11 Novembre 1999: Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia

da fonti rinnovabili di cui ai commi 1,2 e 3 dell'articolo 11 del Dlgs 16 marzo 1999, n.79.(G. U. 14 dicembre 1999, n.292).

Il presente Decreto definisce gli aspetti operativi (modalità e tempistiche) e tecniche dei certificati verdi. Tali certificati non sono differenziati per tecnologia e tipologia di fonte, hanno una taglia di 100 MWh l'uno e sono validi per l'anno in cui sono stati emessi. Il prezzo dei certificati e dunque il valore dell'incentivo si forma sul mercato. I certificati verdi possono essere emessi solo da impianti alimentati a fonti rinnovabili che hanno ricevuto una certificazione da parte dell'ente nazionale di controllo (GRTN).

- Decreto legislativo 16 Marzo 1999, n. 79: Attuazione della direttiva 96/92/Ce recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.(G.U. 31 marzo 1999 n. 75).

Nell'art. 11 di questo decreto viene introdotto il meccanismo di incentivazione in conto produzione dei così detti "certificati verdi" rinviando i dettagli operativi ad un successivo decreto. Questo meccanismo al fine di incentivare l'energia prodotta dall'uso delle energie rinnovabili, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse energetiche nazionali, a decorrere dall'anno 2001, introduce l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili a tutti gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili. Gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché immettano l'energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore della rete di trasmissione nazionale.

- Legge 6 agosto 2008, n. 133

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

La Manovra 2009 indica tra i suoi obiettivi in campo energetico (art.7), tra l'altro, la diversificazione delle fonti di energia, la promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra

- L. 24/12/07 n. 244. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

La legge finanziaria 2008 contiene numerosi provvedimenti riguardanti la politica energetica, tra cui:

-La necessità, a partire dal 1 gennaio 2009, per gli edifici di nuova costruzione del rilascio della certificazione energetica (art. 1, c. 288). A decorrere dal 1 gennaio 2009, inoltre ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (art. 1, c. 289).

-Misure per l'incentivazione e la promozione all'utilizzo delle fonti rinnovabili (art. 2, c. 136-138; art. 2, c. 139, 140 ; c. 144; c. 145; c. 146; c. 149; c. 164-169; c. 170-172 ; c. 173-174;c. 176)

-Creazione di un fondo per il risparmio energetico e messa al bando elettrodomestici con forti consumi di energia (art. 2, c. 162 ) al fine di sensibilizzare maggiormente i cittadini all'importanza del risparmio energetico e dell'efficienza energetica.

- Dm 19 febbraio 2007 Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare - (Conto Energia)

Abroga il DM del 28/07/2005 e introduce modifiche rispetto alla precedente disciplina:

- abolizione della fase istruttoria preliminare all'ammissione delle tariffe incentivanti, la richiesta va inviata solo dopo l'entrata in esercizio degli impianti.
- L'abolizione del limite annuo di potenza incentivabile, sostituito da un limite massimo cumulato
- Una maggiore articolazione delle tariffe, con l'intento di favorire le applicazioni di piccola taglia architettonicamente integrate in strutture ed edifici

L'introduzione di un premio, consistente in una maggiorazione della percentuale della tariffa riconosciuta, per impianti fotovoltaici abbinati ad interventi per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici tali da comportare una riduzione di almeno il 10% del relativo indice di prestazione energetica.

- Dm Sviluppo economico 18 dicembre 2008 - Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili- Articolo 2, comma 150, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008)

Abroga il Decreto 24/10/2005 e stabilisce le modalità attuative dei nuovi meccanismi di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

Viene modificato il sistema dei Certificati Verdi che hanno ora un valore unitario di 1 MWh e sono emessi dal GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) in numero pari al prodotto della produzione netta di energia rinnovabile incentivabile per dei coefficienti variabili in base alla tipologia di fonte che alimenta l'impianto, la loro durata è di 15 anni.

Nel caso di impianti di potenza nominale non superiore a 1 MW (0,2 MW per l'eolico) entrati in funzione dopo il 1 gennaio 2008 è stata introdotta la possibilità di richiedere da parte del produttore, in alternativa ai CV, l'incentivazione basata su una Tariffa Omnicomprensiva (TO). La TO comprende sia il valore dell'incentivo che il ricavo per la vendita, ha una durata di 15 anni e varia anch'essa in base alla tipologia di fonte utilizzata.

- Dm Sviluppo economico 11 aprile 2008 Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici

Il decreto stabilisce i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici, entrati in esercizio dalla data del decreto fino al 31 dicembre 2012. Ai suddetti impianti viene riconosciuta una tariffa incentivante per la durata di 25 anni.

- Decreto 3 settembre 2008 n.156 - Regolamento concernente le modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul prodotto denominato «biodiesel», ai sensi dell'articolo 22-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

11. Le strategie comprendono in particolare quanto previsto qui di seguito?	Sì	No
Supporto dell'uso di impianti decentrali per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili, come l'acqua, il sole e la biomassa	X	
Sostegno dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabili anche in combinazione con l'esistente approvvigionamento convenzionale	X <sup>127</sup>	

<sup>127</sup> Per alcune delle seguenti disposizioni normative, si rinvia al Rapporto italiano concernente la Parte Generale (p.181).



Promozione dell'utilizzo razionale di risorse idriche e del legno proveniente dalla gestione durevole delle foreste montane per la produzione di energia	X <sup>128</sup>	
--	------------------	--

12. Se viene promosso l'utilizzo di impianti decentrali di produzione energetica, spiegate come.
Lombardia - Energie alternative. Diffusione di impianti solari termici <i>"Alla luce del sole" è il progetto di Legambiente, sostenuto da Regione Lombardia, per l'utilizzo di fonti alternative di energia pulita attraverso la diffusione delle tecnologie solari</i>
<b>Lombardia-</b> Il fotovoltaico in Regione <i>Innovazione e risparmio energetico partono da Regione Lombardia: un impianto fotovoltaico installato presso la sede di via Pola, postazioni multimediali per informare i cittadini e Totem per simulare costi-benefici del fotovoltaico.</i>

13. È aumentata, rimasta invariata o diminuita la percentuale delle energie rinnovabili per l'approvvigionamento di energia elettrica e riscaldamento nonché di messa a disposizione dei carburanti? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).	Au- menta- ta	Rima- sta inva- riata	Dimi- nuita
Sole			
Biomassa			
Acqua			
Vento			
Energia geotermica			

#### Art. 7 Protocollo Energia - Energia idroelettrica

14. Vengono assicurate sia per gli impianti idroelettrici di nuova costruzione che, per quanto praticabile, per quelli già esistenti, la funzionalità ecologica dei corsi d'acqua e l'integrità paesaggistica mediante misure appropriate quali la definizione delle portate minime, l'adozione di regolamenti mirati alla riduzione delle oscillazioni artificiali del livello delle acque e la garanzia della migrazione della fauna?
---

<sup>128</sup> VENETO : Legge Regionale 30 Giugno 2006, n. 8: Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici. (B.U.R Veneto n. 60 del 4 luglio 2006).

Nel quadro degli impegni assunti a livello nazionale ed internazionale, relativi all'**utilizzo di fonti energetiche rinnovabili** e in sintonia con le linee guida della pianificazione energetica regionale, la Regione del Veneto promuove lo sviluppo della filiera legno-energia mediante il sostegno alla produzione, alla raccolta, alla **trasformazione e all'utilizzo delle biomasse legnose per scopi energetici**.

Si	x	No	
----	---	----	--

Se si, come?

#### Normativa Nazionale

- Legge 18 maggio 1989, n. 183,

Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo

Art. 17. Valore, finalità e contenuti del piano di bacino.

Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla **conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.**

- Legge 5 Gennaio 1994, n. 36 ( GU n. 014 Suppl.ord. del 19/01/1994)

**Disposizioni in materia di risorse idriche.** (in particolare articolo 3, comma 1 e 2)

- Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ( GU n.075 del 31/03/1999 )

Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il

mercato interno dell'energia elettrica.Art. 12. Concessioni idroelettriche

#### Normativa Regionale

##### Lombardia

- Regolamento Regionale 24 marzo 2006 , N. 2

Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico,

del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (*BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006* )

##### Veneto

- Deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2004, n.1000,

"Derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico – D.lgs. 387/2003; L.R. 26 marzo 1999, n.10 e successive modifiche ed integrazioni. – RD. 1775/1933. Criteri e procedure.", (*Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 46 del 30/04/2004*);

15. Viene salvaguardato il regime idrico delle zone di vincolo idropotabile e nelle aree protette con le loro zone cuscinetto, nelle zone di rispetto e di quiete, nonché in quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico?

Si	x	No	
----	---	----	--

Se si, quali misure vengono adottate a questo scopo?	
<p><b>Normativa Nazionale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Legge 18 maggio 1989, n. 183,</u> Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo Art. 17. Valore, finalità e contenuti del piano di bacino. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla <b>onservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.</b></li> <li>• <u>Legge 5 gennaio 1994, n. 36 ( GU n. 014 SUPPL.ORD. del 19/01/1994 )</u> <b>Disposizioni in materia di risorse idriche. Ecologia.</b> (in particolare articolo 3: Equilibrio del bilancio idrico)</li> <li>• <u>Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ( GU n.075 del 31/03/1999 )</u> Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.</li> </ul>	

16. Vengono creati incentivi o ci sono disposizioni per la riattivazione di impianti idroelettrici dismessi - mantenendo la funzionalità degli ecosistemi idrici e altri sistemi interessati – preferendoli ad una nuova costruzione?			
Si	x	No	
Se si, quali?			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Dm Sviluppo economico 18 dicembre 2008 - Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili- Articolo 2, comma 150, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008).</u> L'incentivazione attraverso i CV o la Tariffa Omnicomprensiva è prevista anche per il riattivamento degli impianti alimentati a fonti rinnovabili dimessi da più di 5 anni. ART 2 lettera l)  riattivazione è la messa in servizio di un impianto dismesso da oltre cinque anni, come risultante dalla documentazione presentata all'Ufficio tecnico di finanza (chiusura dell'officina elettrica o dichiarazione di produzione nulla per cinque anni consecutivi), o dalla dismissione ai sensi dell'articolo 1-quinquies, comma I, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, ove previsto  Friuli Venezia Giulia - <u>Legge regionale 18/2003, art. 2 - Incentivi in conto capitale per iniziative finalizzate alla riattivazione di impianti idroelettrici situati in territorio regionale che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d'acqua, in funzione dei rilasci d'acqua volti a garantire il livello di deflusso minimo vitale negli alvei sottesi. Per riattivazione si intende la messa in servizio di un impianto dismesso da oltre 5 anni come risultante dalle condizioni prescritte nel L'intensità massima dell'aiuto è pari al 40% della spesa ammessa.</u></li> </ul>			

17. È stato esaminato come possono essere imputati ai consumatori di risorse alpine prezzi di mercato, nonché in quale modo e misura si possono ricompensare equamente le popolazioni locali per prestazioni rese nell'interesse della comunità?			
Sì		No	
Se sì, qual è stato il risultato dell'esame?			

### Art. 8 Protocollo Energia - Energia da combustibili fossili

18. Viene garantito che, nel caso di costruzione di nuovi impianti termici a combustibili fossili per la produzione di energia elettrica e/o di calore, vengano utilizzate le migliori tecnologie disponibili?			
Sì	x	No	
Se sì, esistono norme giuridiche che regolano tutto questo?			
Sì	x <sup>129</sup>	No	

19. Nel caso di impianti esistenti nel territorio alpino vengono limitate le emissioni utilizzando a tal fine tecnologie e/o combustibili appropriati? <sup>130</sup>			
Sì		No	
Che effetto hanno avuto sul volume delle emissioni? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).	Aumentato	Rimasto invariato	Diminuito

20. È stata verificata la fattibilità tecnica ed economica nonché la convenienza ambientale della
---

<sup>129</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia.

La normativa intende promuovere l'utilizzo di impianti termici per la produzione di calore di rendimento adeguato all'edificio in cui è installato e alle condizioni climatiche in cui è situato.

<sup>130</sup> Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59 Attuazione integrale della direttiva 96/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. (IPPC)

Il decreto considera i grandi impianti per la produzione di energia elettrica (> 50MW) e prevede misure atte a limitare l'inquinamento attraverso l'adozione delle migliori tecniche disponibili.

sostituzione di impianti termici utilizzando combustibili fossili con impianti utilizzando fonti di energia rinnovabile e con impianti decentralizzati?			
Sì		No	
Se sì, qual è il risultato della verifica?			

21. Sono state adottate misure atte a favorire la cogenerazione?			
Sì	x	No	
Se sì, quali?			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n.20 "Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE"</u> pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 54 del 6 febbraio 2007 (in particolare articolo 8: Semplificazione delle procedure amministrative) <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (GU n. 075 del 31/03/1999)</u> Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. <u>Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (GU n. 075 del 31/03/1999)</u> Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.</li> <li>• <b>Lombardia - Programma energetico regionale</b> approvato in data 21 marzo 2003, con d.g.r. n. 12467. Vd misure per incentivare cogenerazione.</li> </ul> </li> </ul>			

22. Si è provveduto ad armonizzare e collegare i sistemi di monitoraggio delle emissioni e delle immissioni nelle zone di confine con quelli di altre Parti contraenti?			
Sì	x	No	
Se sì, riportate i dettagli.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>ICP Integrated Monitoring International Cooperative Programme on Integrated Monitoring of Air Pollution Effects on Ecosystems</u>  Dal 1979, l'Italia fa parte della Convenzione Internazionale per il monitoraggio transfrontaliero dell'inquinamento dell'aria.  In particolare, il "programma di cooperazione internazionale sul monitoraggio integrato degli effetti dell'inquinamento dell'aria sugli ecosistemi", ICP, ha lo scopo di raccogliere ed analizzare dati provenienti da un network mondiale composto da 50 siti, molti dei quali localizzati sul territorio alpino.  Gli obiettivi del programma integrato di monitoraggio si riferiscono principalmente allo studio degli effetti dell'inquinamento nel lungo periodo sebbene modelli matematici per il breve periodo sono in fase sviluppo per simulare gli effetti sull'ecosistema dati da un</li> </ul>			

particolare agente inquinante .

- APAT rilevazione inquinamento atmosferico e collaborazione internazionale EoI

L'APAT (Dipartimento AMB) organizza e rende disponibili i dati nazionali di **qualità dell'aria** che raccoglie nell'ambito dello scambio europeo di informazioni (*Exchange of Information, EoI*), e realizza la mappatura per tutto il territorio nazionale delle soglie di sensibilità degli ecosistemi alle deposizioni acidificanti ed eutrofizzanti e degli eventuali superamenti di queste soglie (carichi critici ed eccedenze) nell'ambito delle problematiche inerenti all'**inquinamento atmosferico transfrontaliero** e in particolare alla Convenzione di Ginevra e i protocolli attuativi.

- La Direttiva Quadro 96/62/CE sulla qualità dell'aria ambiente, recepita dall'Italia con il Decreto Legge del 4.8.1999 n.351, fornisce un quadro di riferimento per il monitoraggio delle sostanze inquinanti da parte degli Stati membri, per lo scambio di dati e le informazioni ai cittadini.

Le "direttive figlie" (direttive 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE) stabiliscono sia gli **standard di qualità dell'aria** per le diverse sostanze inquinanti, in relazione alla protezione della salute, della vegetazione e degli ecosistemi, sia i criteri e le tecniche che gli Stati membri devono adottare per le misure delle concentrazioni di inquinanti, compresi l'ubicazione e il numero minimo di stazioni e le tecniche di campionamento e misura. Con il **D.M. 60 del 2 aprile 2002** sono state recepite le direttive figlie 99/30/CE, 2000/69/CE.

L'integrazione delle informazioni che hanno origine dal monitoraggio, dagli inventari di emissione e dai modelli, costituisce l'approccio ottimale al problema della valutazione e gestione della qualità dell'aria. I tre elementi concorrono alla valutazione in maniera integrata, ma differenziata a seconda del livello di inquinamento della zona o agglomerato su cui viene effettuata la valutazione. La domanda di informazione si estende quindi dalle misure provenienti dalle reti di rilevamento, agli inventari delle emissioni e ai dati, compresi quelli meteo-climatici, necessari all'impiego dei modelli di trasporto, dispersione e trasformazione chimica degli inquinanti.

## Art. 9 Protocollo Energia - Energia nucleare

23. Avviene un vasto scambio di informazioni nell'ambito delle Convenzioni internazionali sulle centrali nucleari e altri impianti tecnici nucleari che hanno o potrebbero avere effetti sul territorio alpino, con lo scopo di garantire la tutela durevole della salute dell'uomo, del patrimonio faunistico e vegetazionale, delle loro comunità biocenotiche e dei loro habitat con le relative interazioni?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, riportate i dettagli.

Convenzione di Vienna sulla sicurezza nucleare. Legge 19 gennaio 1998, n. 10 (Gazz. Uff., 4 febbraio, n. 28).

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994.

24. Sono stati armonizzati e collegati in rete i sistemi di monitoraggio della radioattività nell'ambiente con quelli di altre Parti contraenti?			
Sì		No	
Se sì, riportate i dettagli.			

### Art. 10 Protocollo Energia - Trasporto e distribuzione dell'energia

25. Per la costruzione di elettrodotti e delle relative stazioni elettriche, nonché di oleodotti e gasdotti, incluse le stazioni di pompaggio e compressione e altri impianti di elevata rilevanza ambientale, vengono messi in atto tutti quegli accorgimenti necessari ad attenuare il disagio per le popolazioni e per l'ambiente?			
Sì	x	No	
Se sì, quali?			
<p><u>Dm Ambiente 29 maggio 2008</u> Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti</p> <p><u>Dpcm 8 luglio 2003</u> Limiti di esposizione della popolazione a campi magnetici dalla frequenza di rete - 50 Hz - Generati da elettrodotti</p> <p>Le disposizioni del presente decreto fissano limiti di esposizione e valori di attenzione, per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) connessi al funzionamento e all'esercizio degli elettrodotti. Nel medesimo ambito, il presente decreto stabilisce anche un obiettivo di qualità per il campo magnetico, ai fini della progressiva minimizzazione delle esposizioni.</p> <p><u>Lombardia - Piani di Sistema: Infrastrutture a rete</u></p> <p>2.5.1.1. Interramento di cavi A.T.</p> <p>Vincoli di natura tecnica ed economica - una realizzazione in cavo a 130 kV incide con costi da 5 a 8 volte maggiori di una equivalente soluzione in linea aerea - rendono l'interramento delle linee ad Alta Tensione proponibile solo in casi del tutto eccezionali (brevi percorsi di attraversamento di centri urbani e grandi infrastrutture) oppure per collegamenti in cabina o fra cabina e utente. In sostanza, vi possono essere prospettive di interramento parziale per tensioni fino a 130 kV, ma non per tensioni superiori. Ciò spinge a ricercare soluzioni di <b>minimizzazione dell'impatto mediante opportune scelte di tracciato</b> aereo, così come descritto nel successivo sottocapitolo 2.5.4.3. (...)</p> <p>2.5.4.3. I tracciati. Limitazioni e vincoli</p> <p>In tutti gli altri casi il tracciato delle linee dovrà conformarsi il più possibile al <b>rispetto delle zone boschive, di quelle agricole, dei corsi d'acqua e dei laghi, delle situazioni di elevato pregio naturalistico, paesistico, monumentale, dei punti di osservazione e godimento del</b></p>			

**paesaggio.(...)**

26. Viene garantito che, ove possibile, vengano utilizzate le opere e i percorsi delle condutture già esistenti?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, come?

Lombardia - Piani di Sistema: Infrastrutture a rete  
2.5.4.2. I tracciati.  
Il concetto di “canale”  
L’esigenza di ridurre la densità dei sostegni, in altre parole la trama delle linee, su un territorio densamente strutturato come la Lombardia, rende plausibile l’ipotesi di costituire, per determinate direzioni di flusso (ad esempio, dai bacini di produzione montani ai bacini di consumo in pianura), veri e propri “canali dell’energia” sui quali convogliare la totalità dell’energia in movimento su una stessa direttrice. È un’ipotesi che trova giustificazione considerando l’ormai generalizzata compromissione di molte zone prealpine, tagliate in ogni senso da linee elettriche, spesso di rilevante impatto visivo.

27. Si tiene conto dell'importanza delle aree protette con le loro zone cuscinetto, le zone di rispetto e di quiete e di quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico nonché dell'avifauna per quanto riguarda le linee di trasporto dell'energia?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, come?

Accordo Terna LIPU su studio dell’effetto degli elettrodotti sull’avifauna, dicembre 2008. L’accordo, della durata di 16 mesi, prevede sopralluoghi periodici per valutare gli effetti delle collisioni degli uccelli con tralicci e fili, una situazione nota ma poco quantificata. A questo scopo sono state individuate, in base all’alta presenza di uccelli selvatici, sei aree test di studio in tutto il territorio nazionale, tutte zone di primaria importanza per la migrazione, la sosta o la riproduzione di tali specie classificate, individuate come ZPS (Zone Protezione Speciale) e IBA (Important Bird Areas): Parco Nazionale del Gran Paradiso, Parco Nazionale dello Stelvio, Carso Triestino  
Accordo di programma e protocollo d’intesa Terna – Provincia Autonoma di Trento

### **Art. 11 Protocollo Energia - Rinaturalizzazione ed ingegneria naturalistica**

28. Nei progetti di massima quali sono le modalità di rinaturalizzazione dei siti e recupero dei corpi idrici, a seguito dell'esecuzione delle opere pubbliche e private nel campo energetico che interessano l'ambiente e gli ecosistemi del territorio alpino? (Citate i dettagli e le norme giuridiche).



## Art. 12 Protocollo Energia - Valutazione dell'impatto ambientale

29. Per la progettazione di installazioni energetiche, di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del Protocollo Energia nonché per modifiche sostanziali di tali impianti vengono eseguite valutazioni dell'impatto ambientale?			
Sì	x	No	
Se sì, dove e con quale contenuto sono regolamentate tali valutazioni?			
<u>Direttiva 2001/42/CE che introduce la valutazione ambientale strategica (VAS)</u> In particolare <b>articolo 7, 8 e 9</b> Le modalità dettagliate dell'attività di informazione sono stabilite dagli Stati membri.			
30. Le norme nazionali vigenti contengono disposizioni secondo le quali si devono applicare le migliori tecniche disponibili per eliminare o attenuare il disagio ambientale?			
Sì	x <sup>131</sup>	No	

31. È previsto anche lo smantellamento di strutture in disuso non ecocompatibili come una delle alternative possibili per evitare il disagio ambientale?			
Sì		No	
Se sì, a quali condizioni e dove è regolamentato tutto ciò?			

32. Per la costruzione di nuove grandi infrastrutture energetiche e per il rilevante potenziamento di quelle esistenti, vengono effettuate verifiche dell'impatto ambientale nel territorio alpino nonché la valutazione dei loro effetti territoriali e socioeconomici, che, in caso di possibili effetti transfrontalieri, includa anche il diritto di espressione di parere in ambito internazionale?			
Sì	x <sup>132</sup>	No	

## Art. 13 Protocollo Energia - Concertazione

<sup>131</sup> Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (GU n. 093 Suppl.Ord. del 22/04/2005) Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

(...) Art. 4. Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili(...)

<sup>132</sup> Vd.

- Convenzione sulla valutazione dell'influenza ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata ad Espoo il 25 febbraio 1991, Ratificata con Legge del 3 novembre 1994, n. 640 (G.U. 22 novembre 1994, n. 273)
- Direttiva 2001/42/CE che introduce la valutazione ambientale strategica (VAS)

33. Vengono effettuate consultazioni preventive per i progetti con possibili effetti transfrontalieri in relazione ai loro impatti?			
Sì	x	No	

34. Per i progetti con possibili effetti transfrontalieri viene offerta alle Parti contraenti interessate l'opportunità di formulare in tempo utile le proprie osservazioni?			
Sì	x	No	
Se sì, si tiene conto adeguatamente delle osservazioni nell'ambito del processo autorizzativo?			
Sì	x	No	

35. L'esecuzione di consultazioni e la possibilità di formulare pareri nonché tenerne conto sono regolamentati da norme giuridiche?			
Sì	x	No	
Se sì, dove? Citate le norme.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Convenzione sulla valutazione dell'influenza ambientale in un contesto transfrontaliero</u>, firmata ad Espoo il 25 febbraio 1991, Ratificata con Legge del 3 novembre 1994, n. 640 (G.U. 22 novembre 1994, n. 273)</li> <li>• <u>Direttiva 2001/42/CE che introduce la valutazione ambientale strategica (VAS)</u></li> <li>• <u>Legge 18 aprile 2005, n. 62 (GU n. 096 Suppl.Ord. del 27/04/2005)</u> Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004.</li> <li>• <u>Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"</u> pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario</li> <li>• <u>Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale."</u> (GU n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24)</li> </ul>			

36. In caso di progetti energetici che hanno potenzialmente un significativo impatto transfrontaliero e che un'altra Parte contraente ha previsto e/o eseguito, il vostro Paese è stato consultato prima della realizzazione del progetto?				
Sì	x <sup>133</sup>	Non sempre		No
Se avete risposto "no" o "non sempre", specificate i casi in cui il vostro Paese non è stato consultato indicando la rispettiva Parte contraente e la data approssimativa in cui è stato				

<sup>133</sup> REPORT OF ITALY FOR 2003-2005, ON THE IMPLEMENTATION OF THE ESPOO CONVENTION ON ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT IN A TRANSBOUNDARY CONTEXT

realizzato il progetto del quale non siete stati informati.

#### **Art. 14 Protocollo Energia - Misure integrative**

37. Sono state adottate misure integrative che vanno al di là di quelle previste dal presente Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

#### **Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Energia**

38. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

#### **Valutazione dell'efficacia delle misure adottate**

39. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni
---